

MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Investimento 1.1

Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti

Linea di intervento C

Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (pad), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO
RELATIVE ALL'AVVISO PUBBLICO DEL 15 OTTOBRE 2021, COME
MODIFICATO E INTEGRATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA DEL 24
NOVEMBRE 2021
AGGIORNAMENTO DEL 7 MARZO 2022



M2C1.1 Linea di intervento C

Il presente documento riassume le risposte alle richieste di chiarimenti relative all'Avviso in oggetto pervenute all'Help Desk MITEeconomicircolarePNRR@invitalia.it, all'indirizzo istituzionale del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi DiTEI del Ministero della transizione ecologica o al Responsabile Unico del Procedimento presso il MiTE.

Ciascun quesito è stato reso anonimo e rielaborato al fine di garantire la riservatezza del mittente e rendere la risposta utile ad un maggior numero di potenziali Soggetti destinatari.

In alcuni casi, la singola richiesta pervenuta conteneva più quesiti, anche relativi a Linee di intervento o Investimenti differenti. In tali casi, la risposta al singolo quesito è rinvenibile nelle FAQ del corrispondente Avviso.

In caso di ulteriori necessità di chiarimento, si invitano i destinatari dell'Avviso a contattare l'Help desk all'indirizzo e-mail MITEeconomicircolarePNRR@invitalia.it.

M2C1.1 Linea di intervento C

Data ricezione quesito: 2/27/2022	ID risposta - 20220227_E-XX_0008
<p>Quesito Ho presentato una richiesta della Linea di intervento A investimenti 1.1 e 1.2 della Missione M2C1 (D.M. nn. 396 e 397 del 28/09/2021). In merito a tale proposta mi è sorto un dubbio: nel quadro economico è stata indicata l'IVA per le forniture al 10%. Volevo sapere se è un errore visto che probabilmente l'IVA per le forniture è al 22%. Nel caso venisse finanziata la proposta, come bisognerà procedere? Potrà essere rendicontata ugualmente?</p>	
<p>Risposta In riferimento al concorso dell'IVA nel calcolo del contributo concedibile (applicabile solo per gli avvisi "M2C.1.1 I 1.1 - Linea d'Intervento A, B, C) fa fede quanto dichiarato nelle forme e nei modi come previsti dai documenti in materia d'IVA pubblicati sul sito del MiTE. Per maggiori dettagli in riferimento all'IVA, si rinvia all'ID risposta 20220202_E-11X_0002. In caso di errata comunicazione, il destinatario potrà attivare la procedura di annullamento della proposta inviata e provvedere, quindi, al nuovo caricamento della Proposta.</p>	

Data ricezione quesito: 2/24/2022	ID risposta - 20220224_E-11X_0061
<p>Quesito Nel caso di EGATO non operativo, un Consorzio di Comuni - costituito ai sensi dell'art. 13 de D. Lgs. 267/2000 per la gestione dei servizi pubblici, può presentare direttamente una proposta oppure la proposta deve essere presentata da uno dei Comuni consorziati? In relazione al modello di domanda predisposto, se il Consorzio può presentare la proposta, deve anche indicare un comune capofila?</p>	
<p>Risposta Le Forme associative tra Comuni ammesse sono quelle previste dal Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che alla data di presentazione delle Proposte risultino costituite per l'espletamento dei servizi di cui all'Avviso. Si suppone che all'interno del quesito sia stato, per mero refuso di battitura, indicato erroneamente l'art. 13 del TUEL (che non disciplina la materia dei consorzi tra enti locali) in luogo dell'art. 31 (che disciplina, invece, detta materia). Se tale interpretazione è corretta e la forma associativa ricade, quindi, in quelle di cui all'art. 1 lett. h) dell'Avviso, il Consorzio di cui al quesito può presentare la proposta. In tal caso, il Comune capofila deve essere indicato ai soli fini della compilazione del relativo campo in piattaforma.</p>	

Data ricezione quesito: 2/24/2022	ID risposta - 20220224_E-11X_0062
<p>Quesito A seguito della pubblicazione delle modalità per la "richiesta di rimborso dell'iva non recuperabile", nel caso in cui il Soggetto Beneficiario del finanziamento sia un Comune e visto che per lo stesso l'IVA è considerato un costo ammissibile, è obbligatorio presentare la DSAN 4? Nel caso in cui la domanda sia stata già presentata prima della pubblicazione della DSAN_4 (perché non se ne aveva ancora conoscenza) l'IVA verrà automaticamente riconosciuta tra le spese ammissibili o è necessario ripresentare la domanda?</p>	
<p>Risposta È necessario ripresentare la Proposta, con in allegato la DSAN relativa all'IVA, seguendo la procedura di annullamento pubblicata.</p>	

Data ricezione quesito: 2/24/2022	ID risposta - 20220224_E-11X_0063
<p>Quesito A seguito della pubblicazione delle modalità per la "richiesta di rimborso dell'iva non recuperabile", al fine di presentare la DSAN 4, nel caso in cui la domanda sia stata già presentata sul portale, è necessario procedere all'annullamento della proposta per ricompilarla nuovamente oppure è possibile creare una funzione automatizzata finalizzata a modificare/integrare la proposta già caricata? (Si evidenzia che avendo già provveduto a inoltrare diverse proposte, considerato che la scrivente è una Società in house-providing Delegata singolarmente da parte dei Comuni Soci, la procedura di annullamento causerebbe notevoli disagi per il caricamento delle stesse ex-novo). Inoltre, alla luce del fatto che l'IVA è un costo ammissibile, vanno modificati gli importi nelle sezioni relative a quadro economico e cronoprogramma oppure è sufficiente presentare la DSAN 4?</p>	
<p>Risposta</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

È necessario ripresentare la Proposta, con in allegato la DSAN relativa all'IVA, seguendo la procedura di annullamento pubblicata. Il contenuto della DSAN IVA debitamente compilata è sufficiente a integrare le informazioni relative agli importi.

Data ricezione quesito: 2/24/2022	ID risposta - 20220224_E-11X_0064
Quesito	
A seguito della pubblicazione delle modalità per la "richiesta di rimborso dell'iva non recuperabile", nel caso in cui la domanda venga presentata da un Soggetto Delegato, si chiede chi deve compilare la DSAN 4_IVA, il Soggetto Destinatario/Beneficiario dell'intervento o il Soggetto Delegato?	
Risposta	
Il delegato ha titolo a sottoscrivere la Proposta in ogni sua parte, allegati (come la DSAN in parola) compresi. Sono ammessi allegati alla Proposta sottoscritti dal delegante, purché ciascuno di essi sia sottoscritto da un solo soggetto e la Proposta scaricata dal sistema sia sottoscritta e ricaricata dal delegato.	

Data ricezione quesito: 2/24/2022	ID risposta - 20220224_E-11X_0065
Quesito	
Nel caso si voglia procedere alla richiesta di annullamento di una proposta già presentata, viene richiesta: <<C. copia fotostatica autenticata del documento d'identità del soggetto che ha provveduto alla compilazione e all'inoltro della Proposta>>.	
Si chiede se il documento d'identità deve essere autenticato da un pubblico ufficiale o è possibile allegare un'autocertificazione di conformità all'originale.	
Risposta	
È sufficiente che la copia del documento di identità rechi la dicitura, in autocertificazione, di conformità all'originale.	

Data ricezione quesito: 2/24/2022	ID risposta - 20220224_E-11X_0066
Quesito	
1) Per l'IVA, considerata la faq di specifica che chiarisce che il riconoscimento della stessa come spesa ammissibile, resta il dubbio dell'amministrazione comunale che rappresento, se per le forniture debba essere calcolata al 10% o al 22%;	
2) L'IVA deve rientrare nella somma di 1.000.000 finanziabili, oppure può essere conteggiata separatamente?	
Risposta	
In ordine al quesito 1, premesso che l'aliquota IVA dipende dall'oggetto della fornitura, si rimanda all'ordinamento in essere in materia di IVA.	
In ordine al quesito 2, si precisa che il finanziamento massimo erogabile per ciascuna proposta è pari a 1.000.000,00 € e che tale importo dovrà, se del caso, includere la quota di IVA non recuperabile.	

Data ricezione quesito: 2/24/2022	ID risposta - 20220224_E-11C_0008
Quesito	
Un Comune X intende realizzare un nuovo impianto innovativo di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di rifiuti di pelletteria, e ha intenzione di acquistare un fabbricato industriale dismesso con relative pertinenze.	
Alla luce della Risposta identificata all' ID risposta - 20211222_11X_0054, si chiede di confermare la correttezza dell'interpretazione di imputazione delle voci di spesa supposto che il valore massimo dell'intero investimento coincida con il valore massimo per la singola Linea C:	
a) Acquisto di suolo per importo massimo di 1milione di euro (10% dell'investimento complessivo ammissibile All.2)	
b) Acquisito Fabbricato industriale per importo massimo di 3milioni di euro (30% dell'investimento complessivo ammissibile All.2)	
Sommando pertanto le due voci di spesa a e b per una percentuale massima complessiva del 40%?	
Risposta	

M2C1.1 Linea di intervento C

Con riferimento al quesito proposto, si precisa che, come previsto in piattaforma, in sede di compilazione del Cronoprogramma di Spesa è necessario compilare prima tutti i campi “imponibile” e “IVA” per tutte le voci di spesa. Successivamente, si potrà procedere alla compilazione dei campi “costo ammissibile”. Tali campi dovranno essere compilati in ottemperanza al disposto dell’Allegato 2 “Spese ammissibili” dell’Avviso; pertanto, l’importo da inserire nella colonna “Totale Ammissibile”, ad esempio, per la voce di costo a) non dovrà superare il 10% del valore complessivo della colonna “Totale imponibile”, mentre per la voce di costo b) non dovrà superare il 30% del valore complessivo della colonna “Totale imponibile”.

Data ricezione quesito: 2/24/2022	ID risposta - 20220224_E-11C_0009
Quesito	
Si chiede in relazione al Criterio di attribuzione dei punteggi C9- LOCALIZZAZIONE-, se con la locuzione “aree industriali dismesse o da riqualificare” si possa supporre che un intervento realizzato, riattando un opificio industriale in disuso, sito in Area di crisi industriale complessa, riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2017, possa aspirare a totalizzare i 5 punti di valutazione max previsti.	
Risposta	
Con riferimento al quesito posto, si risponde affermativamente, ferma restando l’insindacabilità di giudizio della Commissione di cui all’art. 12 dell’Avviso in merito all’applicazione dei criteri di valutazione.	

Data ricezione quesito: 2/24/2022	ID risposta - 20220224_E-11C_0011
Quesito	
Considerata la risposta affermativa data dal MITE alla domanda di cui all’ID 20211130_11A_0019 nel caso di 'acquisto di forniture', qualora sia stata già indetta e pubblicata la gara per l'affidamento, il "Progetto" cui si fa riferimento per l'attribuzione del punteggio, possa considerarsi composto dalla documentazione di Gara approvata (in particolare Disciplinare e Capitolato Speciale d'Appalto approvato) richiamata anche nelle risposte alle FAQ della LINEA C, si chiede di chiarire se nel caso citato (appalti di forniture) i documenti di gara approvati e pubblicati (in particolare disciplinare e capitolato) equivalgano ad un progetto esecutivo a cui verrebbe riconosciuto il corrispondente punteggio di 10p.	
Risposta	
Si rimanda alla risposta con ID risposta 20211201_11X_0024. In merito, si precisa altresì che, qualora la Proposta presentata abbia ad oggetto un intervento che preveda non solo l’esecuzione di lavori, ma anche di servizi e/o forniture, per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio C1 si terrà conto del livello di progettazione relativo all’attività prevalente di lavori, secondo le modalità riportate nel Fac-simile di Proposta.	

Data ricezione quesito: 2/24/2022	ID risposta - 20220224_E-11C_0010
Quesito	
Nel caso in cui un intervento a valere sulla Linea C preveda in modo esclusivo o prevalente l’acquisizione di servizi e/o forniture si chiede se ai fini dell’ottenimento del punteggio per i diversi livelli di progettazione possa, analogamente a quanto previsto per gli appalti lavori, esser valutato lo studio di fattibilità tecno-economica considerato lo stesso un passaggio intermedio funzionale alla definizione del progetto esecutivo necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione unica provinciale per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di smaltimento.	
Risposta	
Si rimanda alla risposta ID risposta: 20220224_E-11C_0011.	

Data ricezione quesito: 2/24/2022	ID risposta - 20220224_E-XX_0007
Quesito	
Il bando chiede che le proposte: “non devono ledere il principio DNSH sancito dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 di “non arrecare un danno significativo” contro l’ambiente;” In cosa si traduce questa frase: bisogna predisporre una relazione specifica? o è sufficiente inserire un passaggio generico in una relazione di accompagnamento?	

M2C1.1 Linea di intervento C
Risposta

I soggetti proponenti in sede di presentazione della Proposta nella "DSAN Proposta" dichiareranno che la realizzazione dell'intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Il rispetto del principio DNSH è un criterio di ammissibilità previsto ex art 6 degli avvisi. Questo, secondo una valutazione del proponente, deve essere posseduto all'atto di presentazione della proposta.

Ferma restando l'aderenza della proposta a tali principi (che potrà essere oggetto di controllo successivo da parte dell'Amministrazione), all'atto della candidatura è sufficiente dichiarare il rispetto del principio DNSH nella relativa DSAN e nel form presente in piattaforma.

Data ricezione quesito: 2/23/2022

ID risposta - 20220223_E-11X_0060

Quesito

PREDISPOSIZIONE ALLEGATI

Quesito n.1

Il Comune ha delegato l'Ente Gestore dei Rifiuti a presentare la proposta. Si chiede se i soggetti firmatari individuati siano corretti in quanto dalle faq sono emerse indicazioni a volte contrastanti.

- DSAN STATO OPERATIVA EGATO. Compilata e sottoscritta dall'Ente Gestore (soggetto delegato);
- DSAN - LEGALE RAPPRESENTANTE. Compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente Gestore (soggetto delegato) in quanto utilizzeremo il suo SPID;
- CARTA D'IDENTITA'. Si allega la carta d'identità del Sindaco (soggetto delegante) firmata digitalmente dallo stesso;
- ATTO DI DELEGA. Si allega il decreto con cui il Comune delega l'Ente Gestore a presentare la Proposta. Il decreto è sottoscritto digitalmente sia dal Sindaco (soggetto delegante) che per accettazione del legale rappresentante dell'ente gestore (soggetto delegato);
- DSAN PROPOSTA. Compilata e sottoscritta dal Sindaco (soggetto delegante);
- QUADRO ECONOMICO. Sottoscritto dal Sindaco (soggetto delegante);
- IL PDF CHE SI GENERA sarà sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente Gestore (Soggetto Delegato)

Quesito n.2

Nel caso in cui dovesse mancare un allegato o lo stesso fosse stato compilato in maniera errata o non sia stato sottoscritto dalla persona corretta, è prevista l'esclusione o verrà richiesta l'integrazione?

Quesito n.3

Eventuali richieste di integrazioni saranno inviate al Comune o al Soggetto Delegato (Ente Gestore dei Rifiuti)?

Quesito n.4

La delibera comunale di approvazione della Proposta e del Quadro Economico devono essere allegate in piattaforma?

PUNTEGGIO

Quesito n.5

È previsto, ai fini dell'ammissibilità, l'ottenimento di un punteggio minimo al di sotto del quale vi è l'inammissibilità della proposta?

Quesito n.6

È previsto per ogni criterio di valutazione (sia per la linea A che per la linea B) l'ottenimento di un sub-punteggio minimo?

Risposta

In ordine al quesito 1, si rammenta che il soggetto delegato ha titolo a sottoscrivere la Proposta in ogni sua parte, allegati compresi, accendendo con il proprio SPID. Sono ammessi allegati alla Proposta sottoscritti dal delegante, purché ciascuno di essi sia sottoscritto da un solo soggetto e la Proposta scaricata dal sistema sia sottoscritta e ricaricata dal delegato. L'unico documento che deve obbligatoriamente essere allegato, nell'apposita sezione, con sottoscrizione del delegante è la delega, come previsto dal manuale utente. I dati del firmatario dell'istanza debbono essere compilati con le informazioni relative al soggetto delegato.

In ordine al quesito 2 e 3, per i casi di integrazione documentale, si rinvia a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 13 degli Avvisi. Eventuali richieste di integrazione perverranno al soggetto indicato in Piattaforma come "referente da contattare".

M2C1.1 Linea di intervento C

In ordine al quesito 4, si risponde negativamente. Le delibere comunali di approvazione non sono richieste e non devono essere allegate. Potrà essere richiesto di fornirle in sede di controllo e verifica del possesso dei requisiti
In ordine al quesito 5 e 6, si precisa che gli Avvisi non prevedono un punteggio minimo di ammissione bensì il possesso di specifici criteri come previsti all'art. 6.

Data ricezione quesito: 2/22/2022	ID risposta - 20220222_E-11X_0058
<p>Quesito Con la presente per richiedere chiarimenti in merito alla possibile presentazione di progetti che prevedano l'acquisto di cassonetti ingegnerizzati e compostiere di comunità (previsti nella misura M2C.1.1 I 1.1) grazie ai fondi PNRR, nel caso in cui l'acquisto di tali beni sia già stato oggetto di intervento finanziato con i fondi PONmetro. In questo contesto, il nuovo intervento verrebbe realizzato al fine di implementare la dotazione già esistente e quindi di aumentare l'efficacia del servizio offerto dal Comune, sia in termini di tasso di raccolta differenziata che di percentuale di popolazione interessata dall'azione. In caso positivo si richiede ulteriormente se sia possibile destinare la nuova dotazione agli stessi siti già utilizzati per la precedente o se sia necessario installare le nuove forniture in siti diversi.</p>	
<p>Risposta In relazione ai temi del doppio finanziamento e del cumulo delle misure agevolative, si faccia riferimento a quanto chiarito dal MEF con Circolare 33/2021 consultabile al seguente link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_33_2021/.</p>	

Data ricezione quesito: 2/22/2022	ID risposta - 20220222_E-11X_0059
<p>Quesito Si chiedono informazione sui tempi e le modalità di richiesta del CUP dei progetti di cui si richiede il finanziamento.</p>	
<p>Risposta Il CUP non è un requisito necessario alla data di presentazione della domanda, ad eccezione del caso in cui l'intervento sia già stato avviato e il soggetto proponente abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022. Resta, in ogni caso, ferma la relativa normativa di riferimento.</p>	

Data ricezione quesito: 2/21/2022	ID risposta - 20220221_E-11X_0055
<p>Quesito Si chiede se le precitate dichiarazioni debbano essere sottoscritte unicamente dal legale rappresentante dell'Ente (il Sindaco) o, se del caso, quest'ultimo possa delegare tale funzione di legale rappresentanza ad un altro amministratore.</p>	
<p>Risposta Al netto dell'Atto di delega, che deve essere sottoscritto dal Delegante, il Soggetto Delegato alla compilazione della Proposta può sottoscrivere gli allegati alla Proposta e la Proposta stessa. Saranno in ogni caso accettabili anche allegati sottoscritti dal Legale rappresentante del Soggetto delegante, mentre la Proposta generata dalla Piattaforma e successivamente ricaricata nel sistema deve essere necessariamente sottoscritta dal soggetto che l'ha compilata.</p>	

Data ricezione quesito: 2/21/2022	ID risposta - 20220221_E-11X_0056
<p>Quesito Si chiede cosa si intenda per "organo titolare del potere di rappresentare l'Amministrazione" e, nel caso tale fattispecie possa essere ricondotta anche alla ipotesi in cui sia il Comune a presentare direttamente l'istanza, come possa/debba essere dimostrata la titolarità del potere di rappresentare l'amministrazione da un soggetto diverso del legale rappresentante.</p>	
<p>Risposta In ordine al primo quesito si precisa che l'"organo titolare del potere di rappresentare l'Amministrazione" è l'organo che secondo la normativa di settore (es. d.lgs 267/200) o il proprio statuto e/o regolamento può legittimamente rappresentare l'Amministrazione.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

In ordine al secondo quesito lo status di legale rappresentante, o delegato mediante delega dal legale rappresentante, va dichiarato sotto la propria responsabilità nelle DSAN pubblicate al seguente link: <https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare>. In caso di delega, come descritto nei fac simile della DSAN rappresentante legale, bisogna allegare copia dell'atto di delega da parte del legale rappresentante.

Data ricezione quesito: 2/21/2022	ID risposta - 20220221_E-11X_0057
Quesito	
Si chiede nel caso fosse possibile la delega, se la stessa possa essere attribuita, anziché ad un altro amministratore (Assessore), ad un dirigente della struttura comunale che, tuttavia, in senso stretto, non avrebbe i poteri di legale rappresentante.	
Risposta	
Al quesito si risponde affermativamente.	

Data ricezione quesito: 2/18/2022	ID risposta - 20220218_E-11X_0054
Quesito	
Siamo una forma associativa di 18 comuni e per interessi di tipo gestionale e amministrativo, vorremmo proporre sia candidature singole nell'ambito della linea di intervento A e sia 1 candidatura come forma associativa. La candidatura della proposta da presentare come forma associativa è relativa alla realizzazione di un'infrastruttura a servizio dei 18 comuni nella linea di intervento B.	
Il nostro quesito è:	
1) Per la linea di intervento A possiamo partecipare come forma singola e candidare una proposta progettuale per ogni comune per un totale di 18 proposte progettuali in qualità di singoli comuni;	
2) Per la linea di Intervento B è possibile candidare un'unica proposta progettuale in qualità di forma associativa (formata dagli stessi 18 comuni)?	
Risposta	
Si premette che i Soggetti destinatari degli Avvisi relativi all'Investimento 1.1 sono gli EGATO operativi e, solo in loro assenza, i Comuni. Questi ultimi possono presentare proposte singolarmente o in una delle Forme associative di cui all'art. 1 lett. h) degli Avvisi stessi, ma, come precisato dall'art. 4, comma 5, la presentazione della Proposta da parte di una Forma Associativa tra Comuni preclude ai singoli Comuni appartenenti a detta Forma Associativa di presentare Proposte in forma autonoma.	
Tale prescrizione è valida in riferimento a ciascun singolo avviso, per cui la partecipazione della Forma Associativa ad una Linea di intervento (es.: 1.1.B) non preclude la partecipazione in forma autonoma dei comuni associati ad un'altra Linea di intervento (es.: 1.1.A).	

Data ricezione quesito: 2/17/2022	ID risposta - 20220217_E-11X_0050
Quesito	
L'ente scrivente, EGATO operativo, ha provveduto a caricare sulla piattaforma le domande non avvalendosi, per tale fase, del gestore dei servizi di raccolta (art. 4 c.6) ovvero dei singoli Comuni (art.4 c.4 lettera b).	
Successivamente, nel caso di ammissione a contributo delle proposte, l'EGATO, privo di personale ed ufficio gare, intende avvalersi del gestore dei servizi di igiene urbana per individuare il soggetto realizzatore degli interventi (art.4 c.9).	
Sempre a tal fine (individuazione soggetti realizzatori), l'EGATO può avvalersi anche dei Comuni (tramite delega) nei cui territori si realizzeranno gli interventi?	
Dovendosi procedere ad aggiornare le domande con la DSAN_IVA, la condizione di potersi avvalere anche dei Comuni per individuare il soggetto realizzatore assume assoluta rilevanza per la dichiarazione di detraibilità/indetraibilità degli importi IVA.	
Risposta	
Fermo l'insindacabile giudizio della Commissione di cui all'art. 12 in merito all'ammissibilità e valutazione delle proposte, per come è posto il quesito, nulla osta alla possibilità dell'EGATO di avvalersi dei Comuni per	

M2C1.1 Linea di intervento C

l'individuazione del soggetto realizzatore nel rispetto, ovviamente, della normativa di settore (es. Dlgs 50/2016, Dlgs. 267/2000).

Data ricezione quesito: 2/17/2022	ID risposta - 20220217_E-11X_0051
<p>Quesito Non trovo la risposta al seguente quesito né nei manuali né nelle faq né al numero verde che mi ha indicato questo vostro indirizzo. Il nostro progetto ha un costo di 9,3 milioni di euro imponibili pari a 11,2 milioni di euro IVA inclusa e un Quadro Economico di 11,8 milioni di euro. L'importo massimo finanziabile nella linea C di € 10.000.000 è riferito all'importo complessivo imponibile, al lordo o al QE complessivo?</p>	
<p>Risposta Come precisato già nel quesito l'importo massimo finanziabile nella linea C corrisponde a € 10.000.000. Concorrono al contributo massimo concedibile le sole spese ammissibili come disciplinate dall'avviso e dalle diverse indicazioni pubblicate in merito all'ammissibilità dell'IVA. Per maggiori dettagli in riferimento all'IVA si rinvia all'ID risposta 20220202_E-11x_0002.</p>	

Data ricezione quesito: 2/17/2022	ID risposta - 20220217_E-11X_0053
<p>Quesito Nel caso in cui vi sia un EGATO OPERATIVO (ovvero soggetto proponente e destinatario del bando) che delega il proprio GESTORE affidatario del servizio rifiuti (società in house a completa partecipazione pubblica) alla presentazione di una proposta d'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è possibile, per un intervento in fase di progettazione esecutiva che era stato già avviato dal GESTORE, inserire i costi sostenuti dal GESTORE fino a quel momento (a partire dal 1.02.2020 e fino alla presentazione della domanda) e non dall'EGATO? tenuto conto che qualora la proposta fosse oggetto di finanziamento le spese future verrebbero sostenute direttamente dall'EGATO, beneficiario del finanziamento, e il bene frutto dell'intervento rimarrebbe di proprietà pubblica, ai sensi dell'art 4 degli Avvisi; • è corretto affermare, alla luce dell'art.4, co.9, degli Avvisi, e di quanto riportato alle FAQ 20220114_11X_0097 e 20211117_11X_0011, che il GESTORE può coincidere con il Soggetto Realizzatore e quindi può aver effettuato gli acquisti, rifatturando a sua volta il valore all'EGATO, il quale provvederà a rendicontare le spese al Ministero, in quanto beneficiario e proprietario del bene? 	
<p>Risposta In ordine al quesito posto, fermo restando che compete alla Commissione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità della Proposta, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura e l'ammissibilità delle spese secondo quanto previsto nell'Allegato 2 all'Avviso, si precisa quanto segue.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fermi restando vincoli e prescrizioni di cui all'Avviso, per quanto riguarda i progetti a valere sull'investimento 1.1, sono ammissibili proposte per investimenti avviati dal Soggetto destinatario a partire dal 1° febbraio 2020. - L'art. 4 comma 10 dell'Avviso stabilisce che i beni oggetto degli interventi dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica con possibilità che la proprietà dell'impianto si trasferisca dal gestore all'ente locale alla scadenza della concessione. - Si ribadisce quanto disposto ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'avviso: "I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica." si precisa quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> o le progettualità inerenti alla realizzazione ex novo di un bene, pur se effettuata nell'ambito di un'ulteriore opera esistente di proprietà di un soggetto di diritto privato, possono essere ammesse a finanziamento, purché detto bene abbia una c.d. "autonomia funzionale" che ne consenta l'iscrizione in bilancio da parte di una entità pubblica; o per quanto concerne le progettualità inerenti a interventi di ammodernamento di impianti esistenti, allo stato, di proprietà di un soggetto di diritto privato (pur se nella forma di società in house), si consiglia di inserire, nella sezione "descrizione della proposta" presente in piattaforma, tutte le informazioni utili a dimostrare che detto intervento sia iscrivibile in bilancio da parte di una entità pubblica. Spetterà alla Commissione di cui all'art. 12, la cui insindacabilità di giudizio resta, in ogni caso, ferma e impregiudicata richiedere eventuali ulteriori informazioni o documentazione a dimostrazione e verifica di quanto dichiarato 	

M2C1.1 Linea di intervento C

Precisato quanto sopra, si specifica che sarà cura dell'Amministrazione definire le modalità operative di rendicontazione delle spese sostenute attraverso appositi atti come disciplinato dall'art. 14 comma 3 degli avvisi. Resta, in ogni caso, ferma la normativa vigente.

Come già riscontrato in riferimento a precedenti quesiti, si rammenta, infine, che i Soggetti Destinatari potranno:

- delegare il gestore incaricato del servizio rifiuti igiene urbana ad agire in nome e per conto alla presentazione delle Proposte, le quali potranno essere anche completamente o parzialmente elaborate dal gestore medesimo;
- avvalersi del gestore incaricato del servizio rifiuti igiene urbana, ai sensi della normativa vigente applicabile, qualora quest'ultimo rivesta natura di amministrazione aggiudicatrice, per l'individuazione del Soggetto Realizzatore dell'Intervento;
- procedere all'individuazione del Soggetto Realizzatore dell'Intervento ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili.

Nel rispetto dalla normativa anzidetta, nonché dei principi generali di imparzialità, buon andamento, massima concorrenza, par condicio e favor participationis, il Soggetto Realizzatore potrebbe anche coincidere con il gestore stesso. Si conferma che, anche in presenza di contributi pubblici per la realizzazione dell'Intervento, la individuazione può aver luogo anche mediante l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ove si realizzi l'equilibrio economico – finanziario dell'operazione. Resta inteso che unico soggetto responsabile per i finanziamenti nei confronti del Ministero resta il Soggetto Destinatario.

Data ricezione quesito: 2/16/2022	ID risposta - 20220216_E-11C_0007
<p>Quesito</p> <p>Modalità di presentazione della proposta progettuale: delega al Legale rappresentante del SOGGETTO GESTORE per la presentazione della proposta.</p> <p>DSAN 1 STATO EGATO: riporta la firma digitale del LR del Soggetto gestore (Soggetto delegato).</p> <p>DSAN 2 LEGALE RAPPRESENTANTE: riporta la firma digitale del LR del Soggetto gestore (Soggetto delegato).</p> <p>DSAN 3 PROPOSTA: riporta la firma digitale del LR dell'EGATO operativo. A tal proposito si sono seguite le indicazioni della FAQ 20220113_11X_0085 che attesta che tale allegato debba essere firmato dal Soggetto Proponente (anche nel caso di presenza di delega).</p> <p>CARTA D'IDENTITA' del Legale Rappresentante riporta la firma digitale LR del Soggetto gestore (Soggetto delegato).</p> <p>ATTO COSTITUTIVO EGATO: riporta la firma digitale del LR dell'EGATO operativo.</p> <p>ATTO DI DELEGA: il format di delega riporta di fatto due firme, ma la piattaforma ammette una sola estensione p7m. Il file caricato riporta la firma digitale del LR dell'EGATO operativo.</p> <p>QUADRO ECONOMICO: riporta la firma digitale LR del Soggetto gestore (Soggetto delegato).</p> <p>PROPOSTA PRESENTATA: riporta la firma digitale del LR del Soggetto gestore (Soggetto delegato).</p>	
<p>Risposta</p> <p>Confermando quanto enunciato nel quesito, si rinvia alla risposta formulata per la domanda (quesito 2) con ID 20220203_E-11C_0001.</p>	

Data ricezione quesito: 2/15/2022	ID risposta - 20220215_E-11X_0045
<p>Quesito</p> <p>La circolare n°4 in data 18 gennaio 2022 del Ragioniere Generale dello Stato ha esplicitato le modalità operative con le quali inserire nel quadro economico dei singoli lavori finanziati con il PNRR le cifre necessarie ad assumere il personale amministrativo a tempo determinato che lavorerà nei Comuni per portare avanti i progetti.</p> <p>Il portale dei bandi non prevede la possibilità di inserire queste cifre.</p> <p>Si allega circolare RGS 4/2022</p> <p>Si chiedono chiarimenti in merito.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Si precisa che per l'ammissibilità delle spese per il personale bisogna fare riferimento a quanto previsto dalla lettera f) "Spese per funzioni tecniche" dell'elenco delle spese ammissibili come indicato all'Allegato n. 2 degli Avvisi.</p>	

Data ricezione quesito: 2/11/2022	ID risposta - 20220211_E-11X_0039
-----------------------------------	-----------------------------------

M2C1.1 Linea di intervento C

<p>Quesito Per l'investimenti 1.1., le spese tecniche per soggetto esterni alla PA sono al 4 % o al 12%? Oppure le spese tecniche sono al 12% e le consulenze al 4%? I vostri colleghi del Miur, al 31 gennaio, hanno pubblicato un chiarimento sulle voci del quadro economico: spese tecniche al 12%</p>
<p>Risposta Con riferimento al quesito posto, resta fermo quanto disposto nell'Allegato n.2 dell'Avviso.</p>

Data ricezione quesito: 2/11/2022	ID risposta - 20220211_E-11X_0040
<p>Quesito Il Comune intende presentare domanda di contributo a valere sulla Linea A M2C1.1.I1.1 PNRR. L'IVA sugli acquisti sostenuti dal Comune non è recuperabile (indetraibile). Come da comunicazioni integrative del MITE è stato chiarito che l'IVA, sostenuta dall'Ente Pubblico, in caso di totale indetraibilità (non recuperabile) deve considerarsi una spesa ammessa al contributo. Nelle medesime comunicazioni sembrerebbe altresì che il totale delle spese ammissibili (imponibile più IVA) - sempre nel caso di Ente Pubblico con IVA totalmente non recuperabile - non può essere superiore ad 1 milione di euro. Tutto ciò premesso, vi saremmo grati se poteste fornirci chiarimenti in ordine a quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nella compilazione della domanda, inserendo distintamente gli importi tra imponibile ed IVA, la piattaforma riconosce come agevolazione concedibile solo l'importo relativo agli imponibili, escludendo pertanto l'IVA dalle spese ammissibili; Affinché la piattaforma riconosca l'intero importo (imponibili ed IVA) come ammissibile, è necessario inserire tra le spese nella voce "imponibile" sia l'imponibile medesimo che l'IVA, ma tale procedura non appare formalmente corretta. <p>Si chiede pertanto di voler fornire indicazioni sulla corretta imputazione/inserimento delle voci "imponibile" ed "IVA" nella piattaforma/domanda, affinché l'intero importo venga ammesso al contributo.</p>	
<p>Risposta Con riferimento al quesito posto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20220202_E-11X_0002.</p>	

Data ricezione quesito: 2/11/2022	ID risposta - 20220211_E-11X_0041
<p>Quesito Per Progetti riguardanti Impianti di Spazzamento Stradale, si può cortesemente chiarire se rientrano nella Linea C, eventualmente nella Linea B, oppure non sono ammissibili?</p>	
<p>Risposta Fermo restando che compete alla Commissione di ammissione e valutazione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità della Proposta, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura e l'ammissibilità delle spese secondo quanto previsto nell'Allegato 2 agli Avvisi, si precisa quanto segue. L'art. 5, comma 4, stabilisce, che non sono finanziabili Proposte che prevedono l'acquisto di veicoli per la raccolta dei rifiuti. Tali spese rientrano nell'elenco di spese non ammissibili di cui all'Allegato 2, lett. d). Al riguardo, si chiarisce che per "mezzi e attrezzature di trasporto" vanno intesi beni finalizzati esclusivamente al trasporto di rifiuti, merci e persone. Ciò premesso, attesa la genericità delle informazioni riferite, può ritenersi che una diversa Proposta afferente ad un eventuale impianto di recupero possa astrattamente ritenersi ammissibile, sempre che la Commissione la reputi coerente con gli obiettivi previsti dalla Misura.</p>	

Data ricezione quesito: 2/9/2022	ID risposta - 20220209_E-XX_0004
<p>Quesito Nel caricamento di un progetto nelle per consulenze si può caricare solo il 4% dell'importo? In una circolare del ministero diceva diversamente.</p>	
<p>Risposta</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

Come riportato nell'allegato 2 agli avvisi, alla voce spese ammissibili di cui alla lettera g), le spese per consulenze connesse alla Proposta sono ammissibili nella misura massima del 4% dell'importo complessivo della Proposta (inteso come somma delle spese ammissibili).

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-XX_0003
<p>Quesito Con riferimenti agli avvisi in oggetto nel modulo di domanda occorre indicare: "Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no". Come noto, selezionando l'opzione <input type="checkbox"/> sì, l'impresa ha diritto ad un 5% in più di contributo. Dal momento che allo stato attuale la Commissione europea – per quanto riguarda l'Italia - non ha ancora diffuso la nuova Carta degli Aiuti delle aree 107.3.c., si chiede conferma che le imprese del centro nord, in attesa della Carta, possano compilare il modulo di domanda selezionando l'opzione <input type="checkbox"/> sì.</p>	
<p>Risposta Le c.d. zone assistite sono designate nella "Carta degli aiuti a finalità regionale" approvata in applicazione dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato. Per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027 le aree approvate dalla Commissione e alle quali occorre, al momento, fare riferimento, sono consultabili al seguente link https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_6467 Sarà cura del Ministero della transizione ecologica valutare, sulla base della carta degli aiuti vigente alla data della concessione dell'aiuto, la permanenza del diritto alle maggiorazioni dell'intensità del contributo legate alla localizzazione dell'intervento, fermo restando che l'importo del contributo richiesto non potrà subire variazione in aumento. In assenza di una completa identificazione di tutte le zone, il Ministero della transizione ecologica si riserva di non applicare le maggiorazioni dell'intensità del contributo legate alla localizzazione dell'intervento.</p>	

Data ricezione quesito: 2/4/2022	ID risposta - 20220204_E-11X_0007
<p>Quesito Nel caso in cui vi sia un EGATO operativo (ovvero soggetto proponente e destinatario del bando) che delega il proprio gestore affidatario del servizio rifiuti (società in house a completa partecipazione pubblica) alla presentazione di una proposta d'intervento, è possibile, per un intervento in fase di progettazione esecutiva che era stato già avviato dal gestore, inserire nel cronoprogramma di spesa, i costi da esso sostenuti fino a quel momento (ovvero a partire dal 1.02.2020 e fino alla presentazione della domanda)? Tenuto conto che qualora la proposta venisse finanziata, le spese future dovranno necessariamente essere sostenute direttamente dall'EGATO, beneficiario del finanziamento. Può quindi il gestore aver effettuato degli acquisti o dei lavori e rifatturare a sua volta il valore all'EGATO? Analogamente, è possibile anche dichiarare che il progetto è in fase esecutiva, anche se non di proprietà dell'EGATO al momento dell'invio della domanda?</p>	
<p>Risposta In ordine al quesito posto, fermo restando che compete alla Commissione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità della Proposta, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura e l'ammissibilità delle spese secondo quanto previsto nell'Allegato 2 all'Avviso, si precisa quanto segue. Fermi restando vincoli e prescrizioni di cui all'Avviso, per quanto riguarda i progetti a valere sull'investimento 1.1, sono ammissibili proposte per investimenti avviati dal Soggetto destinatario a partire dal 1° febbraio 2020. L'art. 4 comma 10 dell'Avviso stabilisce che i beni oggetto degli interventi dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica con possibilità che la proprietà dell'impianto si trasferisca dal gestore all'ente locale alla scadenza della concessione. Si ribadisce quanto disposto ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'avviso: "I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica". Si precisa quanto segue: le progettualità inerenti alla realizzazione ex novo di un bene, pur se effettuata nell'ambito di un'ulteriore opera esistente di proprietà di un soggetto di diritto privato, possono essere ammesse a finanziamento, purché detto bene abbia una c.d. "autonomia funzionale" che ne consenta l'iscrizione in bilancio da parte di una entità pubblica; per quanto concerne le progettualità inerenti a interventi di ammodernamento di impianti esistenti, allo stato, di proprietà di un soggetto di diritto privato (pur se nella forma di società in house), si consiglia di inserire, nella sezione</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

“descrizione della proposta” presente in piattaforma, tutte le informazioni utili a dimostrare che detto intervento sia iscrivibile in bilancio da parte di una entità pubblica. Spetterà alla Commissione di cui all’art. 12, la cui insindacabilità di giudizio resta, in ogni caso, ferma e impregiudicata richiedere eventuali ulteriori informazioni o documentazione a dimostrazione e verifica di quanto dichiarato.

Precisato quanto sopra, si specifica che sarà cura dell’Amministrazione definire le modalità operative di rendicontazione delle spese sostenute attraverso appositi atti come disciplinato dall’art. 14 comma 3 degli avvisi. Resta, in ogni caso, ferma la normativa vigente.

Come già riscontrato in riferimento a precedenti quesiti, si rammenta, infine, che i Soggetti Destinatari potranno:

- delegare il gestore incaricato del servizio rifiuti igiene urbana ad agire in nome e per conto alla presentazione delle Proposte, le quali potranno essere anche completamente o parzialmente elaborate dal gestore medesimo;
- avvalersi del gestore incaricato del servizio rifiuti igiene urbana, ai sensi della normativa vigente applicabile, qualora quest’ultimo rivesta natura di amministrazione aggiudicatrice, per l’individuazione del Soggetto Realizzatore dell’Intervento;
- procedere all’individuazione del Soggetto Realizzatore dell’Intervento ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili.

Nel rispetto dalla normativa anzidetta, nonché dei principi generali di imparzialità, buon andamento, massima concorrenza, par condicio e favor participationis, il Soggetto Realizzatore potrebbe anche coincidere con il gestore stesso. Si conferma che, anche in presenza di contributi pubblici per la realizzazione dell’Intervento, la individuazione può aver luogo anche mediante l’affidamento di contratti di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ove si realizzi l’equilibrio economico – finanziario dell’operazione. Resta inteso che unico soggetto responsabile per i finanziamenti nei confronti del Ministero resta il Soggetto Destinatario.

Data ricezione quesito: 2/4/2022	ID risposta - 20220204_E-11C_0002
<p>Quesito</p> <p>1) Soggetto proponente L’EGATO operativo delegherà il Gestore del SII e/o dell’IU a presentare la domanda tramite la piattaforma informatica del MITE a ciò dedicata; verificato che il Soggetto Firmatario è colui che entra in piattaforma con le proprie coordinate SPID e che i suoi dati sono forniti dal sistema in automatico né possono essere modificati, nel caso in cui tale Soggetto Firmatario NON coincida con il Legale Rappresentante del Gestore (Presidente CdA nel nostro caso), deve essere delegato da quest’ultimo a presentare la Domanda? In tal caso (Soggetto Firmatario diverso dal Rappr. Legale), quanti e quali moduli DSAN e atti di delega bisogna allegare in tutto?</p> <p>2) Cronoprogramma procedurale La data di “completamento intervento” da inserire è la data di ultimazione lavori (da relativo Verbale) oppure la data di messa in esercizio delle opere realizzate oppure la data di chiusura intervento intesa come data ultimo pagamento?</p> <p>3) QE Progetto di fattibilità</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per Valle Umbra Servizi Spa l’IVA è una spesa recuperabile, quindi, rientra tra le spese NON ammissibili a finanziamento? Se NON è spesa ammissibile, può essere inserita nella Domanda con valore nullo? • Non trovando una tabella specifica per la voce di spesa “Imprevisti” che è inclusa tra le Somme a Disposizione del QE del Progetto di fattibilità approvato, essa (pari al 5% dell’imp. lavori) è stata ripartita con la stessa % tra tutte le voci di spesa relative ai lavori; è corretto? • Nel “Riepilogo per centro di costo” la colonna del “Totale spese ammissibili” è stata compilata considerando i limiti indicati nell’Allegato 2 dell’Avviso: solo le “Consulenze” (spese tecniche) sono fuori limite ed il relativo importo ammissibile è calcolato come il 4% del costo complessivo del progetto (costo complessivo prog. = totale imponibile in quanto l’iva è considerata spesa NON ammissibile) mentre per tutte le altre voci è stato confermato, quale totale ammissibile, l’imponibile perché rientrante nel limite indicato nell’Allegato 2 dell’Avviso; è corretto? 	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1, nel caso di specie (Gestore delegato e Legale Rappresentante del Gestore che delega a sua volta un soggetto alla compilazione della Proposta), il soggetto che compila la Proposta dovrà compilare la DSAN Legale Rappresentante in qualità di “legale rappresentante delegato” del soggetto proponente. Di seguito nel file della DSAN EGATO inserirà la delega dell’EGATO al Gestore, mentre nello slot allegato “Atto di delega” inserirà la</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

delega ricevuta dal Legale Rappresentante del Gestore. Si invita a tal fine a consultare i materiali del webinar del 19.01.2022, accessibili dal sito del MiTE <https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare>.

In ordine al quesito 2, si ricorda che secondo l'art. 5 comma 5 degli avvisi gli Interventi o gli Interventi Integrati Complessi oggetto delle Proposte dovranno essere ultimati e collaudati entro e non oltre il 30 giugno 2026.

In ordine al quesito 3, si riscontra, per ciascun tema, quanto segue.

Il riconoscimento dell'ammissibilità dell'IVA non avviene in piattaforma, ma sarà cura della Commissione di cui all'art. 12, sulla base delle disposizioni in materia e delle dichiarazioni fornite dal Soggetto destinatario (in linea con le note pubblicate dal MiTE in materia di IVA), definire il contributo concedibile comprensivo d'IVA. Per ulteriori dettagli si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20220202_E-11X_0002.

L'ammissibilità della spesa non è valutabile a priori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta. Per come è posto il quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, all'interno del cronoprogramma di spesa e del quadro economico, spetta al Proponente trovare l'opportuna collocazione delle spese citate tra le categorie di spesa ammissibili, laddove pertinenti. Al fine di permettere alla Commissione di cui sopra una piena comprensione di tali scelte, sarà, poi, opportuno darne evidenza in piattaforma nel contesto della descrizione del quadro economico.

Il quesito non risulta chiaro. Pertanto, si precisa che, come previsto in piattaforma, in sede di compilazione del Cronoprogramma di Spesa è necessario compilare prima tutti i campi "imponibile" e "IVA" per tutte le voci di spesa. Successivamente, si potrà procedere alla compilazione dei campi "costo ammissibile". Tali campi dovranno essere compilati in ottemperanza al disposto dell'Allegato 2 "Spese ammissibili" dell'Avviso; pertanto, l'importo da inserire nella colonna "Totale Ammissibile", ad esempio, per la voce di costo g) "SPESE PER CONSULENZE" non dovrà superare il 4% del valore complessivo del "Totale imponibile".

Data ricezione quesito: 2/16/2022	ID risposta - 20220216_E-11X_0046
<p>Quesito Se possono essere considerati come SOGGETTI ATTUATORI, quindi responsabili della rendicontazione diretta al Ministero, anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> Le società partecipate al 100% pubbliche, affidatarie del servizio di igiene urbana <p>Le società partecipate con quote di maggioranza pubblica, affidatarie del servizio di igiene urbana.</p>	
<p>Risposta Ai sensi dell'art. 1 lett. cc) dell'Avviso il "soggetto attuatore" degli interventi coincide con il Soggetto destinatario, che resta, in ogni caso, unico soggetto responsabile per i finanziamenti nei confronti del Ministero. In tal senso, si risponde negativamente e si conferma quanto riportato in risposta ai quesiti citati dalla richiesta in oggetto.</p>	

Data ricezione quesito: 2/16/2022	ID risposta - 20220216_E-11X_0047
<p>Quesito All'interno del modello di richiesta rimborso IVA si riporta: "Fermi restando i limiti di contributo massimo erogabile per ciascuna Proposta previsti al comma 10 del DM 396/2021, si precisa che il valore dell'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto Proponente, se non da questi recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento, può rientrare fra le spese ammissibili a finanziamento." Alla luce della risposta precedente si intende: qualora il soggetto attuatore fosse un Comune, il contributo massimo erogabile sarebbe 1.000.000 IVA inclusa; in alternativa, se il Soggetto Gestore fosse considerato soggetto attuatore il contributo massimo erogabile sarebbe 1.000.000 IVA esclusa. Si conferma?</p>	
<p>Risposta Con riferimento al quesito posto, si specifica che gli avvisi definiti ai sensi del DM 396/2021, prevedono come unici destinatari diretti soggetti pubblici, come definiti all'art. 4 degli Avvisi "M2C.1.1 I 1.1" Linea d'Intervento A, B, C. Pertanto, le disposizioni IVA riconosciute per detti Avvisi sono rivolte ai soli destinatari pubblici ammessi a finanziamento. Si rinvia, in tal senso, alla definizione di cui all'art. 1 lett. cc) dell'Avviso, secondo la quale, tra l'altro, l'attuatore dell'intervento coincide con il Soggetto destinatario.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

Data ricezione quesito: 2/16/2022	ID risposta - 20220216_E-11X_0048
<p>Quesito</p> <p>Siamo un Comune con una popolazione inferiore ai 60.000 abitanti, facente parte di un EGATO operativo, ha richiesto ed ottenuto la delega da parte dell'EGATO competente.</p> <p>Premesso quanto sopra, poiché con due distinte deliberazioni (una per la linea "A" e l'altra per la linea "B") la G.M. ha stabilito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Approvare il progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. denominato 2) Di candidare il progetto come descritto al punto precedente all'avviso M2C 1.1. I 1.1 linea di intervento emesso dal MITE a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 396 del 28/09/2021. 3) Di dare atto che l'approvazione del presente progetto non comporta impegno di spesa per le motivazioni espresse in premessa. 4) Di delegare il Responsabile del Settore II di procedere alla presentazione dell'istanza di ammissione al finanziamento mediante caricamento sulla piattaforma informatica resa disponibile dal MITE e quant'altro necessario per portare a buon fine il processo, entro i termini stabiliti dal bando e di procedere, qualora ammesso a finanziamento ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e conseguenti. 5) Di approvare lo schema di domanda di accesso al contributo presente sul portale del Mite e compilato dagli uffici competenti allegato al presente atto. 6) Di dare atto che gli elaborati tecnici di cui al presente progetto allegati al presente atto, vengono altresì conservati agli atti del competente servizio del Settore II. 7) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore II. 8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con separata e unanime votazione. <p>Poiché con il punto 3. del superiore deliberato la Giunta Municipale ha delegato lo scrivente, nella qualità di dirigente del Settore II, di procedere, tra l'altro, alla presentazione dell'istanza di ammissione al finanziamento mediante il caricamento sulla piattaforma informatica, con la presente si chiede di chiarire quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Gli allegati previsti (DSAN 1 – STATO OPERATIVO EGATO (.pdf.p7m) * - DSAN 2 - LEGALE RAPPRESENTANTE (.pdf.p7m) * - Carta di identità del legale rappresentante (.pdf.p7m) * - ATTO DI Delega (.pdf.p7m) * - DSAN 3 - PROPOSTA (.pdf.p7m) * - Quadro Economico (.pdf.p7m) *) dovranno essere firmati digitalmente dal dirigente delegato dal legale rappresentante, il quale ha peraltro compilato la domanda accedendo alla piattaforma con il proprio Spid ovvero dal Sindaco nella sua qualità di legale rappresentante? 2) Nel caso in cui gli allegati suddetti possono essere firmati dal dirigente delegato la delega dovrà essere allegata unitamente a quella con cui l'EGATO ha delegato il Comune nella sezione "Atto di delega"? 3) Poiché è possibile inserire per ogni sezione un solo allegato, si chiede se è possibile formare un unico file (.pdf.p7m) che contenga più documenti afferenti la sezione di riferimento. 4) Un intervento candidato alla linea di intervento "B" che prevede la realizzazione di un impianto per il trattamento della frazione organico ed un altro impianto di selezione della frazione secca, entrambi all'interno della stessa area, deve essere considerato un intervento singolo ovvero un intervento integrato complesso? 5) L'area dove si intende realizzare il progetto risulta in larga parte già di proprietà del Comune, per l'altra parte si chiede se è possibile prevedere la procedura di esproprio secondo le previsioni di cui al DPR 327/2001. 	
<p>Risposta</p> <p>Ai quesiti 1 e 2 si risponde affermativamente, rammentando che il soggetto delegato dal legale rappresentante dovrà qualificarsi come "legale rappresentante delegato". Per maggiore ordine in sede di compilazione, la Delega del Legale rappresentante del Comune al soggetto che compila la Proposta va caricata nello slot allegato "Atto di delega" (che si attiva se il soggetto che compila la Proposta si qualifica come "Legale Rappresentante delegato"). Invece, la Delega dell'EGATO al Comune andrà di seguito alla DSAN EGATO nel medesimo file.</p> <p>Al quesito 3 si risponde affermativamente.</p> <p>In ordine al quesito 4 si rinvia alla definizione di Intervento Integrato Complesso di cui all'art. 1, lett. o) dell'Avviso.</p> <p>In ordine al quesito 5, ai fini della presentazione della Proposta è possibile indicare il proprietario privato del bene previsto per l'attuazione dell'intervento medesimo, a condizione che sia dimostrato che detto bene rimanga di proprietà pubblica al termine del periodo di concessione. Si rimanda, altresì, alla risposta con ID risposta: 20211222_11X_0053, quesito n. 8.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

Data ricezione quesito: 2/16/2022	ID risposta - 20220216_E-11X_0049
<p>Quesito Con la presente si chiedono informazioni utili sulle modalità di generazione del CUP e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è attivo un template specifico presso la piattaforma CUPWEB relativo al bando? • se sì, è possibile avere il codice template? • se no, ci sono linee guida specifiche o compilazioni particolari da inserire durante la generazione del CUP? 	
<p>Risposta Gli Avvisi non prevedono disposizioni specifiche in riferimento a quanto richiesto nel quesito.</p>	

Data ricezione quesito: 2/14/2022	ID risposta - 20220214_E-11X_0044
<p>Quesito Dalla compilazione della proposta dal portale MITE il Comune risulta essere un Comune, non capoluogo di provincia, con poco più di 60.000 abitanti. Dal portale ISTAT.it risulta che tale Comune al 31/12/2019 numera una popolazione residente di 59.948 unità. Considerata l'anomalia si chiede di chiarire se, ai fini della presentazione delle Proposte, il Comune- considerato come Comune con più di 60.000 abitanti.</p>	
<p>Risposta La Piattaforma prende in considerazione i dati ISTAT aggiornati al 31/12/2020, come prescritto dagli Avvisi. Occorre fare riferimento a tale dato per stabilire la categoria in cui il Comune rientra.</p>	

Data ricezione quesito: 2/11/2022	ID risposta - 20220211_E-11X_0038
<p>Quesito Qualora la delega del Comune al soggetto gestore e la deliberazione della Giunta con cui sono stati approvati i progetti, costituissero due documenti diversi, in quale delle sezioni dovrebbero essere caricati? Alla deliberazione devono essere allegati anche gli elaborati tecnici?</p>	
<p>Risposta La delega del Comune al Soggetto Gestore deve essere inserita nello slot allegato "Atto di Delega" se a compilare la Proposta è il legale rappresentante del Gestore, o di seguito alla DSAN EGATO, nel medesimo file, se la proposta è materialmente compilata da un soggetto diverso dal legale rappresentante del gestore, su delega di questo. Non è richiesto di allegare la delibera di approvazione dei progetti, né alcun elaborato tecnico.</p>	

Data ricezione quesito: 2/11/2022	ID risposta - 20220211_E-11X_0043
<p>Quesito In caso di gestore delegato alla presentazione della proposta dal Comune, considerando che il soggetto proponente è sempre il Comune in quanto delegante, chiedo conferma degli allegati da inserire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DSAN EGATO firmato dal legale rappresentante del gestore; 2) DSAN LEGALE RAPPRESENTANTE firmato dal legale rappresentante del gestore; 3) DSAN PROPOSTA firmato dal sindaco (IN CASO DI Comune delegante); 4) QUADRO ECONOMICO CON DSAN Iva firmati dal Sindaco; 5) Atto di delega sempre firmato dal sindaco ovviamente; 6) Doc id del sindaco. <p>Il sistema consente il caricamento di file firmati digitalmente da persone diverse (alcuni dal Sindaco, altri dal legale rappresentante del Gestore)? Inoltre, la piattaforma non dà la possibilità di creare più pratiche in corso di compilazione ma credo che soltanto dopo aver inviato la prima proposta si possa procedere all'inserimento di una nuova, posso avere conferma?</p>	
<p>Risposta In merito al primo quesito, si conferma l'elenco indicato degli Allegati da inserire, ad eccezione del punto 6. Nello slot allegato "Carta di identità..." deve infatti essere inserito non il documento di identità del delegante, ma quello del soggetto che materialmente compila la Proposta. In riferimento alla sottoscrizione degli Allegati, si rimanda alla risposta formulata al quesito (domanda 1) avente ID risposta 20220211_E-11X_0042.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

In merito al quesito, si risponde affermativamente, purché ciascun allegato sia firmato da una sola persona e la proposta, generata dal sistema e ricaricata, sia sottoscritta dal soggetto che l'ha compilata.
In merito all'ultimo quesito, si conferma che la Piattaforma permette di generare una sola domanda alla volta per ciascuna linea di intervento.

Data ricezione quesito: 2/9/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0033
<p>Quesito Scrivo per delle informazioni riguardo l'avviso del MITE M2C.1.1 I 1.1 Linea di intervento A, B, C. Come Comune vorremmo inviare diverse proposte progettuali, il nostro EGATO di riferimento non è operativo, per cui siamo soggetti destinatari. Le domande riguardano la compilazione sulla piattaforma PA digitale tramite SPID. Sono stato incaricato dai miei superiori a compilare la domanda sul portale ma non sono il legale rappresentante (che nel nostro caso sarebbe il Sindaco). 1) Per compilare la domanda tramite il mio SPID personale ho bisogno di una delega del Sindaco? 2) Compilando la domanda devo selezionare "Legale Rappresentante del Soggetto proponente" oppure "Legale Rappresentante delegato"?</p>	
<p>Risposta Il soggetto che compila la domanda dovrà compilare la DSAN Legale Rappresentante in qualità di "legale rappresentante delegato" del soggetto destinatario utilizzando a tal fine il proprio SPID personale e allegando l'atto di delega da parte del legale rappresentante (in questo caso, il Sindaco) nella sezione "allegati" della Piattaforma.</p>	

Data ricezione quesito: 2/9/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0034
<p>Quesito Scriviamo la presente in qualità di soggetto Gestore del servizio rifiuti che è stato delegato da parte di un EGATO Operativo. La sottoscrizione degli allegati deve essere fatta dal soggetto proponente quindi nel nostro caso l'EGATO Operativo? L'allegato "DSAN Legale Rappresentante" deve essere firmato dal Gestore e dall'EGATO congiuntamente?</p>	
<p>Risposta Il soggetto che compila la proposta ha titolo a sottoscriverla in ogni sua parte, allegati compresi. Sono ammessi anche allegati sottoscritti dal Legale Rappresentante del Soggetto Proponente. Ogni allegato può essere sottoscritto da un solo soggetto. La Proposta scaricata dal sistema e ricaricata per inoltrarla deve essere sottoscritta dal soggetto che l'ha compilata. In caso di delega al Gestore, il soggetto che compila la domanda dovrà compilare e sottoscrivere la DSAN Legale Rappresentante in qualità di legale rappresentante delegato del soggetto destinatario utilizzando a tal fine il proprio SPID personale e allegando l'atto di delega nella sezione "allegati" della Piattaforma.</p>	

Data ricezione quesito: 2/9/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0035
<p>Quesito Il Comune vorrebbe realizzare un nuovo centro di raccolta ma leggendo il bando non sembra che questa tipologia di intervento sia ammissibile. Confermate che non è ammissibile oppure si può accedere al finanziamento con questo tipo di opera?</p>	
<p>Risposta Ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'individuazione dell'intervento da presentare nell'ambito del presente Avviso, e tenuto conto dei vincoli e delle prescrizioni di cui all'Avviso medesimo, per come formulato il quesito, si risponde affermativamente presumendo che la proposta possa rientrare nelle finalità di cui all'Avviso 1.1 Linea d'Intervento A, ovvero sia in grado di concorrere al miglioramento e alla meccanizzazione, anche digitale, della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. In ogni caso, spetterà alla Commissione di cui all'art. 12 l'insindacabile giudizio in merito all'ammissibilità e valutazione della Proposta.</p>	

Data ricezione quesito: 2/9/2022	ID risposta - 20220209_E-11X_0037
----------------------------------	-----------------------------------

M2C1.1 Linea di intervento C

<p>Quesito In caso di presenza di EGATO operativa che ha delegato il Comune a rappresentarlo la domanda può essere compilata a nome del Comune? L'IBAN in caso di risposta affermativa è quello del Comune? L'Art.4, comma 4 lett b) recita che sebbene vi sia un EGATO Operativo, detto Comune è stato espressamente delegato da tale EGATO operativo a presentare la Proposta. Pare individuare il Comune in questo caso (poiché in possesso di delega da parte dell'EGATO operativa) come soggetto proponente, è corretta l'interpretazione?</p>
<p>Risposta In ordine al quesito 1 si risponde negativamente, la domanda va presentata a nome dell'Egato e il Comune funge da "legale rappresentante delegato". In ordine al quesito 2 si risponde negativamente, l'IBAN è quello dell'EGATO nonché Soggetto proponente. In ordine al quesito 3, il Soggetto proponente resta l'EGATO. Resta, in ogni caso, fermo quanto disposto dall'art. 4, comma 4, lett. b) dell'Avviso.</p>

Data ricezione quesito: 2/9/2022	ID risposta - 20220209_E-11C_0006
<p>Quesito In caso di soggetto delegato dal rappresentante legale dell'ente, ovvero in caso di dirigente delegato dal sindaco, alla presentazione della proposta di progetto, il soggetto che firma tutti gli atti (DSAN, scheda di progetto ecc.) è quindi il soggetto delegato?</p>	
<p>Risposta Il soggetto delegato alla compilazione della proposta è titolato a sottoscriverla in ogni sua parte. Sono accettabili anche allegati sottoscritti dal delegante, purchè ciascun allegato sia sottoscritto da un solo soggetto. La Proposta scaricata dal sistema deve essere sottoscritta e ricaricata dal soggetto che l'ha compilata, in questo caso il delegato.</p>	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0015
<p>Quesito Devo compilare per conto di 3 comuni facenti parte di una più ampia unione dei comuni una domanda per il bando all'oggetto. Le criticità che ho rilevato compilando la domanda alle quali vorrei delle risposte: 1) La domanda la compila un responsabile dell'ente delegato dal presidente dell'unione dei comuni, basta allegare una delega rilasciata? 2) Quando inserisco il codice fiscale dell'ente/Unione comuni mi dice soggetto non autorizzato, come mai? 3) La domanda la compila L'unione per 3 comuni è necessario per forza avere un capofila?</p>	
<p>Risposta In ordine al quesito 1 si risponde affermativamente. Il soggetto che compila la Proposta dovrà qualificarsi come "legale rappresentante delegato" ed allegare l'atto di delega nello slot allegato "atto di delega". In ordine al quesito 2, per come progettata, la piattaforma richiede obbligatoriamente l'indicazione di un Comune Capofila. Pertanto, ancorché non pertinente nel caso di specie, sarà necessario indicare come Capofila, esclusivamente e assolutamente pro-forma, un Comune fra quelli interessati all'intervento e che compongono l'Unione di Comuni. Si tratterà di una indicazione meramente formale utile a procedere alla compilazione della proposta.</p>	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0016
<p>Quesito Relativamente alla LINEA A inv.1.1, in caso un EGATO operativo deleghi il proprio gestore a presentare istanza si chiede se, a parte la delega al legale rappresentante dell'Ente gestore, firmata ovviamente dal Presidente dell'Ente d'Ambito, gli altri allegati incluse le DSAN possano essere firmate dal delegato. Ci si riferisce quindi al Quadro economico ed alla proposta.</p>	
<p>Risposta:</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

Il soggetto delegato alla compilazione della proposta è titolato a sottoscriverla in ogni sua parte. La Delega dovrà naturalmente essere sottoscritta dal Delegante.

Data ricezione quesito: 2/7/2022	ID risposta - 20220207_E-XX_0002
Quesito Un'ulteriore informazione, il bando in oggetto è compatibile con il credito imposta per beni strumentali 4.0?	
Risposta: In ordine al quesito, si rinvia alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 33/2021 reperibile al seguente link : https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0359.html	

Data ricezione quesito: 2/11/2022	ID risposta - 20220211_E-11X_0042
Quesito Qualora il Comune avesse delegato il soggetto gestore del servizio di igiene urbana: <ul style="list-style-type: none"> • In fase di accesso al portale nella sezione "tipologia firmatario" dovrà essere inserito il soggetto legale rappresentante DELEGATO, quindi gli allegati (DSAN EGATO, DSAN Legale Rappresentante, DSAN proposta, Quadro Economico, ATTO di delega) dovranno comunque essere a firma del legale rappresentante del soggetto proponente (Sindaco)? • Nell'allegato "ATTO di delega" dovranno essere inserite: deliberazione di delega da Comune a soggetto gestore, deliberazione di approvazione delle proposte, delega del legale rappresentante del soggetto gestore ad un altro legale rappresentante (Ad esempio se l'AD del soggetto gestore delega il DG oppure il Vice DG)? • Il modello di richiesta di rimborso IVA dovrà essere inserito all'interno del pdf del Quadro Economico? • L'importo del totale ammissibile dovrà essere sempre minore o uguale al totale imponibile, pur rispettando i vincoli dei massimali delle singole categorie di costo? • Gli elaborati tecnici di progetto relativi alle proposte dovranno essere allegati in qualche sede? Se si risponde affermativamente, in quale? Considerato che il limite massimo degli allegati è 5 MB 	
Risposta In merito al primo quesito, nella specifica fattispecie (delega da parte del Comune al Gestore del servizio) è previsto che gli Allegati siano sottoscritti dal Legale Rappresentante Delegato. Sono, tuttavia, accettabili anche gli Allegati sottoscritti dal Legale Rappresentante del soggetto delegante. In merito al secondo quesito, l'Allegato "Atto di Delega" contiene la delega del Legale Rappresentante al soggetto delegato. In merito al terzo quesito, si risponde affermativamente. In merito al quarto quesito, si rinvia alla risposta formulata al quesito con ID domanda 20220202_E-11X_0002. In merito al quinto quesito, si risponde negativamente. Per ulteriori informazioni riguardanti gli Allegati, si rinvia al materiale relativo al webinar del 19 gennaio 2022, disponibile sulla pagina web del MiTE dedicata ai Decreti Economia Circolare.	

Data ricezione quesito: 2/9/2022	ID risposta - 20220209_E-XX_0005
Quesito Nel punto 4 dove si parla delle Caratteristiche della proposta confrontandomi con i progettisti non capiamo come compilare la tabella laddove parla di "Categoria di attività nell'intervento/intervento integrato complesso": cosa occorre indicare nello specifico nella tabella di cui al punto 4 ovvero come occorre compilarla? Laddove, inoltre, si parla del valore "Valore ΔRD (%)" mi potreste dare indicazioni su come compilare il relativo punto? Non so di preciso dove posso reperire i relativi dati per la compilazione.	
Risposta In ordine al primo quesito, si specifica che in Piattaforma non è prevista la compilazione di una tabella, ma la mera selezione di opzioni da appositi menu a tendina predisposti per le attività presenti e l'attività prevalente. In "Attività presenti" è necessario indicare la/le categoria/e di attività tra "Lavori", "Servizi" e "Forniture" (per le cui definizioni	

M2C1.1 Linea di intervento C

si rimanda al Dlgs 50/2016); in "Attività prevalente" dovrà essere indicata, invece, l'attività prevalente tra quelle indicate in "Attività presenti".

In ordine al secondo quesito, si consiglia di verificare le fonti ufficiali del territorio di riferimento (es.: uffici regionali o degli enti d'ambito), i documenti di pianificazione (Piano regionale di gestione rifiuti, piano d'ambito) o fonti ufficiali di rilevanza nazionale (CONAI, ISPRA, ecc.).

Data ricezione quesito: 2/9/2022	ID risposta - 20220209_E-11X_0036
Quesito <p>Nella FAQ recante ID risposta 20211126_11X_0051, quesito n. 7, con cui si provvedeva a richiedere chiarimenti in merito alla "proprietà pubblica" di beni mobili e immobili di cui all'art. 4, comma 10, degli Avvisi PNRR, in capo alle società in-house providing del soggetto destinatario, è stato precisato che le suddette società sono un soggetto di diritto privato e che, pertanto, la proprietà di detti beni in capo a tali soggetti non può qualificarsi come proprietà pubblica.</p> <p>Dal momento che il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in alcune regioni è caratterizzato dalla presenza di numerosi impianti di proprietà di società in-house providing agli EGATO funzionali al sistema, si segnala che tale risposta rischia di produrre l'effetto di non consentire la presentazione della maggior parte delle domande relative all'ammodernamento di impianti, con particolare riferimento a quelli ricadenti nelle linee di intervento B e C degli Avvisi, pregiudicando la possibilità di accedere alle risorse PNRR da parte degli enti di tali regioni.</p> <p>Ciò premesso, le si chiede di valutare indicazioni alternative che consentano di ammodernare l'impiantistica garantendo nel contempo il vincolo della proprietà pubblica di tali impianti.</p>	
Risposta <p>Ferma restando la previsione in base alla quale "I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica", si precisa quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. si conferma che le progettualità inerenti alla realizzazione ex novo di un bene, pur se effettuata nell'ambito di un'ulteriore opera esistente di proprietà di un soggetto di diritto privato, possono essere ammesse a finanziamento, purché detto bene abbia una c.d. "autonomia funzionale" che ne consenta l'iscrizione in bilancio da parte di una entità pubblica; 2. per quanto concerne le progettualità inerenti a interventi di ammodernamento di impianti esistenti, allo stato, di proprietà di un soggetto di diritto privato (pur se nella forma di società in house), si consiglia di inserire, nella sezione "descrizione della proposta" presente in piattaforma, tutte le informazioni utili a dimostrare che detto intervento sia iscrivibile in bilancio da parte di una entità pubblica. Spetterà alla Commissione di cui all'art. 12, la cui insindacabilità di giudizio resta, in ogni caso, ferma e impregiudicata richiedere eventuali ulteriori informazioni o documentazione a dimostrazione e verifica di quanto dichiarato. 	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0017
Quesito <p>Riguardo l'inserimento del DSAN1 va allegato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Documento di identità, ovvero quello del delegante (ATO)? 2) Copia di atto di affidamento, ovvero è l'affidamento che a suo tempo l'ATO ha fatto al gestore delegato? 3) Copia atto di delega, ovvero è la delega con cui ATO ha delegato il soggetto proponente a presentare progetti? Deve essere procura notarile o è sufficiente delega in carta semplice? 	
Risposta <p>Alla DSAN 1 bisogna allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.mm.ii) del soggetto che sottoscrive la DSAN (Soggetto Destinatario oppure Delegato); • Copia dell'atto di affidamento del servizio oggetto dell'Avviso medesimo (rispondendo affermativamente a quanto richiesto al punto 2 del quesito); • Delega con cui l'EGATO conferisce mandato al gestore (o al comune in base al caso) a predisporre per suo nome e conto la proposta. Si precisa che la delega è in forma libera. 	

M2C1.1 Linea di intervento C

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0018
Quesito DSAN2 (legale rappresentante): vanno inseriti i dati del legale rappresentante del delegante (ATO) o del delegato? Sembra che ripeta i contenuti di DSAN1. Ad esempio, ripete la richiesta nuovamente l'atto di delega. Che significa?	
Risposta La DSAN Legale rappresentante è una dichiarazione che qualifica il soggetto che presenta la Proposta. Nel caso in cui l'EGATO operativo deleghi un Comune o un Gestore, il soggetto che compilerà la Proposta dovrà qualificarsi come "Legale Rappresentante Delegato". L'atto di delega deve essere allegato ogni volta che è richiesto. L'apparente duplicazione dipende dal fatto che la DSAN Legale Rappresentante è un format valido anche per EGATO Operativi, Comuni e Aggregazioni di Comuni: i rispettivi Legali Rappresentanti di questi possibili soggetti proponenti hanno facoltà di delegare un soggetto terzo (ad esempio, un funzionario/dipendente/professionista) alla compilazione della Proposta.	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0019
Quesito DSAN3 (proposta): quale documento si deve allegare? È la relazione illustrativa del progetto? Viene preparato un format dal MITE?	
Risposta Il fac-simile "DSAN Proposta" è disponibile al punto 4 della pagina web di cui al seguente link: https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare .	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0020
Quesito DSAN EGATO: in caso di delega va compilato sia dall'EGATO per i servizi affidati, sia dal soggetto gestore per la delega? e dovendo essere un file unico firmato digitalmente come bisogna procedere?	
Risposta In caso di delega la "DSAN EGATO" deve essere sottoscritta dal soggetto delegato alla compilazione della Proposta.	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0021
Quesito In caso di delega dall'EGATO al soggetto gestore, la domanda finale che viene generata da chi va firmata? In caso di delega dal comune al soggetto gestore il DSAN proposta da chi va compilato?	
Risposta Il documento finale generato dalla Piattaforma è sottoscritto dal soggetto delegato alla presentazione della Proposta. Come riportato nel format di DSAN Proposta, tale allegato può essere sottoscritto: <ul style="list-style-type: none"> • Dall'organo titolare del potere di impegnare l'Amministrazione, oppure • Dal soggetto che compila la domanda (che è legale rappresentante delegato), oppure ancora • Dal legale rappresentante del soggetto delegante. 	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0022
Quesito Il Legale Rappresentante dell'EGATO chi delega: <ul style="list-style-type: none"> • Il Gestore affidatario del servizio (dunque un'azienda)? • Il Legale Rappresentante del Gestore affidatario del servizio (dunque una Persona Fisica)? 	
Risposta Non esistono obblighi al riguardo. È possibile procedere in entrambe le modalità di cui al quesito.	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0023
Quesito	

M2C1.1 Linea di intervento C

<p>Nel caso di EGATO OPERATIVO per cui presenta la Proposta il Legale Rappresentante Gestore affidatario del servizio (proposta presentata con suo SPID PERSONALE):</p> <p>a) Chi sottoscrive il modulo “DSAN 1 – STATO OPERATIVO EGATO”?</p> <p>b) Quale opzione, tra quelle proposte nel modulo fac-simile presente on-line, va scelta?</p> <p>c) Il documento di identità di chi va allegato? (del Leg. Rapp. dell’EGATO, o del Legale Rappresentante Gestore affidatario del servizio, che materialmente invia la Proposta, tramite suo SPID personale?) e da chi firmato digitalmente?</p>
<p>Risposta</p> <p>In riferimento al quesito a), nel caso di specie la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal Legale Rappresentante del Gestore affidatario del servizio delegato, che si qualificherà come tale.</p> <p>In ordine al quesito b), nel caso di specie (EGATO Operativo delega Gestore) il soggetto che compila la proposta dovrà quindi indicare:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Che, sebbene nella Regione/Provincia Autonoma _____ vi sia un EGATO Operativo, il/la sottoscritto/a è stato/a espressamente delegato/a dal proprio EGATO Operativo a presentare la Proposta, o le Proposte, nei limiti di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 dell’Avviso, in qualità di</p> <p><input type="checkbox"/> Comune di _____ appartenente all’ATO _____</p> <p><input type="checkbox"/> Forma Associativa (specificare Forma Associativa _____) fra i Comuni di: _____ appartenenti all’ATO _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Gestore affidatario del</p> <p><input type="checkbox"/> servizio rifiuti igiene urbana</p> <p>Oppure, esclusivamente ai fini dell’AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento C</p> <p><input type="checkbox"/> servizio idrico integrato</p> <p>nell’ATO _____, nell’ambito del quale serve i seguenti Comuni _____.</p> <p>indicando il servizio del quale è affidatario.</p> <p>In ordine al quesito c), va inserita la carta d’identità (o altro documento di identità legalmente riconosciuto) di chi firma la proposta, che firmerà anche la copia del documento di identità.</p>

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0024
<p>Quesito</p> <p>Nel caso di EGATO OPERATIVO per cui presenta la Proposta il Legale Rappresentante Gestore affidatario del servizio (proposta presentata con suo SPID PERSONALE):</p> <p>a) Chi sottoscrive il modulo “DSAN 2 - LEGALE RAPPRESENTANTE”?</p> <p>b) Il documento di identità di chi va allegato? (del Leg. Rapp. dell’EGATO, o del Legale Rappresentante Gestore affidatario del servizio, che materialmente invia la Proposta, tramite suo SPID personale?) e da chi firmato digitalmente?</p> <p>c) L’atto di nomina a legale rappresentante, si intende dell’EGATO OPERATIVO?</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito a) la DSAN è sempre sottoscritta dal soggetto che materialmente compila la Proposta, che a seconda della propria qualifica si indicherà come Legale Rappresentante o Legale Rappresentante Delegato.</p> <p>In ordine al quesito b) si precisa che deve essere allegato il documento di chi compila e firma la proposta, che firmerà anche la copia del documento di identità.</p> <p>In ordine al quesito c), per il caso di specie, si risponde affermativamente.</p>	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0025
<p>Quesito</p> <p>Nel caso di EGATO OPERATIVO per cui presenta la Proposta il Legale Rappresentante Gestore affidatario del servizio (proposta presentata con suo SPID PERSONALE):</p> <p>Chi sottoscrive il modulo “DSAN 3 - PROPOSTA”?</p>	
<p>Risposta</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

Come riportato nel format di DSAN Proposta, tale allegato può essere sottoscritto dall'organo titolare del potere di impegnare l'Amministrazione, dal soggetto che compila la domanda (che è legale rappresentante delegato), o dal legale rappresentante del soggetto delegante.

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0026
Quesito Nel caso di EGATO OPERATIVO per cui presenta la Proposta il Legale Rappresentante Gestore affidatario del servizio (proposta presentata con suo SPID PERSONALE): Chi firma digitalmente la Domanda prima dell'invio conclusivo?	
Risposta La Proposta è sempre sottoscritta dal soggetto che l'ha materialmente compilata.	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11C_0005
Quesito In merito alla linea C Investimento 1.1. in caso di delega da EGATO a soggetto gestore, il DSAN proposta da chi va compilato?	
Risposta Come riportato nel format di DSAN Proposta, tale allegato può essere sottoscritto: <ul style="list-style-type: none"> • Dall'organo titolare del potere di impegnare l'Amministrazione, oppure • Dal soggetto che compila la domanda (che è legale rappresentante delegato), oppure ancora • Dal legale rappresentante del soggetto delegante. 	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0027
Quesito L'articolo 4, co. 9, dell'Avviso prevede che i Soggetti Destinatari delle risorse debbano individuare i Soggetti Realizzatori ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, cioè ricorrendo a procedure di evidenza pubblica. È stato poi previsto che le risorse di cui all'Avviso potranno finanziare anche interventi precedenti all'Avviso medesimo, purché successivi al 1° febbraio 2020, e dunque interventi già avviati a cura dei gestori del servizio di igiene urbana, i quali potranno inserire le relative spese nel sistema di rendicontazione. Poiché il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non è sempre e comunque applicabile, dovendosi di volta in volta verificare se, dal punto di vista soggettivo e/o oggettivo, si ricada o meno nel suo campo di applicazione oppure se la sua applicazione sia obbligatoria in forza di altra legge o provvedimento, si chiede di conoscere la possibilità di inserire nel sistema di rendicontazione anche le spese, relative ad interventi finanziabili dall'Avviso in quanto avviati successivamente al 1° febbraio 2020, sostenute a seguito di procedure estranee alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 perché il gestore del servizio di igiene urbana era espressamente escluso dal relativo campo di applicazione. L'articolo 4, comma 9, dell'Avviso non consente di risolvere il quesito perché si riferisce solo a nuovi interventi e non contempla il caso di interventi già avviati e dunque precedenti alla disciplina del PNRR per i quali il gestore del servizio di igiene urbana non abbia selezionato i propri fornitori (che ora assumerebbero il ruolo di Soggetti Realizzatori) mediante procedure di evidenza pubblica perché estraneo, sul piano soggettivo e/o oggettivo, al campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	
Risposta Si ribadisce che il soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) è individuato dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa euro unitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0028
Quesito	

M2C1.1 Linea di intervento C

Nel caso di EGATO non operativo è possibile utilizzare la stessa società consortile come forma associativa tra i comuni? ovviamente prevedendo all'interno della stessa associazione la presenza di un comune capofila e allegando le deleghe dei comuni associati?

Risposta

Se l'EGATO non operativo è costituito secondo una delle forme associative di cui al Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le caratteristiche di cui all'art. 1, lett. h) dell'Avviso, può rientrare tra i soggetti destinatari in quanto, appunto, forma associativa tra comuni. Trova, tra l'altro, applicazione, in tal caso, l'art. 4, comma 2 e comma 5, dell'Avviso.

Resta inteso che, da come è formulato il quesito, la società consortile non sembrerebbe ricadere tra le forme associative di cui alla citata normativa che include, invece: convenzioni (art. 30 TUEL), consorzi (art. 31 TUEL), Unioni di comuni (art. 32 TUEL), esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni (art. 33 TUEL). accordi di programma (art. 34 TUEL).

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0029
Quesito	
Tra le voci di costo non sono contemplati gli oneri per la sicurezza e le spese relative alla progettazione in caso vengano aggiunte queste spese queste verranno poi riconosciute? preciso in caso di appalto integrato su progetto di fattibilità tecnica ed economica.	
Risposta	
In ordine al quesito posto, si precisa che l'ammissibilità della spesa non è valutabile apriori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta. Per come è posto il quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, le spese per il coordinamento della sicurezza e la progettazione potrebbero essere assimilabili alla voce "Spese per consulenza" di cui alla lettera g) delle Spese ammissibili, dell'elenco di cui all'Allegato 2 dell'Avviso. Gli oneri per la sicurezza, che attengono ai lavori, potrebbero rientrare sia nella lettera b) "Opere murarie e assimilate", sia nella lettera c) "Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/Intervento".	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0030
Quesito	
Spese ammissibili - B: opere murarie - "max 30% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili" - Si riferisce alla "somma delle spese ammissibili"?	
Risposta	
Si ribadisce quanto riportato alla lett. b) dell'elenco di spese ammissibili di cui all'Allegato 2: il limite del 30 per cento è riferito all'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascuna Proposta.	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0031
Quesito	
"In quale dei seguenti sette capitoli di spesa nel Cronoprogramma di spesa:	
<ul style="list-style-type: none"> • A) Suolo impianto/intervento • B) Opere murarie e assimilate • C) Infrastrutture necessarie al funzionamento dell'impianto /intervento • D) Macchinari, impianti e attrezzature • E) Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non Brevettate • F) Spese per funzioni tecniche • G) Spese per consulenze 	
Si possono allocare le spese del Quadro economico relative agli imprevisti e agli accantonamenti di cui all'art. 113, cc. 3 e 4 D. Lgs. 50/2016?	
Risposta	
In ordine al quesito posto, si precisa che l'ammissibilità della spesa non è valutabile apriori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta. Per come è posto il quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione	

M2C1.1 Linea di intervento C

e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso le spese oggetto del quesito si possono allocare, alla lettera f) Spese per funzioni tecniche delle Spese ammissibili dell'Allegato 2 dell'Avviso.

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0032
Quesito	
<p>Gli importi relativi alla realizzazione delle serre (intendendo con questo solo la parte in acciaio e vetro) possono essere considerate attrezzature, e quindi ricadere nella voce "D) Macchinari, impianti e attrezzature" del Cronoprogramma di spesa, oppure viceversa debbano essere considerate assimilabili ad opere murarie e quindi ricadere nella voce "B) Opere murarie e assimilate". La distinzione di cui chiediamo chiarimento è tra l'opera civile relativa alla platea (inclusi i relativi setti di separazione/appoggio) e la struttura metallica/vetro della serra?</p>	
Risposta	
<p>In ordine al quesito posto, si precisa che l'ammissibilità della spesa non è valutabile apriori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta. Per come è posto il quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, le spese riferite ad elementi strutturali si possono allocare sotto la voce B) Opere murarie e assimilate.</p>	

Data ricezione quesito: 2/7/2022	ID risposta - 20220207_E-11C_0003
Quesito	
<p>Noi siamo il gestore del Servizio Idrico Integrato. Il nostro Amministratore Delegato è stato delegato in qualità di Legale Rappresentante. All'interno della nostra Società possono essere altresì delegati con subdelega del nostro AD altre persone? Se sì, saranno i subdelegati i firmatari degli allegati e delle domande? Possono essere quindi più di 1 i subdelegati?</p>	
Risposta	
<p>Ciascuna Proposta è compilata da un solo soggetto. Ciò fermo restando, nel caso in cui il Gestore sia delegato alla presentazione di più Proposte il suo Legale Rappresentante è libero di delegare quanti soggetti ritiene opportuno alla compilazione delle Proposte, purché ciascuna di esse sia compilata da un solo soggetto. Il soggetto delegato alla compilazione della Proposta, che si qualificherà come legale rappresentante delegato, può sottoscriverla in ogni sua parte. Si ricorda che, nel caso di specie (Gestore delegato e Legale Rappresentante del Gestore che delega a sua volta un soggetto alla compilazione della Proposta), il soggetto che compila la Proposta dovrà compilare la DSAN Legale Rappresentante in qualità di "legale rappresentante delegato" del soggetto proponente. Di seguito nel file della DSAN EGATO inserirà la delega dell'EGATO al Gestore, mentre nello slot allegato "Atto di delega" inserirà la delega ricevuta dal Legale Rappresentante del Gestore. Si invita a tal fine a consultare i materiali del webinar del 19.01.2022, accessibili dal sito del MiTE https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare.</p>	

Data ricezione quesito: 2/7/2022	ID risposta - 20220207_E-11X_0013
Quesito	
<p>In presenza di EGATO operativo che consente, tramite delega, al gestore del servizio di raccolta rifiuti di presentare le proposte relative al territorio di riferimento del gestore;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Il gestore del servizio di raccolta identifica e delega un suo dipendente per il caricamento, questo viene inserito come legale rappresentante delegato? 2) La persona identificata che entra con il proprio SPID è lei a firmare digitalmente gli allegati da caricare in piattaforma o il legale rappresentante della società? 3) La proposta finale che deve essere scaricata, firmata e ricaricata deve essere firmata dalla persona identificata per il caricamento o dal legale rappresentante? 	
Risposta	
<p>In ordine ai quesiti 1 e 2, si risponde affermativamente. In ordine al quesito 3, si precisa che la proposta finale che deve essere scaricata, firmata e, quindi, ricaricata dovrà essere firmata dalla persona identificata per il caricamento.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

Data ricezione quesito: 2/7/2022	ID risposta - 20220207_E-11C_0004
<p>Quesito Dal momento che chi accede con SPID viene identificato con il ruolo di soggetto firmatario, nel caso in cui l'Amministratore Delegato di un EGATO, delegasse all'invio della proposta il Soggetto Gestore del Servizio, può l'Amministratore Delegato del Gestore, unico avente potere di firma, delegare a sua volta un funzionario alla firma digitale dei documenti e alla compilazione dei dati sulla Piattaforma? Se sì, deve essere inserito qualche riferimento di tale seconda delega all'interno degli allegati? O il funzionario può essere solo delegato alla compilazione della proposta sulla piattaforma, senza che possa anche apporvi la firma? In questo caso vi sarebbe una difformità tra soggetto firmatario indicato in piattaforma e soggetto che appone la firma digitale, rappresenta un vizio di forma che impedisce di esaminare la proposta?</p>	
<p>Risposta Al quesito si risponde affermativamente. Il soggetto che compila la domanda dovrà compilare la DSAN Legale Rappresentante in qualità di legale rappresentante delegato del soggetto destinatario utilizzando a tal fine il proprio SPID personale e allegando l'atto di delega nella sezione "allegati" della Piattaforma. La delega dell'EGATO al Gestore si allegnerà invece, come indicato nei materiali del webinar del 19.01.2022, di seguito nel file della DSAN EGATO.</p>	

Data ricezione quesito: 2/7/2022	ID risposta - 20220207_E-11X_0014
<p>Quesito Si chiede se possano rientrare i lavori di predisposizione per la successiva installazione di isole ecologiche seminterrate. Gli interventi consisterebbero nell'esecuzione dello scavo in posizione e quota idonee e nella realizzazione di un basamento in cemento armato sul quale verranno posate le vasche di raccolta dei rifiuti, acquistate e fornite dall'azienda a cui il Comune ha affidato la gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana.</p>	
<p>Risposta Con riferimento al quesito proposto, si precisa che l'ammissibilità della spesa non è valutabile apriori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta. Per come è posto il quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, si risponde affermativamente.</p>	

Data ricezione quesito: 2/6/2022	ID risposta - 20220206_E-11X_0011
<p>Quesito In merito all'avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A e B, si chiede se sia possibile inserire la spesa prevista per l'assunzione di personale tecnico con qualifica non dirigenziale per attuare lo specifico intervento e quindi attuare i progetti del PNRR, secondo quanto previsto dal DL. reclutamento 80/2021. In caso affermativo se vi sono delle tabelle relative ai vari importi da poter inserire.</p>	
<p>Risposta Con riferimento al quesito proposto, si precisa che l'ammissibilità della spesa non è valutabile apriori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta. Per come è posto il quesito, nei limiti di ammissibilità come previsti all'Allegato n.2 dell'Avviso, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, in astratto, si risponde affermativamente.</p>	

Data ricezione quesito: 2/6/2022	ID risposta - 20220206_E-11X_0012
<p>Quesito Il quesito che pongo è il seguente: il Gestore (specificamente delegato dall'Egato) deve caricare la proposta sulla piattaforma in persona del proprio rappresentante legale pro tempore (e quindi utilizzando solo lo SPID del legale rappresentante)? Oppure il legale rappresentante dell'ente delegato può a sua volta delegare propri dipendenti (che entreranno con il proprio SPID).</p>	
<p>Risposta Nel caso in cui l'EGATO deleghi il Gestore alla compilazione della Proposta, questa potrà essere compilata:</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

- dal legale rappresentante del gestore: in questo caso, il Legale Rappresentante del Gestore si qualificherà come "legale rappresentante delegato" e allegherà nello slot allegato "Atto di Delega" la delega ricevuta dall'EGATO;
- da un soggetto delegato dal legale rappresentante del Gestore. In questo caso, il soggetto che compila la Proposta dovrà compilare la DSAN Legale Rappresentante in qualità di "legale rappresentante delegato" del soggetto proponente. Di seguito nel file della DSAN EGATO inserirà la delega dell'EGATO al Gestore, mentre nello slot allegato "Atto di delega" inserirà la delega ricevuta dal Legale Rappresentante del Gestore. Si invita a tal fine a consultare i materiali del webinar del 19.01.2022, accessibili dal sito del MITE <https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare>.
Ciascuna Proposta è compilata da un solo soggetto. Nel caso in cui il Gestore sia delegato alla presentazione di più Proposte, il suo Legale Rappresentante è libero di delegare quanti soggetti ritiene opportuno alla compilazione delle Proposte stesse, purchè ciascuna di esse sia compilata da un solo soggetto.

Data ricezione quesito: 2/4/2022	ID risposta - 20220204_E-11X_0052
<p>Quesito Premesso che l'EGATO della provincia non è operativo e che le relative funzioni in materia impiantistica sono esercitate dalla scrivente a mezzo della società provinciale; Considerato che fra i soggetti destinatari, ex art. 4 dei bandi di cui all'oggetto, non figura la Provincia, bensì soltanto, in mancanza di EGATO operativi, i comuni, in forma singola o associata e che questi ultimi non sono in grado di intervenire se non in minima parte sulla materia impiantistica, causa assenza di qualsivoglia esperienza in materia; Si chiede se non fosse possibile consentire alla Provincia di sostituirsi all'EGATO non operativo nella presentazione di progetti per i sopradetti Bandi, al fine di scongiurare il rischio di grave penalizzazione dell'intero territorio provinciale.</p>	
<p>Risposta Al quesito si risponde negativamente.</p>	

Data ricezione quesito: 2/4/2022	ID risposta - 20220204_E-11X_0008
<p>Quesito In una simulazione di caricamento documentazione, in una delle tabelle cronoprogramma, che inserisco, abbiamo caricato: Totale Imponibile = € 100,00 Totale IVA = € 22,00 Totale = € 122,00 Quando metto in Totale Ammissibile € 122,00 mi dà l'errore Se alla voce Totale Ammissibile carico € 100,00 prende il valore senza dare errore In considerazione del fatto che il comune è soggetto all'IVA, come mai accade questo sul SW?</p>	
<p>Risposta Con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20220202_E-11X_0002.</p>	

Data ricezione quesito: 2/4/2022	ID risposta - 20220204_E-11X_0009
<p>Quesito Con riferimento a quanto in oggetto, la scrivente Amministrazione ha ricevuto numerose segnalazioni dai soggetti responsabili delle Comunità di Valle, forma associativa fra Comuni trentini prevista dalla L. P. 16/06/2006 n.3, in merito a difficoltà riscontrate nella compilazione delle domande relative alla misura M2C1 investimento 1.1 relativo ai "rifiuti". In modo particolare la piattaforma PA digitale nella sezione soggetto proponente, sottosezione forma associativa, consente di inserire la dicitura libera "Comunità di Valle ex L.P 16 giugno 2006 n 3". Lo step successivo prevede peraltro di indicare i Comuni appartenenti alla forma associativa e per poter proseguire ulteriormente si deve necessariamente indicare il Comune capofila non avendo possibilità di inserire come ente capofila la Comunità di Valle stessa in quanto il sistema ha pre-caricato solo i Comuni censiti.</p>	
<p>Risposta</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

Per come progettata, la piattaforma richiede obbligatoriamente l'indicazione di un Comune Capofila. Pertanto, ancorché non pertinente nel caso di specie, sarà necessario indicare come Capofila, esclusivamente e assolutamente pro-forma, un Comune fra quelli che compongono la Comunità di Valle. Si tratterà di una indicazione meramente formale utile a procedere alla compilazione della proposta.

Data ricezione quesito: 2/4/2022	ID risposta - 20220204_E-11X_0010
<p>Quesito</p> <p>Si chiede di sapere se sono ammissibili a finanziamento, ed in che misura, le spese afferenti al progetto di forniture, alla direzione dell'esecuzione del contratto a all'assistenza alla rendicontazione della spesa. Ciò in considerazione del fatto che questo Ente, attesa la grave carenza di personale in cui versa, deve far ricorso per lo svolgimento delle suddette attività tecnico-amministrative a professionalità esterne all'Ente stesso, pena l'impossibilità di poter proporre la propria candidatura per interventi rientranti nelle linee A e B</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito, quale che sia la forma contrattuale del personale impiegato, occorrerà far riferimento alle voci di spesa Ammissibili e Non Ammissibili di cui all'Allegato 2 degli Avvisi. Tra l'altro, si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese per funzioni tecniche per il personale dedicato alle attività di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sono finanziabili fino ad un massimo del 2% dell'importo complessivo della Proposta (inteso come la somma delle spese ammissibili); - le spese per consulenze (che si riferiscano alle voci di cui al punto g) dell'elenco di spese ammissibili di cui all'Allegato 2) sono ammissibili nella misura massima del 4% dell'importo complessivo della Proposta. 	

Data ricezione quesito: 2/3/2022	ID risposta - 20220203_E-11X_0005
<p>Quesito</p> <p>Tra le varie dichiarazioni è riportata la seguente: "che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l'individuazione dei Soggetti Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il completamento dell'Intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro e non oltre il 30 giugno 2026;"</p> <p>Considerato che nella Procedura, non è previsto di allegare il cronoprogramma, ma è richiesto di allegare il Quadro Economico, si chiede se quanto indicato nella DSAN proposta sia da correggere con "che il quadro economico allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l'individuazione dei Soggetti Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il completamento dell'Intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro e non oltre il 30 giugno 2026;"</p> <p>Diversamente il Legale Rappresentante si troverebbe nella situazione di dichiarare con una DSAN qualcosa di non vero.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Il cronoprogramma procedurale e il cronoprogramma di spesa sono compilati in Piattaforma. Tale compilazione determina automaticamente l'allegazione dei due cronoprogrammi alla Proposta. Il testo della DSAN è pertanto corretto.</p>	

Data ricezione quesito: 2/3/2022	ID risposta - 20220203_E-11X_0006
<p>Quesito</p> <p>In seguito al chiarimento sull'iva riportato sul sito https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare e allegato alla presente ho provato a inserire le spese ammissibili comprensive di Iva nella compilazione della domanda ma non mi permette di andare avanti perché il sistema non trova corrispondenza fra le spese ammissibili e quelle imponibili. Il rimborso dell'Iva avverrà quindi in modalità differenti nella fase di rendicontazione delle spese?</p>	
<p>Risposta</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

In ordine alla prima parte del quesito si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20220202_E-11X_0002.

In ordine alla parte finale del quesito, si specifica che in merito alle modalità di rendicontazione si rimanda agli appositi atti che l'Amministrazione provvederà a pubblicare sul sito <https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare>

Data ricezione quesito: 2/3/2022	ID risposta - 20220203_E-11C_0001
Quesito	
<p>1) Nel caso di EGATO Operativo ATO che delega la società in house in qualità di soggetto gestore devono essere prodotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> N. 2 dichiarazioni DSAN la prima a firma del Legale Rappresentante dell'EGATO Operativo che allega Provvedimento di affidamento del servizio alla società in house (100% pubblica) e la seconda a firma del soggetto gestore ossia la società in house che allega la delega ricevuta dall'EGATO Operativo? Oppure è sufficiente n. 1 sola dichiarazione ossia il DSAN dell'EGATO Operativo che allegnerà sia la delega che il provvedimento di affidamento del servizio alla in house in qualità di soggetto gestore? <p>2) La DSAN della Proposta deve essere compilata e firmata dal Legale Rappresentante del Soggetto Gestore anche se le Dichiarazioni che rende sono del Soggetto Destinatario, incluse quelle di cui all'art. 15? Tale DSAN è sostanzialmente contenuta al punto 5 della Proposta; quindi, immaginiamo che il firmatario di questa DSAN e della proposta debbano coincidere. È corretto?</p> <p>3) Il firmatario dell'istanza è il Legale Rappresentante del soggetto delegato oppure l'EGATO Operativo?</p>	
Risposta	
<p>1) Nel caso di EGATO Operativo che delega la società in house in qualità di soggetto gestore devono essere allegati: - L'Atto di delega dell'EGATO Operativo al Soggetto Gestore ("Atto di Delega"); - La DSAN EGATO, alla quale deve essere accluso il Provvedimento di affidamento del servizio al gestore delegato.</p> <p>2) Al netto dell'Atto di delega, che deve essere sottoscritto dal Delegante, se delegato alla compilazione della Proposta il legale rappresentante del Gestore può sottoscrivere gli allegati alla Proposta e la Proposta stessa. Saranno in ogni caso accettabili anche allegati sottoscritti dal Legale rappresentante del Soggetto delegante (come quindi la DSAN Proposta), mentre la Proposta generata dalla Piattaforma e successivamente ricaricata nel sistema deve essere necessariamente sottoscritta dal soggetto che l'ha compilata.</p> <p>3) Il firmatario dell'istanza è il Legale Rappresentante del soggetto delegato.</p>	

Data ricezione quesito: 2/2/2022	ID risposta - 20220202_E-11X_0002
Quesito	
<p>Alla luce degli ultimi chiarimenti, forniti nell'ultimo webinar e nel documento pubblicato ed allegato alla presente, si evince che l'IVA, qualora sia un costo, possa esser rendicontata.</p> <p>Provando però ad inserirla come "spesa ammissibile" nella relativa pagina (alle sezioni "Riepilogo per Centro di Costo (2020 - 2026)" e "Cronoprogramma di Spesa per anno", il programma restituisce il seguente errore: "Il totale ammissibile non può superare il Totale imponibile della tipologia di spesa"</p>	
Risposta	
<p>In ordine al quesito posto, fermo restando quanto previsto nei documenti "Chiarimento in materia di IVA" e "Richiesta Rimborso IVA-Modalità Operative" consultabili sulla pagina web https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare, si chiarisce che la piattaforma considera il limite massimo di spesa ammissibile in riferimento al "totale imponibile", quindi, al netto d'IVA. In ogni caso, restano fermi i limiti al contributo massimo erogabile come previsti al comma 10 del DM 396/2021.</p>	

Data ricezione quesito: 2/2/2022	ID risposta - 20220202_E-11X_0003
Quesito	
<p>Premesso che la Scrivente Società di servizi raggruppa 37 comuni ed è affidataria del Contratto per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani facente parte dell'Area Omogenea n. 3 del Bacino territoriale.</p> <p>Si formula il seguente quesito: è da considerarsi l'intera popolazione riferita al bacino del CSR, oppure soltanto quella inerente alla Scrivente Società, in quanto titolare del Progetto e delegata dal CSR alla compilazione della domanda.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

Risposta

La risposta dipende dall'Ente Delegante. Se il Soggetto Proponente è il CSR (EgATO di sub-ambito) allora devono essere indicati tutti i comuni appartenenti al bacino di riferimento e poi, nella quantificazione de criterio di valutazione POPOLAZIONE, alla voce "Popolazione servita dall'intervento" sarà indicata la somma degli abitanti dei 37 comuni.

Nel caso in cui, invece, il Soggetto Proponente coincide con i 37 comuni in forma associata, bisogna compilare la sezione della Piattaforma dedicata e indicare i 37 comuni deleganti.

Data ricezione quesito: 2/2/2022

ID risposta - 20220202_E-11X_0004

Quesito

Ci si riferisce in particolare al tema della Delega, e del firmatario degli allegati.

Il nostro caso credo sia piuttosto diffuso, quindi di sicuro interesse generale: LEGALE RAPPRESENTANTE del GESTORE, che compila le Proposte con suo SPID PERSONALE, avendo ricevuto DELEGA in tal senso da parte dell'EGATO OPERATIVO.

Incongruenze:

- Nel webinar Invitalia del 19 gennaio 2022, al minuto 1:39:41, alla domanda "non è affatto chiaro chi firma gli allegati, se il soggetto destinatario o il gestore delegato" si risponde "la firma degli allegati è rimessa al legale rappresentante del delegante";

- Nel file allegato, "pnrr_domande_frequenti_v3_INVITALIA", a pag 21, alla domanda "Sono un soggetto delegato alla compilazione di una proposta. Alcuni allegati sono richiesti in formato ".pdf.p7m". Deve sottoscriverli chi presenta la Proposta?", si risponde "Deve sottoscriverli il legale rappresentante del soggetto proponente". Queste due risposte sembrerebbero congruenti. Poi però:

- il 31/01/2022 riceviamo risposte (in rosso, nel word allegato), che chiaramente spiegano come la questione sia diversa, e dalle quali si evince che i vari documenti vadano preparati e sottoscritti, nel nostro caso, come di seguito:

- o DELEGA: preparata e sottoscritta digitalmente da LEG. RAPPR. EGATO, da caricare nello slot "ATTO DI Delega (.pdf.p7m)"

- o DSAN1 - STATO OPERATIVO EGATO: preparata e sottoscritta digitalmente da LEG. RAPPR. DELEGATO, dunque del Gestore;

- o DSAN2 - LEGALE RAPPRESENTANTE: preparata e sottoscritta digitalmente da LEG. RAPPR. DELEGATO, dunque del Gestore;

- o DSAN3 - PROPOSTA: preparata e sottoscritta digitalmente da LEG. RAPPR. DELEGANTE, dunque dell'EGATO OPERATIVO;

- o Carta di identità del legale rappresentante (.pdf.p7m): a questo punto, per logica e seguendo la DSAN2, si presume andrebbe caricata e firmata quella del LEG. RAPPR. DELEGATO, dunque del Gestore;

- o Quadro Economico (.pdf.p7m): anche qui, con la logica dei punti precedenti, sembrerebbe dover esser preparato e sottoscritto digitalmente da LEG. RAPPR. DELEGATO, dunque del Gestore;

- Infine, chiedendo proprio ora all'Help Desk telefonico ancora attivo (numero 800 583989), quale documento di identità dovrebbe esser caricato nello slot "Carta di identità del legale rappresentante (.pdf.p7m)", e firmato da chi, si risponde che "ci risulta che tutti gli allegati vadano firmati da chi compila e firma la domanda", senza alcuna distinzione tra di essi. Non solo, ma si aggiunge, che "Il Legale Rappresentante dell'EGATO OPERATIVO dovrebbe creare una Domanda, caricare la Delega ad altro Soggetto, e solo allora tale soggetto delegato dovrebbe entrare nella Domanda e completarla".

Ora, cortesemente, è possibile far chiarezza in maniera univoca e definitiva, circa gli allegati da caricare, uno per uno, e chi debba sottoscriverli, nel nostro caso, peraltro piuttosto ricorrente (ripetiamo, LEGALE RAPPRESENTANTE del GESTORE, che compila le Proposte con suo SPID PERSONALE, avendo ricevuto DELEGA in tal senso da parte dell'EGATO OPERATIVO)?

Risposta

Il Legale Rappresentante dell'EGATO Operativo non deve creare alcuna delega online in Piattaforma per il Soggetto Gestore, ma predisporre l'apposito atto di delega che sarà poi allegato attraverso l'apposito slot in Piattaforma. Al netto di questo specifico documento, se delegato alla compilazione della Proposta il legale rappresentante del Gestore può sottoscrivere gli allegati alla Proposta e la Proposta stessa.

M2C1.1 Linea di intervento C

Data ricezione quesito: 1/27/2022	ID risposta - 20220127_E-11X_0001
<p>Quesito</p> <p>La presente per chiedere chiarimenti in merito alla compilazione e alle firme degli allegati e della proposta da inviare, perché anche in seguito ai webinar in rete, non è del tutto chiaro come procedere, perché dal webinar del 19 Gennaio sembra che tutte le firme debbano essere apposte dal legale rappresentante del Comune, ad esempio il Sindaco, anche se delegante, ma leggendo le DSAN non sembrerebbe così se c'è una delega.</p> <p>Domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DSAN EGATO: I dati anagrafici del sottoscritto sono quelli del Sindaco del Comune che delega o del legale rappresentante dell'azienda Gestore che compila per conto del Comune la proposta? • DSAN LEGALE RAPPRESENTANTE: i dati da compilare e la sottoscrizione del documento sono relativi al legale rappresentante del Comune; quindi, il Sindaco o sono relativi al legale rappresentante del Gestore delegato il quale poi sottoscriverà la dichiarazione • DSAN PROPOSTA: dati e chi firma e di chi il documento d'identità? <p>In sintesi, se abbiamo una delega da parte del Sindaco, i dati da inserire sono relativi al Sindaco o del legale rappresentante del Gestore?</p>	
<p>Risposta</p> <p>a) In caso di delega, la "DSAN EGATO" deve essere sottoscritta dal soggetto delegato alla compilazione della Proposta.</p> <p>b) La DSAN Legale rappresentante è una dichiarazione che qualifica il soggetto che presenta la Proposta. Nel caso in cui il Comune deleghi un Gestore, il soggetto che compilerà la Proposta dovrà qualificarsi come "Legale Rappresentante Delegato".</p> <p>c) Come riportato nel format di DSAN Proposta, tale allegato può essere sottoscritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'organo titolare del potere di impegnare l'Amministrazione, oppure • dal soggetto che compila la domanda (che è legale rappresentante delegato), oppure ancora • dal legale rappresentante del soggetto delegante. 	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11C_0049
<p>Quesito</p> <p>Il Comune di Cerignola fa parte del Consorzio igiene ambientale – Bacino Foggia 4. Volevamo sapere se fosse possibile presentare 2 proposte progettuali: una proposta come consorzio (di cui Cerignola fa parte) e una proposta singolarmente come Comune.</p>	
<p>Risposta</p> <p>I Soggetti Destinatari dell'Avviso sono gli EGATO Operativi come definiti all'art. 1 dell'Avviso medesimo. Solo in caso sia assente un EGATO Operativo, i Soggetti destinatari sono i comuni che possono concorrere in forma singola o secondo una delle forme associative di cui all'art. 1 lett. h) dell'Avviso. La partecipazione della forma associativa preclude ai comuni la partecipazione in forma singola sullo stesso Avviso. Si precisa, infine, che per EGATO si intendono, ai fini dell'Avviso, anche i soggetti che svolgono "funzioni di governo" dei sub-ambiti. Si veda quanto specificato all'art. 1 lett. e) dell'Avviso ("...per ciascun ATO, o porzioni dello stesso...").</p>	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0096
<p>Quesito</p> <p>Quesito n.1</p> <p>In merito all' AVVISO M2C.1.1 I 1.1, Linea d'Intervento C art. 5 comma 2 lettera a), il bando prevedeva fra gli interventi ammissibili la "... Realizzazione di impianti di essiccazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione mediante processi di centrifugazione e sistemi di efficienza energetica (celle solari, serre di essiccamento) "Nell'avviso di rettifica del bando scompare il riferimento a processi di centrifugazione e lo specifico comma viene rettificato come segue "...Realizzazione di impianti di essiccazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione... "Si chiede pertanto se la dicitura "essiccazione" si riferisca alla tecnologia specifica (essiccatori meccanici, serre di essiccamento, ecc.) o se ricomprende, in senso lato, anche i processi di disidratazione dei fanghi e quindi anche la centrifugazione.</p> <p>Quesito n.2</p> <p>Nel caso di gestore in house pluri-partecipato concessionario del S.I.I. su 2 EGATO operativi, che predispone un unico progetto di interventi che coinvolgono l'intero territorio in concessione, qual è la modalità pratica per consentire al</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

gestore di presentare la domanda di finanziamento a nome e per conto dei due EGATO? È possibile per un soggetto attuatore, delegato ai sensi dell'art. 4-comma 6 del bando, presentare un progetto unico che coinvolga entrambe le EGATO su cui opera, redigendo i quadri economici e rendicontando separatamente gli interventi nei due Ambiti territoriali?

Quesito n.3

Può essere prevista la facoltà di mantenimento della proprietà dei beni all'affidatario in house in tutti i casi che il contratto di servizio preveda la retrocessione senza oneri dei beni realizzati e in particolare, per quelli oggetto di realizzazione con i fondi del PNRR.

Quesito n.4

Si chiede se la proposta di richiesta di contributi per gli interventi relativi agli impianti di essiccazione e/o trattamento dei fanghi di cui alla linea C dell'avviso - possa essere presentata direttamente dall'Egato operativo del servizio idrico integrato che è competente per la relativa pianificazione d'ambito e ne definisce la tariffa nonché detiene il relativo contratto di servizio con il soggetto gestore.

Quesito n.5

Si chiede, al fine di determinare la coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale come previsto all'art 6 degli avvisi 1.1.A-1.1. B-1.1.C, se il Consiglio di bacino al fine di assumere in Assemblea un atto deliberativo volto all'approvazione della programmazione di bacino e di un piano stralcio per le linee del PNRR, possa presentare preventivamente la relativa proposta di deliberazione agli uffici preposti della Regione Veneto per ottenere da essi un'attestazione della coerenza con il piano regionale a nome di tutti

i comuni del bacino, sebbene risulti EGATO operativo ai sensi dei decreti PNRR solo per 5 dei 45 comuni. In tal modo si eviterebbero singole richieste alla Regione Veneto di nulla osta da parte dei comuni di questo bacino.

Quesito n.6

Se a fronte di un Egato non pienamente operativo ai sensi dell'art 4 degli avvisi del PNRR "Rivoluzione verde e transizione ecologica", in assenza dell'acquisizione dei contratti di servizi dei Comuni aderenti al Consiglio di Bacino "Padova centro", il Consiglio di Bacino è tenuto comunque a delegare i singoli comuni per la presentazione delle proposte di partecipazione agli avvisi sopracitati, oppure se i singoli Comuni possono presentare direttamente la richiesta.

Quesito n.7

Nel caso di cui sopra di Egato non pienamente operativo, tenuto conto dell'art.6 comma 1 lettera e) degli avvisi del PNRR "Rivoluzione verde e transizione ecologica" è necessario che il Consiglio di Bacino rilasci, comunque, un nulla osta di coerenza delle proposte dei comuni con gli atti di programmazione in corso di adozione e quale sia la procedura amministrativa per la richiesta della coerenza dei progetti con la pianificazione regionale.

Quesito n.8

Il Consiglio di Bacino Rifiuti Brenta è stato istituito ai sensi della L.R 52/12 in una delle forme associative previste dal D.lgs 267/00. Per una porzione del proprio territorio di riferimento (26 comuni che rappresentano poco meno della metà della popolazione dell'intero ambito territoriale ottimale - cosiddetto "Subambito PD1") il Consiglio di Bacino è EGATO operativo in quanto ha approvato con delibera di Assemblea n. 4 del 17/06/2021, che ad ogni buon fine si allega, la salvaguardia dell'affidamento

unitario in house ereditato dall'ente territoriale preesistente (Consorzio di Bacino Padova Uno, ora liquidato, a cui il Consiglio di Bacino è subentrato in tutte le obbligazioni come stabilito dalla L.R.52/12).

Per il subambito tariffario PD1 l'ente d'ambito ha approvato il PEF unitario nel giugno 2021 e adempiuto alla trasmissione ad ARERA nel rispetto del MTR.

Poiché il Consiglio di Bacino è dunque operativo per una porzione consistente del territorio ma anche Forma Associativa tra Comuni ai sensi dal Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per tutto l'ambito territoriale si chiede se per la rimanente parte dei comuni dell'ATO non inclusi nell'affidamento di cui sopra il Consiglio di Bacino possa configurarsi come soggetto destinatario.

Risposta

In ordine al quesito n.1, si rappresenta che le tipologie di Intervento proponibili sono indicate all'interno di ciascun Avviso, nell'ambito del quale è altresì contenuto un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività ammissibili. Competerà poi alla Commissione di valutazione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità delle Proposte, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura.

In ordine al quesito n. 2, si risponde negativamente.

In ordine al quesito n. 3, si rimanda alla risposta fornita al quesito avente ID 20211126_11X_0051.

In ordine al quesito n. 4 si risponde affermativamente

M2C1.1 Linea di intervento C

In ordine al quesito n. 5, il requisito di cui alla lettera e) dell'art. 6 "criteri di ammissibilità" va dichiarato nell'atto di presentazione della Proposta. L'accertamento e la valutazione del requisito sarà compito della Commissione ex art 12 dell'Avviso. Ciò premesso, si fa presente che qualora un EGATO abbia provveduto all'affidamento del servizio, oggetto dell'Avviso medesimo, per l'ATO, o anche solo porzioni dello stesso, è da considerarsi "operativo" in riferimento al territorio dell'intero ATO (ferma restando la pertinenza del servizio affidato con l'oggetto del relativo avviso), ai sensi dell'art. 1 lett. f) dell'Avviso.

In ordine ai quesiti 6, 7 e 8, si rimanda alla chiosa di cui al quesito 5.

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0102
Quesito	
Nel caso i lavori previsti per la realizzazione di un impianto non terminino entro il 30 giugno 2026 sarà necessario restituire il finanziamento; in che modo verranno calcolati gli interessi maggiorati? In tale caso esistono clausole di salvaguardia che permettano a chi ha realizzato l'intervento di ottenere la remunerazione dell'investimento in tariffa?	
Risposta	
Fermo restando le tempistiche di cui all'Avviso e le milestones previste dal PNRR, si rinvia alla normativa in materia, nonché agli atti regolatori vigenti o che gli organi competenti emaneranno per presidiare le questioni di cui al quesito.	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0103
Quesito	
È necessario che il quadro economico sia asseverato?	
Risposta	
La compilazione del quadro economico è libera. Non è previsto che debba essere asseverato.	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0104
Quesito	
È possibile avere una previsione delle tempistiche di assegnazione dei fondi?	
Risposta	
Fermo restando quanto indicato agli artt. 13 e 14 e all'art. 6 comma 1 lett. b dell'Avviso, non è possibile definire una previsione delle tempistiche di assegnazione dei fondi.	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_11C_0044
Quesito	
Si chiedono chiarimenti in merito alla compilazione della proposta per quanto riguarda il Dettaglio delle voci di spesa sostenute e previste. Nel prospetto va indicata per ogni voce la relativa IVA, ma se questa non costituisce una voce di costo per il soggetto destinatario non va ricompresa tra le spese ammissibili?	
Risposta	
L'elenco di spese non ammissibili di cui all'Allegato 2 include al punto b) anche quelle relative a imposte e tasse. Si rimanda, inoltre, alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211221_11C_0023 e alle istruzioni contenute nel Manuale Utente (p. 15).	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_11C_0047
Quesito	
Sempre con riferimento al requisito DNSH Biodiversità, presente nella Guida Operativa allegata alla Circolare del 31 dicembre 2020, si chiede se la verifica della sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di cui all'Allegato I e II della Direttiva Habitat e Allegato I alla Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie indicati come "in pericolo" dalle Liste rosse (italiana e/o europea), per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, così come lo studio di impatto ambientale sulla componente biodiversità, sia da svolgere anche per le opere e i progetti non soggetti a procedura di VIA o di Verifica di assoggettabilità alla VIA secondo la normativa in vigore (rif. d.lgs n.152/2006 e normativa regionale di riferimento) e se nel caso di opere o progetti non soggetti a tali procedure per norma di legge il requisito	

M2C1.1 Linea di intervento C

possa ritenersi non applicabile, fermo restando l'esecuzione della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) per i progetti/opere situati all'interno o in prossimità delle Aree Natura 2000.

Risposta

Ferma e impregiudicata ogni decisione in merito all'ammissibilità e valutazione della proposta in capo alla Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, per come formulato il quesito, qualora non vi sia obbligo di legge nella presentazione della relativa autorizzazione ambientale, si conferma che il requisito potrà ritenersi non applicabile al caso di specie.

Data ricezione quesito: 1/12/2022	ID risposta - 20220112_11X_0075
Quesito L'ente gestisce i Centri di Raccolta dei Comuni di Almè e di Villa d'Almè. Per entrambi i Centri di Raccolta dovremmo fare dei lavori per l'adeguamento dello schema fognario e in uno dei due centri di raccolta modificare l'accesso al centro ed installare un sistema di controllo elettronico. Con la presente sono a richiedere se detti interventi possono rientrare nei bandi del PNRR dedicati al ciclo dei rifiuti.	
Risposta Si consiglia di verificare le voci di spesa citate nel quesito rispetto agli elenchi di spese ammissibili e spese non ammissibili di cui all'Allegato 2 degli Avvisi stessi. Resta ferma la necessaria coerenza con le finalità dell'Avviso, nonché l'insindacabilità di giudizio della Commissione di cui all'art. 12 in merito all'ammissibilità e valutazione della proposta.	

Data ricezione quesito: 1/12/2022	ID risposta - 20220112_11C_0042
Quesito Quesito n.1 Il CRITERIO C2 rapporta la popolazione interessata dall'intervento candidato alla popolazione residente nell'ambito non già servita da impianti di trattamento funzionanti e analoghi all'impianto oggetto dell'intervento. Nel caso di candidatura di serre di essiccamento, si chiede di chiarire se per "impianti di trattamento funzionanti e analoghi" siano da intendersi solo altre serre ovvero anche altri sistemi di disidratazione. Qualora l'analogia riguardasse esclusivamente le serre, sarebbero penalizzati gli ambiti estesi, in cui la popolazione interessata dall'intervento dovrebbe essere rapportata alla popolazione dell'intero ambito. Quale potrebbe essere la modalità di presentazione degli indicatori per evitare detta penalizzazione? (proposta: si potrebbe ragionare per Provincia oppure per agglomerato) Il CRITERIO C3 mette a confronto la quantità di rifiuto trattabile (con l'intervento) e la quantità di rifiuto non trattata nell'ambito. Si chiede di chiarire se per "quantità di rifiuto non trattata" sia da intendersi quella "non trattata con altre serre", ovvero quella "non trattata con alcun sistema di disidratazione", ipotesi quest'ultima che sembrerebbe più plausibile da un punto di vista tecnico, considerato che le serre si aggiungono a un trattamento già presente. In aggiunta, qualora valesse la prima ipotesi, sarebbero penalizzati gli ambiti estesi in cui la quantità di rifiuto non trattata sarebbe tutta la produzione di fanghi di depurazione dell'ambito e, in questo caso, si chiede di conoscere quale potrebbe essere la modalità di presentazione degli indicatori per evitare detta penalizzazione. Il CRITERIO C4 mette a confronto la quantità di rifiuto prodotta nell'ambito e quella già trattata nel medesimo ambito. Anche in questo caso, occorre un chiarimento su ciò che si intende per "quantità trattata". Nel caso di realizzazione di serre di essiccamento che si aggiungono alla filiera di trattamento dei fanghi (senza sostituirla), il deficit impiantistico sarebbe nullo in ambiti in cui il trattamento dei fanghi avviene già pur non essendo ottimizzato.	
Quesito n.2 Esiste un numero massimo di interventi che il singolo EGA può candidare?	
Quesito n.3 Esiste una preclusione alla candidatura di interventi già inseriti nel Pdl e nel POS (a totale carico della tariffa)?	
Risposta In ordine al quesito 1 Si rimanda alla risposta ID risposta: 20220111_11C_0039. In ordine al quesito 2, si precisa che l'Avviso non prevede un limite massimo di proposte presentabili da parte degli EGATO Operativi. In ordine al quesito 3, si rinvia alle preclusioni citate nell'Avviso.	

M2C1.1 Linea di intervento C

Data ricezione quesito: 1/7/2022	ID risposta - 20220107_11X_0069
Quesito Con riferimento alla risposta con ID 20211207_11X_0032, si evidenzia che il fac-simile pubblicato non esiste un campo che permette di selezionare l'opzione "nei casi di cui all'articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016", non ancora approvato in sede di conferenza dei servizi. In tale ipotesi si chiede di chiarire come deve essere indicata questa fattispecie.	
Risposta Nella risposta al quesito menzionato, si riporta che nei casi di cui all'articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016 la presentazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, anche di tipo integrato, presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, ma non ancora approvato in sede di Conferenza di Servizi, la fattispecie rientri nella previsione di cui alla fascia di attribuzione di punteggio pari a 5 ("progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016"), confermando inoltre che tale previsione sia applicabile in modo identico anche a progetti integrati che riguardino interventi previsti dagli Avvisi delle Linee d'Intervento A, B e C, ovvero interventi di ognuno dei singoli Avvisi.	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0088
Quesito Relativamente alle modalità di calcolo dei criteri relativi alla popolazione interessata dall'intervento si richiede quale base statistica utilizzare: 1. dati ISTAT 31/12/2020; 2. ultimi dati ISTAT disponibili (http://dati.istat.it/viewhtml.aspx?il=blank&vh=0000&vf=0&vcq=1100&graph=0&view-metadata=1&lang=it&QueryId=18460&metadata=DCIS_POPRES1)	
Risposta La base dati ISTAT più recente può essere utilizzata come riferimento	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0089
Quesito Relativamente alle attività oggetto della proposta, indicate nel fac-simile della domanda: <ul style="list-style-type: none"> • c) Realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica mediante miscelazione di forsu e rifiuto verde tramite compostaggio aerobico e maturazione compost • d) Realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica previa digestione anaerobica (a secco, umido o a processo misto), cattura del biogas e successiva estrazione del metano. • f) Altro Si richiede come individuare le attività di ammodernamento dell'impianto oggetto di istanza.	
Risposta Spetta al proponente individuare la tipologia di attività di propria pertinenza. Qualora il soggetto proponente ritenga che nessuna delle attività elencate (che, come da Avviso, hanno carattere meramente esemplificativo) sia pienamente descrittiva delle attività oggetto della proposta, può selezionare l'opzione "f) Altro". Opportuna descrizione delle attività oggetto della Proposta potrà essere fornita nell'apposito spazio di seguito nel form in Piattaforma. Resta ferma la necessaria coerenza della proposta con le finalità del rispettivo avviso.	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0090
Quesito Un comune con popolazione inferiore a 60.000 abitanti, non appartenente ad alcun Egato operativo sovracomunale, ha facoltà di presentare una proposta per ogni linea di intervento, ovvero può presentare una proposta per la linea A ed una ulteriore proposta per la linea B?	
Risposta	

M2C1.1 Linea di intervento C

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 4, comma 2 dell'Avviso, in caso di assenza di EGATO operativo, i soggetti destinatari sono i Comuni. In tal caso, un Comune con le caratteristiche richiamate nel quesito potrà presentare una proposta per la linea di investimento 1.1.A, una proposta per la linea di investimento 1.1.B e una proposta per la linea di investimento 1.1.C.

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0091
Quesito	
In caso affermativo al quesito 1, presentata la prima proposta il portale permetterà di presentare ulteriore proposta per un'altra linea di finanziamento?	
Risposta	
Rinviando alla risposta fornita al quesito con ID risposta 20220114_11X_0090, si risponde affermativamente	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0093
Quesito	
Si domanda se la scrivente, società a partecipazione mista a prevalenza di capitale pubblico e a controllo per effetto dei patti parasociali, possa, su delega dell'EGATO Competente, acquisire beni e/o affidare incarichi ai soggetti realizzatori per l'esecuzione dei progetti con fondi PNRR senza una procedura ad evidenza pubblica, non essendo tenuta all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 50 del 2016 ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.	
Si domanda quindi se possa essere richiesto il finanziamento per acquisti già effettuati senza l'applicazione delle regole previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016 da parte della società, non tenuta all'applicazione delle disposizioni del suddetto decreto ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.lgs. 19 agosto n. 175.	
Risposta	
In ordine al quesito posto, si rimanda alla risposta con ID risposta: 20211117_11X_0011.	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11C_0048
Quesito	
La nostra Università è partner principale di un consorzio che si è aggiudicato un finanziamento europeo LIFE relativo alla gassificazione di fanghi fognari e cascami agricoli per la produzione di gas di sintesi con la riduzione dell'unico impatto ambientale a residui in ceneri inerti pari all'8% in massa della massa iniziale di inquinanti. Tali ceneri sono completamente inerti dal punto di vista chimico, fisico e biologico e si prestano ad applicazioni industriali nel settore edilizio e della pavimentazione stradale. Viceversa, il gas, esente da contaminazioni di idrocarburi di peso molecolare maggiore del metano, si presta alla produzione di idrogeno o di metano senza aggravio di gas serra perché tutto il carbonio rilasciato è di origine biologica e non fossile.	
Volendo approfittare dell'esperienza sin qui maturata nella realizzazione dell'impianto sperimentale, per coinvolgere una amministrazione comunale per la soluzione dei suoi problemi nel senso indicato in precedenza, chiediamo esplicitamente se	
<ol style="list-style-type: none"> In base alla categoria C del bando la gassificazione così come sommariamente definita in precedenza può essere considerata una tecnologia congrua alle richieste del bando. Se essa non sia esclusa secondo l'Art.5 comma 3 che recita "Non sono in ogni caso finanziabili Proposte che hanno ad oggetto investimenti, correlati anche in maniera indiretta, in discariche, in impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.) o inceneritori o combustibili derivati da rifiuti, nel rispetto del principio DNSH anzi richiamato." 	
A tal proposito si precisa che il gas prodotto si intende come materia prima industriale e non come combustibile commerciale. Si precisa, inoltre, che la nostra tecnologia (proprietaria) contribuisce in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei sei obiettivi ambientali collegati al principio di DNSH.	
Risposta	
Nel rimandare a quanto chiaramente riportato nell'Avviso, si ricorda che non sono in ogni caso finanziabili Proposte che hanno ad oggetto investimenti, correlati anche in maniera indiretta, in discariche, in impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.) o inceneritori o combustibili derivati da	

M2C1.1 Linea di intervento C

rifiuti, pertanto, la Proposta, così come descritta, in quanto riconducibile ad impianti di cui all'articolo 237 ter del D.Lgs. 152/2006, non sembrerebbe ammissibile a finanziamento.

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_XX_0027
<p>Quesito Se nel territorio del Comune non sono presenti discariche abusive oggetto di specifica infrazione (Procedure: 2003/2077, 2011/2215, 2003/2077 e 2011/2215), il valore di 15 può essere attribuito per situazioni presenti nel territorio comunale (discariche abusive o abbandono massivo di rifiuti) oggetto di altro tipo di infrazione? In caso di presenza di discariche abusive o abbandono massivo di rifiuti non oggetto di specifiche procedure di infrazione, il valore di 15 punti può essere attribuito comunque nel caso in cui la proposta progettuale preveda azioni per risolvere tali situazioni?</p>	
<p>Risposta Premettendo che il criterio è inserito in ossequio a specifici target del PNRR volti alla risoluzione delle procedure di infrazione ivi citate, si risponde negativamente a entrambi i quesiti. In riferimento a detto criterio di valutazione, il Proponente dovrà dunque dimostrare l'eventuale contributo, anche indiretto, alla risoluzione delle infrazioni individuate dall'UE e sinergie con altri piani settoriali. La conseguente valutazione spetterà alla Commissione di cui all'art. 12.</p>	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0094
<p>Quesito Tra i documenti da allegare è richiesto il DSAN 3 - PROPOSTA: dove si può reperire tale documento e in che cosa consiste? Si segnala che nel fac-simile sia della linea 1.1-A, sia della 1.1-B, sia della 1.1-C, tale documento non rientra tra quelli da allegare mentre nel manuale e nel portale viene richiesto come allegato.</p>	
<p>Risposta: Il format del documento richiamato è disponibile sul sito internet del MITE, all'indirizzo https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare. Quanto all'elenco degli allegati, fa fede quanto richiesto in Piattaforma.</p>	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0095
<p>Quesito Tra le spese ammissibili delle linee 1.1-A-B-C vi sono: Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/Intervento. Si chiede di specificare più chiaramente cosa si intenda per tale voce di spesa.</p>	
<p>Risposta vSi tratta di tutte le infrastrutture specifiche, inerenti l'impianto/intervento, che occorrono per garantirne il funzionamento.</p>	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0097
<p>Quesito</p> <ol style="list-style-type: none"> Qualora l'EGATO operativo abbia già provveduto ad identificare il Gestore (affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani) tramite procedura di gara pubblica (procedura ristretta art. 55 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), il Gestore medesimo, opportunamente delegato, può svolgere direttamente le funzioni di Soggetto Realizzatore senza ulteriori e preventivi adempimenti? Se così sarà, il Gestore effettuerà gli acquisti (previa indizione di eventuali gare e comunque nel rispetto del Codice degli Appalti), riceverà le relative fatture e rifatturerà a sua volta il valore all'EGATO la quale provvederà a rendicontare le spese al Ministero. Ma in queste condizioni l'EGATO diviene proprietaria di quanto acquistato (fornitore, opere e/o servizi). È possibile, nel caso di risposta affermativa al punto 1, che il Gestore/Realizzatore rendiconti direttamente al Ministero e renda pubblico quanto acquistato o realizzato solo al termine della concessione o della vita utile dei beni? 	

M2C1.1 Linea di intervento C

4. In caso di risposta negativa alla domanda 1, il Gestore deve/può indire gare agendo “in nome e per conto” dell’EGATO? In questo caso, sarebbe l’EGATO a detenere la proprietà dei beni o delle opere (trasferendone il possesso al Gestore mediante contratti di comodato d’uso)? Come si potrebbe conciliare una siffatta ipotesi nel momento in cui l’EGATO, per sua funzione e statuto, non può detenere beni relativi all’esecuzione dei servizi che deve controllare?

Risposta

Con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta 20211117_11X_0011

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0098
<p>Quesito PUNTO 5 VALUTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE: Si ritiene di inserire i dati relativi all'anno 2020 poiché ufficiali e confermati da un bilancio depositato e dalla dichiarazione dei redditi. È corretto?</p>	
<p>Risposta Nella compilazione dei criteri di valutazione del soggetto proponente, debbono essere inseriti i dati relativi all'ultimo bilancio approvato e depositato.</p>	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0099
<p>Quesito L'art.4 comma 10 dell'Avviso stabilisce che i beni oggetto degli interventi dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica. Nel caso il terreno non sia di proprietà dell'ente pubblico ma del gestore del servizio di igiene ambientale, una volta finita l'opera la proprietà del terreno rimarrebbe al gestore e nel caso l'uso da parte dell'EGATO o dei Comuni come dovrebbe essere regolato?</p>	
<p>Risposta In ordine al quesito posto, si precisa che nella sezione dedicata al/ai luogo /luoghi dove sorgerà/sorgeranno l'intervento/gli interventi oggetto della proposta, è necessario indicare il soggetto proprietario del terreno. Tale soggetto può non coincidere con il Soggetto Destinataro, mentre sarà necessario, come previsto dall'art. 4, comma 10 dell'Avviso, che quanto realizzato in attuazione degli interventi proposti resti di proprietà pubblica.</p>	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0100
<p>Quesito L'art. 4 comma 10 dell'Avviso stabilisce che i beni oggetto degli interventi dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica. Qualora il costo di realizzazione di un impianto ecceda l'importo finanziabile e tale eccedenza sia finanziata da un soggetto privato come si andrebbe a configurare la proprietà dell'impianto? Nel caso invece di ampliamento o ammodernamento di un impianto di proprietà di un privato finanziato mediante il presente Avviso dato che la proprietà dell'ammodernamento sarebbe pubblico quale configurazione è richiesto di adottare a fine lavori?</p>	
<p>Risposta Si rimanda alla risposta ID risposta: 20220107_11X_0067.</p>	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0101
<p>Quesito Nel caso la richiesta di finanziamento per un impianto da realizzarsi secondo la linea B o C fosse inferiore all'importo massimo finanziabile e l'istanza di finanziamento fosse accolta il progetto verrà finanziato al 100%?</p>	
<p>Risposta In merito, si rimanda alla disciplina delle spese ammissibili contenuta nell'Allegato 2 dell'Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0099
-----------------------------------	---------------------------------

M2C1.1 Linea di intervento C

<p>Quesito Relativamente al Quadro Economico previsto al punto 7. ALLEGATI, si chiede se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È previsto un format al quale attenersi; 2. Vengono fornite (prima della scadenza della presentazione istanze) indicazioni sulle caratteristiche; 3. Possa essere utilizzato un format in uso dal soggetto proponente riprendendo le voci indicate nella "Tipologia di spesa" indicate nel Cronoprogramma di spesa.
<p>Risposta La compilazione del quadro economico è libera. Non è prevista la pubblicazione di format di tale allegato.</p>

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_XX_0025
<p>Quesito Siamo una società recentemente costituita, con tre bilanci depositati ma senza utili in quanto abbiamo impiegato il tempo trascorso per ottenere dalla Regione l'autorizzazione A.U.A. per la realizzazione e gestione di un impianto di riciclo polimeri, da gennaio 2022 il 51% della società è stato rilevato da due grossi gruppi industriali. Vi chiediamo cortesemente conferma dell'eleggibilità della società come soggetto proponente per un progetto faro.</p>	
<p>Risposta Premesso che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità del proponente in quanto tale valutazione verrà effettuata, secondo le modalità previste dall'Avviso, dalla Commissione che sarà istituita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo. Per come è posto il quesito si risponde affermativamente. Per maggiori dettagli si rimanda alle disposizioni previste in materia di partecipazione in forma aggregata di cui all'art. 4 dell'Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_11X_0080
<p>Quesito Con riferimento agli avvisi in oggetto e a quanto previsto per ognuno di essi all'Art. 4, comma 2, segnaliamo l'esistenza di una palese difformità in difetto tra il dato ISTAT relativo alla popolazione residente nel Comune di Olbia al 31 dicembre 2020 attestato da ISTAT e l'effettiva popolazione residente, così come si evince dalla certificazione dell'anagrafe comunale allegata in copia. Nella fattispecie ISTAT indica una popolazione residente di 59.948 unità al posto delle effettive 61.779 regolarmente registrate all'ufficio anagrafe. Tale differenza pregiudica in danno la possibilità di presentare il numero di proposte che spetterebbe allo scrivente Ente in funzione della reale popolazione residente del Comune. Alla luce di quanto esposto e della difformità rilevata, si chiede di chiarire come lo scrivente deve attestare l'effettiva popolazione residente al fine di vedere accettato e valutato il numero di proposte di cui ha diritto. La presente richiesta riveste carattere di urgenza in quanto un riscontro non tempestivo potrebbe comportare l'impossibilità per lo scrivente Ente di presentare le istanze di finanziamento programmate.</p>	
<p>Risposta Ai fini del computo del numero massimo di proposte presentabili dal singolo soggetto destinatario, si conferma che il riferimento è la popolazione residente così come da dato ISTAT al 31.12.2020. Non è possibile derogare a quanto disposto dall'art. 4 comma 2 dell'Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_11X_0081
<p>Quesito</p> <p>a) Se la Società, in quanto società a totale partecipazione pubblica risultante dalla trasformazione ex lege di un Consorzio costituito ai sensi dell'art. 31, c. 8, del TUEL, possa validamente considerarsi "Forma Associativa tra Comuni" per tutto quanto di necessità ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso e se, dunque, essa, in quanto Soggetto Destinatario, sia legittimato a presentare Proposte di Finanziamento regolate dall'Avviso, anche in assenza di delega da parte dei comuni soci (richiesta dall'Avviso solo per il caso di Proposta presentata dal Gestore).</p> <p>b) Se può essere considerata rispettata la prescrizione di cui all'art. 4, c. 10 dell'Avviso («I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica») laddove detti beni e dette opere restino e siano mantenuti nel patrimonio della società, in quanto società in house soggetta al controllo analogo</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

<p>congiunto degli enti locali soci (e quindi, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, “forma di delegazione interorganica”), a totale e necessaria partecipazione pubblica, risultante dalla trasformazione di Consorzio pubblico.</p>
<p>Risposta In ordine al quesito a), le forme associative di comuni di cui all’art. 1 lett. h) dell’Avviso sono quelle di cui al Titolo II, Capo V, del D.Lgs. 267/2000, che non ricomprende le società in house. Al quesito si risponde, pertanto, negativamente. In ordine al quesito b) si risponde negativamente. Si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20220103_11X_0026.</p>

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_11X_0082
<p>Quesito In assenza di EGATO, nel caso di domanda di finanziamento presentata da un Consorzio Industriale Provinciale istituito per l’esercizio associato di servizi e nello specifico per le funzioni di conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi con competenze per un’area industriale sovracomunale, si chiedono le seguenti delucidazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la presentazione dell’istanza viene fatta dal soggetto proponente Consorzio Provinciale Industriale (istituito quale forma associata di comuni in conformità alle norme sopra citate) dotato di propria personalità giuridica e che da statuto e per funzione istituzionale è competente per la presentazione di questo tipo di proposte, che ruolo avrebbe il comune capofila che dovrebbe essere individuato e delegato dagli altri comuni aderenti? Il comune capofila, in altri termini, a quali funzioni viene delegato dagli altri comuni aderenti al consorzio essendo quest’ultimo il soggetto proponente? • Nel caso citato di Consorzio Provinciale Industriale può essere sufficiente la delibera del CDA del Consorzio di cui fanno parte i comuni aderenti, che autorizza il Consorzio alla presentazione dell’istanza o sono necessarie le deleghe di ogni comune aderente al comune capofila anch’esso aderente al consorzio (e che peraltro andrebbe individuato)? • Se necessaria la delega di ciascun comune al comune capofila tutti aderenti al Consorzio, è disponibile un format di delega? • Se necessaria la delibera di ciascun comune e delega al comune capofila, qualora uno dei comuni aderenti non conferisca la propria delega, il consorzio può comunque presentare la domanda di finanziamento? • I dati anagrafici del legale rappresentante e firmatario, nel caso di Consorzio Industriale Provinciale, devono essere quelli del rappresentante legale del comune capofila o del rappresentante legale del consorzio che presenta l’istanza? <p>Si richiede inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Considerato che l’ingresso con lo SPID personale implica sulla piattaforma la compilazione automatica dell’area con i dati anagrafici del firmatario, se il firmatario è il rappresentante legale del Consorzio Provinciale lo SPID di accesso e compilazione deve essere quello del rappresentante legale? • Dove è possibile scaricare le DSAN e gli allegati per sottoporli a firma digitale? Sono i formulari allegati agli avvisi o c’è altra modulistica? 	
<p>Risposta Si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20220111_11X_0073</p>	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_11X_0083
<p>Quesito In caso di delega al soggetto Gestore i dati relativi alle coordinate bancarie di cui al punto 6 della domanda devono essere quelli dell’EGATO operativo o quelli del Gestore delegato?</p>	
<p>Risposta Le coordinate bancarie sono sempre quelle del Delegante. Nel caso di specie, pertanto, quelle dell’EGATO.</p>	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_11X_0084
<p>Quesito</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

In riferimento ai bandi PNRR – M2C1.1.I1.1, ai fini della corretta compilazione della domanda richiedo di chiarire quali siano i contenuti minimi e l'oggetto della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante che si chiede di allegare.

Risposta

Il format indicativo della DSAN richiamata è stato pubblicato sul sito del MITE, all'indirizzo <https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare>

Data ricezione quesito: 1/13/2022

ID risposta - 20220113_11C_0045

Quesito

Dalla lettura dell'avviso in oggetto e dalla Guida Operativa allegata alla Circolare del 31 dicembre 2020 sul rispetto del DNSH, è indicato che non risultano finanziabili gli interventi relativi agli inceneritori, in quanto non in linea con i principi DNSH.

Tuttavia, l'art. 237 ter del Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006) definisce gli impianti di incenerimento come "qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, attraverso l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite", si ritiene dunque che siano esclusi dal perimetro degli impianti di incenerimento gli impianti che producono energia elettrica (c.d. termovalorizzatori).

Sempre sul tema del finanziamento, lo stesso Commissario europeo Sinkevičius, nel rispondere all'interrogazione parlamentare E-002089/2020 del 06/04/2020, aveva specificato che il recupero energetico può accedere ai finanziamenti della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), fermo restando il rispetto del più stringente criterio di 250 grammi di CO₂ per kWh, quale nuovo limite alle emissioni consentite.

Il progetto che si vuole sottoporre riguarda interventi finalizzati a integrare i trattamenti di un inceneritore esistente per convertirlo a termovalorizzatore con recupero di energia andando pertanto, la parte di finanziamento richiesta, a concentrarsi sull'installazione o il revamping di sistemi di produzione di energia elettrica attraverso turbogeneratori a vapore.

Pertanto, si chiede se alla luce della definizione di "impianti di incenerimento" e dell'orientamento della Commissione Europea sui finanziamenti della BEI, possano gli interventi di riconversione di inceneritori esistenti in termovalorizzatori essere finanziati con i fondi del PNRR, ovvero rientrando nell'avviso in oggetto, trattandosi di impianti che producono energia elettrica da rifiuti con bassi tassi emissivi.

Risposta

Al quesito si risponde negativamente.

Data ricezione quesito: 1/13/2022

ID risposta - 20220113_11C_0046

Quesito

Con riferimento al bando in oggetto, la mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche presente nella Guida Operativa allegata alla Circolare del 31 dicembre 2020 indica come applicabili le schede operative:

- n.1 Costruzione nuovi edifici
- n.2 Ristrutturazione edifici
- n.5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici,
- n.17 Impianti di recupero di rifiuti non

A fronte di tale correlazione si chiede se siano da rispettare univocamente i requisiti previsti da tutte le schede operative correlate alla suddetta misura, laddove applicabili, o se invece possa essere sufficiente l'aderenza a quelli previsti da una sola di esse.

Risposta

Intendendo che il quesito si riferisca alla Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, tale documento ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti e delle riforme nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR. Ciò premesso, è compito del proponente dimostrare, utilizzando tutti gli

M2C1.1 Linea di intervento C

elementi possibili, il rispetto del principio DNSH. Resta fermo e impregiudicato l'insindacabile giudizio della Commissione di cui all'art. 12 in merito all'ammissibilità e alla valutazione delle proposte.

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_11X_0085
Quesito	
Nel Manuale utente, all'interno della sezione Allegati, si fa riferimento a "DSAN 3 – PROPOSTA". Potreste chiarire di che tipo di allegato si tratta? È da intendersi come una Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal Proponente? Nel caso di delega da parte dell'EGATO, chi dovrebbe sottoscrivere tale dichiarazione?	
Risposta	
Il format indicativo della DSAN richiamata è stato pubblicato sul sito del MITE, all'indirizzo https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare . Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente.	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_11X_0086
Quesito	
Il Quadro Economico cui si fa riferimento tra gli Allegati è da intendersi come un Business Plan o come un dettaglio delle voci di costo coerentemente al d.P.R. 207/2010?	
Risposta	
L'allegato "quadro economico" deve contenere il prospetto di tutti i costi stimati per la realizzazione dell'intervento/intervento integrato complesso. A tal proposito si ricorda che tale quadro economico è preso in esame, per la linea d'investimento considerata, dal criterio di valutazione A6 – "Quadro economico" ("Congruità e attendibilità del quadro economico dell'Intervento - Sarà valutato positivamente il quadro economico che dimostri un'idonea capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare, prevedendo un cronoprogramma di spesa che evidenzi voci di costo coerenti e attendibili rispetto alla dimensione dell'intervento e al tipo di attività previste").	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_11X_0087
Quesito	
Nel caso di ampliamento di impianti esistenti che insistono su un suolo privato, qualora non venga valorizzata la voce di costo A (Suolo impianto/ intervento), è possibile prevedere un diritto d'uso di superficie? Qualora ciò non sia possibile, quali possono essere le modalità per distinguere il terreno oggetto di ampliamento da quello dell'impianto esistente ai fini della valorizzazione?	
Risposta	
Quanto al quesito posto, nella sezione dedicata al/ai luogo /luoghi dove sorgerà/sorgeranno l'intervento/gli interventi oggetto della proposta, è necessario indicare il soggetto proprietario del terreno. Tale soggetto, a seconda dei casi, potrebbe non coincidere con il Soggetto Destinatario, mentre sarà necessario, come previsto dall'art. 4, comma 10 dell'Avviso, che quanto realizzato in attuazione degli interventi proposti resti di proprietà pubblica.	

Data ricezione quesito: 1/12/2022	ID risposta - 20220112_11X_0074
Quesito	
In relazione all'Avviso AVVISO M2C.1.1 I 1.1, con particolare riferimento agli interventi di "Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti", si chiede di confermare che il gestore del servizio di igiene urbana, delegato dall'EGATO o dal Comune affidante a presentare la proposta di finanziamento in risposta al predetto Avviso, possa anche partecipare alla successiva gara a evidenza pubblica indetta da EGATO/Comune per l'individuazione del Soggetto Realizzatore dell'intervento.	
Risposta	
In ordine al quesito, si rimanda alla risposta con ID risposta: 20211117_11X_0011.	

Data ricezione quesito: 1/12/2022	ID risposta - 20220112_XX_0022
-----------------------------------	--------------------------------

M2C1.1 Linea di intervento C

<p>Quesito Tra le spese non ammissibili alla lett. b) vengono elencate le spese di gestione, funzionamento, notarili, e quelle relative a imposte e tasse, scorte e materiali di consumo. Si chiede gentilmente se tra le spese non ammissibili rientrano anche IVA (sia per lavori che attrezzature e servizi).</p>
<p>Risposta Con riferimento al quesito posto si risponde affermativamente.</p>

Data ricezione quesito: 1/12/2022	ID risposta - 20220112_11C_0041
<p>Quesito In merito all'Avviso Pubblico Economia Circolare DM396 Linea 1.1-C, chiediamo se risulti necessario presentare Analisi Costi Benefici corredata alla proposta progettuale. Laddove fosse necessario, dove può essere inserito tale documento?</p>	
<p>Risposta Nell'Avviso 1.1 Linea C ai fini dell'ammissibilità della proposta non è richiesta alcuna analisi costi benefici</p>	

Data ricezione quesito: 1/12/2022	ID risposta - 20220112_XX_0023
<p>Quesito Ai sensi del punto 5 del decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 397, i Soggetti Destinatari della misura sono: a) Le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all'articolo 2195, numeri 1) e 3) del Codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) Le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui all'articolo 2195, numero 5), del Codice civile, in favore delle imprese di cui alla precedente lettera a). Possono essere considerati in tale categoria anche soggetti con codice ateco 45.32 che esercitano come attività prevalente "commercio al dettaglio di accessori e parti di ricambio, nuove ed usate, per auto, moto e cicli - recupero e bonifica veicoli fuori uso"?</p>	
<p>Risposta Si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211203_12X_0057 - Si specifica che ai fini dell'individuazione dei Soggetti Destinatari, si rimanda integralmente all'articolo 4 dell'Avviso, che non prevede il codice ATECO come requisito di ammissione.</p>	

Data ricezione quesito: 1/12/2022	ID risposta - 20220112_XX_0024
<p>Quesito In riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto Destinatario è tenuto a sottoscrivere al fine della presentazione delle domande al punto 7 è riportato "che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati". Non risultando presente art. 22 nel Regolamento (UE) 2021/240 si chiede se debba essere altresì considerato l'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.</p>	
<p>Risposta In riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto Destinatario è tenuto a sottoscrivere al fine della presentazione delle domande al punto 7 è riportato "che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati". Non risultando presente art. 22 nel Regolamento (UE) 2021/240 si chiede se debba essere altresì considerato l'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.</p>	

Data ricezione quesito: 1/12/2022	ID risposta - 20220112_11X_0077
Quesito	

M2C1.1 Linea di intervento C

Siccome non abbiamo trovato sufficienti indicazioni né negli avvisi né nei fac-simile delle proposte, chiediamo se si tratta di un conto economico prospettico sviluppato per il periodo 01/02/2020 sino al 30/06/2026 oppure è necessario includere anche: rendiconto finanziario, cashflow, stato patrimoniale prospettico, piano degli ammortamenti e uno schema di riepilogo per le fonti di finanziamento?

Risposta

Non è prevista la pubblicazione di un format di quadro economico. L'allegato "quadro economico" deve contenere il prospetto di tutti i costi stimati per la realizzazione dell'intervento/intervento integrato complesso. Si rimanda alle risposte formulate ai quesito avente ID risposta: 20211222_11C_0028 e 20220111_11A_0054.

Data ricezione quesito: 1/12/2022

ID risposta - 20220112_11C_0043

Quesito

1. In presenza di Egato operativo, quest'ultimo può delegare direttamente una società in house providing a totale partecipazione pubblica a presentare una proposta (in qualità di soggetto gestore del servizio idrico), considerando che la società in house non rientra nella definizione di associazione di comuni ai sensi del D.Lgs 267/2000 titolo II Capo V?

a) In caso negativo:

è possibile che l'Egato operativo deleghi ad un Comune ricadente nell'EGATO (nel rispetto dell'art 4 comma 4 let. b) ed il Comune deleghi alla sopra menzionata società in house? in caso affermativo, come devono essere strutturate le due deleghe?

Delega Egato operativo verso Comune: esiste un template o possiamo predisporlo in forma libera? Va allegato alla proposta?

Delega Comune verso società in house providing: può il Comune che è stato delegato dall'EGATO operativo, entrare in piattaforma con proprio spid e al suo interno delegare la società in house providing?

Si chiede un chiarimento su queste procedure di delega.

b) In caso affermativo:

c) Qual è la modalità affinché l'egato operativo deleghi la società in house a presentare la proposta (società in house providing come soggetto gestore)? Può quest'ultima una volta acquisita la delega entrare con proprio spid e agire per conto dell'egato operativo? Chi firma in questo caso la proposta? Il legale rappresentante dell'egato operativo o il legale rappresentante del delegato?

2. Per quanto riguarda l'art.9 comma 5, bisogna produrre una documentazione specifica a parte per confermare che la proposta sia stata preliminarmente approvata dall'organo competente ad impegnare il soggetto destinatario? Se il soggetto destinatario è l'egato operativo chi è l'organo competente? Se il soggetto destinatario è il Comune, l'organo competente è l'Egato?

3. Secondi l'art.4 comma 4 il Comune deve presentare una dichiarazione che attesti quanto riportato nel comma a) o b) del medesimo articolo. Dove va prodotta tale dichiarazione? Ovvero è ricompresa nel formulario online da compilare o va prodotta a parte su un format libero?

Risposta

In ordine al primo quesito l'EGATO Operativo può delegare al gestore del servizio rifiuti igiene urbana o del servizio idrico integrato la presentazione di una o più Proposte di finanziamento degli Interventi, completamente o parzialmente elaborata/e dal gestore stesso, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 7, dell'Avviso. In ogni caso, l'EGATO Operativo delegante resta Soggetto destinatario e unico responsabile nei confronti del Ministero per le risorse assegnate, come precisato dall'art. 4, comma 7 e ss. dell'Avviso. La definizione "Forma Associativa tra Comuni" richiesta dal comma 2 dell'art 4 è prevista per i Comuni che voglio presentare una proposta in assenza di EGATO operativo.

In ordine al quesito n. 2 si precisa che l'approvazione preliminare della proposta deve avvenire attraverso una deliberazione o analogo provvedimento dell'organo competente, da individuare secondo le regole di funzionamento e competenze stabilite per il caso specifico dallo Statuto dell'ente (EGATO Operativo o, in sua assenza, Comune) e dalla normativa di riferimento. Pertanto, la Proposta dovrà essere preliminarmente approvata dall'organo competente (secondo il proprio Statuto e regolamento) ad impegnare il Soggetto Destinatario. Si ricorda, che i Soggetti destinatari dell'Avviso sono gli EGATO operativi (come ivi definito). In caso di assenza di EGATO Operativo, i Soggetti destinatari sono i Comuni (ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso stesso).

In ordine al quesito n. 3, la dichiarazione va prodotta nella DSAN Stato operativo EGATO, per la quale è prevista la pubblicazione, sul sito del MiTE, di un format indicativo.

M2C1.1 Linea di intervento C

Data ricezione quesito: 1/12/2022	ID risposta - 20220112_11X_0078
<p>Quesito</p> <p>1. Nel caso in cui la proposta da presentare abbia per oggetto un intervento integrato complesso, costituito da due interventi distinti che risultano funzionalmente collegati ma ciascuno dotato di un proprio quadro economico e da realizzare in due siti differenti, si chiede se i limiti di spesa previsti per quanto riguarda le spese per acquisto del suolo, opere murarie e assimilate, spese tecniche e consulenza fissati dall'Allegato 2 rispettivamente ai punti a), b), f) e g) siano da intendersi sul singolo intervento oppure sul totale della proposta;</p> <p>2. Analogamente, nella casistica sopra descritta, poiché i due interventi oggetto della medesima proposta presentano tempistiche differenti per la realizzazione ed il completamento delle opere, si chiede se il cronoprogramma dell'intervento vada considerato globalmente oppure singolarmente per ogni singolo intervento;</p> <p>3. L'Art. 14 (Procedure di erogazione dei contributi, di rendicontazione e monitoraggio) fissa le percentuali per la rendicontazione del progetto ammesso (10% anticipo, 40% + 40% SAL intermedi, 10% saldo) indicando che la rendicontazione delle quote intermedie avviene "a fronte di spese effettivamente sostenute". Non è chiaro a tal proposito se le fatture ricevute debbano essere già quietanzate oppure se il pagamento delle stesse possa avvenire a seguito dell'erogazione del contributo a favore del soggetto beneficiario.</p> <p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1, i limiti di spesa previsti sono considerati sul totale della proposta</p> <p>In ordine al quesito 2, il cronoprogramma deve riportare tutte le attività finalizzate alla realizzazione dell'Intervento integrato complesso pianificate</p> <p>In ordine al quesito 3, si rinvia all'art. 14 comma 3 dell'avviso - con successivi atti saranno pubblicate ulteriori modalità operative di rendicontazione delle spese sostenute</p>	

Data ricezione quesito: 1/12/2022	ID risposta - 20220112_11X_0079
<p>Quesito</p> <p>Quesito n.1</p> <p>Considerato che l'art. 4 - "Destinatari" dell'avviso attuativo del decreto MITE 396/2021 – LINEA B prevede che "in assenza di EGATO Operativi, i Soggetti Destinatari sono i Comuni, i quali possono operare singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni", qualora la proposta di finanziamento sia presentata da un Consorzio Industriale Provinciale, si chiede se l'impianto realizzato col finanziamento ottenuto sia di proprietà del Consorzio proponente in quanto soggetto giuridicamente costituito e distinto dai singoli comuni ad esso aderenti, oppure del Comune (aderente alla forma associativa) sul cui territorio è localizzato, oppure del comune capofila se diverso.</p> <p>Quesito n.2</p> <p>In assenza di EGATO, nel caso di domanda di finanziamento presentata da un Consorzio Provinciale quale forma associativa tra Comuni, si chiede se il beneficiario/destinatario del finanziamento sia il singolo comune sul cui territorio ricade l'intervento oppure il comune capofila se diverso o la forma associativa giuridicamente costituita (Consorzio) e distinta dal singolo comune aderente.</p> <p>Quesito n.3</p> <p>Considerato che l'art.4 c.5 dell'avviso stabilisce che "In assenza di un EGATO Operativo, la presentazione della Proposta da parte di una Forma Associativa tra Comuni preclude ai singoli Comuni appartenenti a detta Forma Associativa tra Comuni di presentare Proposte in forma autonoma" si chiede se:</p> <p>a) Preso atto che il portale per la presentazione delle domande di finanziamento specifica nella compilazione dell'anagrafica che "Per tutte le Forme Associate tra Comuni, è necessario inserire fra gli allegati la delega dei Comuni parte della Forma Associativa al Comune capofila" un Consorzio Industriale Provinciale, per presentare una proposta di finanziamento debba:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Individuare fra gli aderenti, il comune capofila; 2. Acquisire le deleghe di tutti i comuni aderenti al consorzio oppure sia sufficiente acquisire la delega dei soli comuni interessati allo specifico intervento. <p>b) l'ipotesi di un Consorzio Provinciale che presenta una o più proposte di finanziamento per conto di una parte dei comuni ad esso aderenti (e non di tutti), precluda la possibilità agli altri comuni facenti parte del Consorzio di presentare una richiesta di finanziamento per conto proprio sulla medesima Linea di intervento.</p> <p>Risposta</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

In ordine al primo quesito, fermo restando i requisiti previsti dall'art. 4 dell'avviso, il proprietario di quanto finanziato è il Soggetto Destinatario. Si rammenta che ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'avviso "I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica.

In ordine al quesito 2, si precisa che il Soggetto destinatario che sottoscrive la proposta (che, nel caso di specie è il Consorzio di comuni) è: unico beneficiario delle risorse (in conformità a quanto disposto al punto 3 del decreto del MiTE 28 settembre 2021, n. 396 e al relativo allegato 1), attuatore degli Interventi ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e, pertanto, responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità degli Interventi. Restano fermi vincoli e prescrizioni di cui all'Avviso.

In ordine al quesito 3, si rinvia alla risposta già fornita al quesito recante ID risposta 20220111_11X_0073.

Data ricezione quesito: 1/11/2022	ID risposta - 20220111_11C_0037
Quesito Con riferimento al criterio C3 si richiede un chiarimento su cosa s'intende per "medesimo genere" di rifiuto trattato, nello specifico per quanto riguarda un impianto di essiccamento fanghi (EER 190805), nel caso questi siano di caratteristiche non idonee al riutilizzo in agricoltura va considerato al denominare il totale dei fanghi di caratteristiche non idonee al riutilizzo in agricoltura o il totale dei fanghi (quindi comprese le quantità di fanghi idonei al riutilizzo in agricoltura) generati nell'ambito territoriale di riferimento?	
Risposta Si rinvia alle risposte fornite ai quesiti aventi ID 20211215_11X_0044 e 20220111_11C_0039.	

Data ricezione quesito: 1/11/2022	ID risposta - 20220111_11C_0039
Quesito Il quesito riguarda i criteri di valutazione C2 (popolazione), C3 (quantità trattate) e C4 (deficit impiantistico). <ul style="list-style-type: none"> Il CRITERIO C2 rapporta la popolazione interessata dall'intervento candidato alla popolazione residente nell'ambito non già servita da impianti di trattamento funzionanti e analoghi all'impianto oggetto dell'intervento. Nel caso di candidatura di serre di essiccamento, si chiede di chiarire se per "impianti di trattamento funzionanti e analoghi" siano da intendersi solo altre serre ovvero anche altri sistemi di disidratazione. Qualora l'analogia riguardasse esclusivamente le serre, sarebbero penalizzati gli ambiti estesi, in cui la popolazione interessata dall'intervento dovrebbe essere rapportata alla popolazione dell'intero ambito. Quale potrebbe essere la modalità di presentazione degli indicatori per evitare detta penalizzazione? (proposta: si potrebbe ragionare per Provincia oppure per agglomerato) Il CRITERIO C3 mette a confronto la quantità di rifiuto trattabile (con l'intervento) e la quantità di rifiuto non trattata nell'ambito. Si chiede di chiarire se per "quantità di rifiuto non trattata" sia da intendersi quella "non trattata con altre serre", ovvero quella "non trattata con alcun sistema di disidratazione", ipotesi quest'ultima che sembrerebbe più plausibile da un punto di vista tecnico, considerato che le serre si aggiungono a un trattamento già presente. In aggiunta, qualora valesse la prima ipotesi, sarebbero penalizzati gli ambiti estesi come la Puglia, in cui la quantità di rifiuto non trattata sarebbe tutta la produzione di fanghi di depurazione dell'ambito e, in questo caso, si chiede di conoscere quale potrebbe essere la modalità di presentazione degli indicatori per evitare detta penalizzazione. Il CRITERIO C4 mette a confronto la quantità di rifiuto prodotta nell'ambito e quella già trattata nel medesimo ambito. Anche in questo caso, occorre un chiarimento su ciò che si intende per "quantità trattata". Nel caso di realizzazione di serre di essiccamento che si aggiungono alla filiera di trattamento dei fanghi (senza sostituirla), il deficit impiantistico sarebbe nullo in ambiti in cui il trattamento dei fanghi avviene già pur non essendo ottimizzato. 	
Risposta In ordine al quesito 1, sulla base di quanto rappresentato nella domanda, per impianti analoghi si intendono impianti aventi le stesse finalità e non necessariamente impinati che adottano la medesima tecnologia. In ordine al quesito 2, nel rinviare a quanto riportato nella declaratoria del criterio C3, si chiarisce che per " <i>Q_{non trattato}</i> " si intende la quantità di rifiuto della medesima tipologia trattata dall'impianto proposto, non già trattata nell'ambito territoriale di appartenenza, espresso in ton/anno. In ordine al quesito 3, come per i precedenti quesiti, si rimanda alla declaratoria dei criteri, e in ogni caso si ribadisce che la finalità dell'intervento proposto deve essere quella di intervenire nel miglioramento/ ampliamento del sistema	

M2C1.1 Linea di intervento C

di trattamento dei rifiuti oggetto dell'Avviso già presente ovvero di colmare il deficit impiantistico ove presente. Infatti, nel criterio si chiarisce che saranno premiati interventi che prevedano la realizzazione di impianti ubicati nei territori in cui la quantità di rifiuto da trattare espressa in termini percentuali (PAD, fanghi di acque reflue, rifiuti di pelletteria e rifiuti tessili) risulti maggiore rispetto alla quantità prodotta in base al calcolo del criterio C4. Inoltre, si richiama sempre quanto riportato nel criterio C4 *"Saranno valutate positivamente le proposte che prevedano la localizzazione dell'impianto in un ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale ottimale o nel territorio comunale a seconda del Soggetto Destinataria) con un deficit maggiore di impianti funzionanti e analoghi, per tipologia di rifiuto trattato, a quello oggetto d'intervento."* L'analogia è da intendersi con la tipologia di rifiuto da trattare e non tra l'impianto proposto e quelli già presenti sul territorio d'interesse.

Data ricezione quesito: 1/11/2022	ID risposta - 20220111_11C_0040
Quesito	
Esiste un numero massimo di interventi che il singolo EGA può candidare?	
Risposta	
L'Avviso non prevede un limite massimo al numero di proposte presentabili da un EGATO.	

Data ricezione quesito: 1/11/2022	ID risposta - 20220111_11X_0073
Quesito	
In assenza di EGATO, nel caso di domanda di finanziamento presentata da un Consorzio Industriale Provinciale istituito con L.R. 25/07/2008, n. 10 della Regione Autonoma della Sardegna (in ossequio al disposto dell'art. 31 del TUEL - per l'esercizio associato di servizi e nello specifico per le funzioni di conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi con competenze per un'area industriale sovracomunale, si chiedono le seguenti delucidazioni:	
<ul style="list-style-type: none"> • Se la presentazione dell'istanza viene fatta dal soggetto proponente Consorzio Provinciale Industriale (istituito quale forma associata di comuni in conformità alle norme sopra citate) dotato di propria personalità giuridica e che da statuto e per funzione istituzionale è competente per la presentazione di questo tipo di proposte, che ruolo avrebbe il comune capofila che dovrebbe essere individuato e delegato dagli altri comuni aderenti? Il comune capofila, in altri termini, a quali funzioni viene delegato dagli altri comuni aderenti al consorzio essendo quest'ultimo il soggetto proponente? • Nel caso citato di Consorzio Provinciale Industriale può essere sufficiente la delibera del CDA del Consorzio di cui fanno parte i comuni aderenti, che autorizza il Consorzio alla presentazione dell'istanza o sono necessarie le deleghe di ogni comune aderente al comune capofila anch'esso aderente al consorzio (e che peraltro andrebbe individuato)? • Se necessaria la delega di ciascun comune al comune capofila tutti aderenti al Consorzio, è disponibile un format di delega? • Se necessaria la delibera di ciascun comune e delega al comune capofila, qualora uno dei comuni aderenti non conferisca la propria delega, il consorzio può comunque presentare la domanda di finanziamento? • I dati anagrafici del legale rappresentante e firmatario, nel caso di Consorzio Industriale Provinciale, devono essere quelli del rappresentante legale del comune capofila o del rappresentante legale del consorzio che presenta l'istanza? 	
Si richiede inoltre:	
<ul style="list-style-type: none"> • Considerato che l'ingresso con lo SPID personale implica sulla piattaforma la compilazione automatica dell'area con i dati anagrafici del firmatario, se il firmatario è il rappresentante legale del Consorzio Provinciale lo SPID di accesso e compilazione deve essere quello del rappresentante legale? • Dove è possibile scaricare le DSAN e gli allegati per sottoporli a firma digitale? Sono i formulari allegati agli avvisi o c'è altra modulistica? 	
Risposta	
Premesso che,	
<ul style="list-style-type: none"> • dalla formulazione del quesito, si evince che il mittente potrebbe rientrare nella definizione di EGATO ai sensi dell'art. 1 lett. e) dell'Avviso, al quale si rinvia, così come si rinvia alla definizione di EGATO "operativo" di cui all'art. 1 lett. f) dell'Avviso medesimo; 	

M2C1.1 Linea di intervento C

<ul style="list-style-type: none"> • in caso di assenza di un EGATO Operativo, i Soggetti destinatari degli Avvisi sono i comuni che possono concorrere singolarmente o in una delle Forme associative di cui all'art. 1, lett. h); • le forme associative tra comuni devono allegare alla proposta l'atto costitutivo e le deleghe di ciascun comune nei confronti del comune capofila; si precisa quanto segue. <p>In ordine al quesito 1, nel caso di specie, il comune capofila è indicato all'atto di presentazione della proposta a fini meramente compilativi e informativi e la delega di ciascun comune può essere disposta nei confronti del Consorzio.</p> <p>In ordine al quesito 2, per il caso di specie, le singole deleghe possono essere sostituite da una delibera dell'organo assembleare nella quale si fa esplicito riferimento alla delega disposta da ciascun comune ai fini di cui sopra.</p> <p>In ordine al quesito 3, non è prevista una forma specifica di delega.</p> <p>In ordine al quesito 4, si rinvia a quanto risposto ai quesiti di cui sopra.</p> <p>In ordine al quesito 5, ferma e impregiudicata l'attività di verifica della Commissione ex art 12 i dati anagrafici devono essere quelli del rappresentante legale del soggetto che presenta l'istanza.</p> <p>In ordine al quesito 6 si risponde affermativamente.</p> <p>In ordine al quesito 7 si rinvia al sito internet del MiTE: https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare</p>
--

Data ricezione quesito: 1/11/2022	ID risposta - 20220111_11X_0106
<p>Quesito</p> <p>Quesito n.1</p> <p>Il fac-simile di presentazione dell'istanza prevede di indicare la proprietà del terreno sul quale verranno realizzate le opere, indicando l'Ente proprietario del terreno, ovvero se sono necessari eventuali atti di esproprio. Qualora l'intervento ricada in parte su terreni di proprietà pubblica e in parte su porzioni di terreno da espropriare, si chiede se è corretto procedere compilando entrambe le opzioni.</p> <p>Quesito n.2</p> <p>I criteri di assegnazione dei punteggi B2, B3 e B4 fanno riferimento all' "ambito territoriale ottimale" (criterio B2) o all' "ambito territoriale di appartenenza" (criterio B3 e B4).</p> <p>Si chiede di confermare che i due ambiti territoriali corrispondano o, in caso negativo, si chiede di chiarire l'eventuale differenza.</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1, si rammenta che nella sezione richiamata è possibile inserire più di un luogo di realizzazione dell'intervento/intervento integrato complesso.</p> <p>In ordine al quesito 2, si precisa che i due ambiti corrispondono.</p>	

Data ricezione quesito: 1/10/2022	ID risposta - 20220110_XX_0020
<p>Quesito</p> <p>Vorrei presentare un impianto innovativo a uno o più bandi pubblicati dal Ministero della Transizione Ecologica. Tale impianto ha tutti i requisiti per partecipare a quattro dei sette bandi, che sarebbero i seguenti avvisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) M2C1.1/1.2 Linea C "realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici, compresi i rifiuti di plastica in mare"; 2) M2C1.1/1.1 Linea C "ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (pad), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili"; 3) M2C1.1/1.1 Linea B "ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata"; 4) M2C1.1/1.2 Linea B "ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone". <p>Non abbiamo ancora creato la Start Up Innovativa, dovremmo dunque affidarci a una Società che abbia i requisiti richiesti per presentare a nome loro il nostro progetto.</p> <p>Vorrei sapere se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possiamo presentare il nuovo impianto a questi 4 bandi con 1 o 4 Società diverse? 	

M2C1.1 Linea di intervento C

- La o le Società che potrebbero presentare tale progetto possano essere Società d'energia rinnovabile e/o Società di trattamento e smaltimento di rifiuti.

Risposta

In merito ai Soggetti destinatari si rinvia all'art. 4 di ciascuno dei 7 Avvisi. Si fa presente che gli Avvisi afferenti all'Investimento 1.1 sono, in generale, rivolti ad enti pubblici.

Data ricezione quesito: 1/10/2022

ID risposta - 20220110_11C_0036

Quesito

- È possibile candidare un sistema di riduzione fanghi di depurazione acque reflue con essiccazione termica e loro recupero energetico?
- Nel caso in cui non siano presenti infrazioni, il criterio di valutazione A5 RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI sarà pari a 0? Nel facsimile alla sezione 4 paragrafo RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI cosa si dovrà riportare in questo caso, dovendo inserire almeno 30 caratteri?

Risposta

In ordine al quesito 1, nel rinviare alle previsioni di cui all'articolo 5 per l'individuazione dell'oggetto delle Proposte d'intervento ammissibili a finanziamento, si segnala che ogni conclusiva decisione in merito sarà assunta dalla Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso. Ciò premesso, qualora la Proposta afferisca, come sembra, ad impianti riconducibili alle casistiche di cui all'art. 237 ter del D.Lgs. n. 152/2006, non potrà essere ritenuta ammissibile ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'Avviso.

In ordine al quesito 2, si precisa che le infrazioni UE sono quelle indicate nello specifico criterio di valutazione B 6 dell'allegato 1 dell'Avviso: 2003/2077, 2011/2215. Si ribadisce quanto già previsto dal criterio in oggetto: il Proponente dovrà descrivere in che modo l'intervento per il quale si richiede un contributo concorre all'eventuale raggiungimento della finalità oggetto del quesito, precisando che il contributo alla riduzione delle infrazioni UE può avere una efficacia anche indiretta. Il punteggio sarà, di conseguenza, attribuito dalla Commissione di cui all'art. 12.

Data ricezione quesito: 1/10/2022

ID risposta - 20220110_11X_0070

Quesito

Il nostro Comune ha preparato, verificato e validato, il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo ecocentro a servizio della Città.

Nell'ecocentro di nuova costruzione, punto per la raccolta differenziata compresi i RAEE, è anche previsto un laboratorio artigianale in cui sono recuperati i piccoli oggetti ormai inutilizzati, successivamente esposti e vendibili nel mercatino che sarà predisposto all'interno della struttura.

Chiediamo cortesemente a quale linea di intervento è più opportuno candidare il nostro progetto, Linea d'Intervento A oppure B.

Risposta

Posto che il Comune è Soggetto destinatario dell'Avviso solo in caso di assenza di un EGATO Operativo, per come formulato il quesito, l'intervento sembrerebbe essere coerente con la Linea di intervento 1.1.A. Resta ferma e impregiudicata ogni valutazione in capo alla Commissione di cui all'art. 12

Data ricezione quesito: 1/10/2022

ID risposta - 20220110_11X_0072

Quesito

In assenza di EGATO operativo, un comune può presentare la domanda in forma autonoma con delega al Consorzio Provinciale di area vasta (che in tal caso non presenterebbe autonomamente la proposta in qualità di forma associativa tra comuni ma come soggetto delegato dal comune interessato), o i comuni qualora vi sia un consorzio industriale provinciale devono necessariamente presentare la domanda in forma associata (consorzio provinciale industriale) con conferimento di delega da parte di ciascun comune aderente al comune capofila (il consorzio in tal caso sarebbe il soggetto proponente?)?

Risposta

in caso di assenza di EGATO operativo, i soggetti destinatari sono i comuni, che possono concorrere sia in forma singola che in una delle forme associative di cui all'art. 1, lett. h) dell'Avviso, tra le quali sono ricompresi anche i consorzi.

M2C1.1 Linea di intervento C

Data ricezione quesito: 1/7/2022	ID risposta - 20220107_11X_0066
<p>Quesito</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 4 dei suddetti avvisi, tra le "forme associative tra Comuni" previste dal Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 può essere ricompresa un'Area Vasta già costituita a mezzo di Convenzione sottoscritta da tutti i Comuni partecipanti? Inoltre, è strettamente necessario specificare all'interno di tale costituzione la causale di espletamento dei servizi di cui al presente Avviso?</p> <p>2. Nell'ambito della stessa proposta è possibile presentare più interventi che comprendono diverse attività previste dai punti a,b,c,d del comma 2 dell'art 5 del bando o ciascuna attività può rientrare esclusivamente all'interno di un'unica proposta?</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1, si ribadisce che le forme associative tra comuni ammesse sono quelle di cui al Titolo II, Capo V, D.Lgs. 267/2000 e che tali forme devono risultare costituite alla data di presentazione della proposta per l'espletamento dei servizi oggetto dell'Avviso.</p> <p>In ordine al quesito 2, si rinvia alla definizione di Intervento Integrato Complesso di cui all'art. 1, lett. o) dell'Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 1/7/2022	ID risposta - 20220107_11X_0067
<p>Quesito</p> <p>Con riferimento alla risposta con ID 20211203_11B_0010 relativa alla proprietà del terreno sul quale verrà realizzato l'intervento, nel caso di istanza che abbia quale presupposto una proposta di project financing ex Art. 183 c. 15 del D.Lgs. 50/2016, la quale normativamente contempla la possibilità che l'intervento ricada sia su un suolo di proprietà pubblica che privata, in questa seconda ipotesi, considerato quanto previsto dal bando in merito alla proprietà pubblica, dandosi per scontato che all'atto della presentazione della proposta l'Ente non potrà aver già formalizzato l'acquisizione o l'esproprio in quanto strettamente dipendente dal finanziamento, si chiede di chiarire:</p> <p>1. Se possa essere indicato il privato proprietario compilando la prima opzione "Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l'intervento:";</p> <p>2. In che modo si debba dimostrare l'impegno del privato a cedere la proprietà del suolo all'ente destinatario del finanziamento o se esso possa considerarsi implicito;</p> <p>3. Se il trasferimento della proprietà debba avvenire all'atto del finanziamento o – come avviene nel caso del p.f. ad iniziativa privata – al termine del periodo di concessione.</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine ai quesiti posti, si precisa che, nel caso di ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione dell'Intervento, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 183 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della presentazione della Proposta è possibile indicare il proprietario privato del bene previsto per l'attuazione dell'Intervento medesimo, a condizione che sia dimostrato che detto bene rimanga di proprietà pubblica al termine del periodo di concessione. Si rimanda, altresì, alla risposta con ID risposta: 20211222_11X_0053, quesito n. 8.</p>	

Data ricezione quesito: 1/7/2022	ID risposta - 20220107_11X_0068
<p>Quesito</p> <p>Quesito n.1</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio B3 "quantità trattate", si chiede di chiarire se è ammissibile una proposta impiantistica per la quale il valore di Qtrattabile è superiore a quello di Qnon trattato. In caso affermativo, come verrà attribuito il punteggio?</p> <p>Quesito n.2</p> <p>Il caso riguarda un'associazione di comuni costituita con convenzione ai sensi del D.Lgs. 267/2000, Art. 30, avente a oggetto l'affidamento nel sub-ambito di appartenenza dei "i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi".</p> <p>Atteso che ai sensi degli avvisi di gara tra i soggetti destinatari del finanziamento è ricompresa "una delle forme associative previste dal Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le quali, alla data di presentazione delle Proposte, risultino costituite per l'espletamento dei servizi di cui al presente Avviso", si richiede:</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

<p>1. Se nel caso di specie è necessario adottare un atto integrativo ove si menzioni espressamente l'oggetto dell'istanza di finanziamento;</p> <p>2. In caso affermativo al quesito precedente, se questo è necessario solo per le linee b) e c), relativamente alle quali nel sub-ambito in argomento non è presente alcuna forma di pianificazione pubblica, ovvero anche per la linea a)?</p>
<p>Risposta In ordine al quesito 1, si precisa che il criterio è ideato per evitare sovrapposizioni tra l'intervento proposto e impianti del medesimo genere già esistenti e attivi. Ciò premesso, non il rapporto tra le due quantità non dovrebbe risultare superiore a 1, dato che: Qtrattabile= Quantità di rifiuto trattabili dall'impianto proposto in ton/anno; Qnon trattato= Quantità di rifiuto, del medesimo genere dell'impianto proposto, non già trattata nell'ambito territoriale di appartenenza in ton/anno. In ordine al quesito 2, le Forme associative tra comuni devono risultare costituite alla data di presentazione della proposta per l'espletamento dei servizi di cui al presente Avviso. Qualora tali servizi non siano citati all'interno degli atti associativi, sarà necessaria un'integrazione da perfezionarsi entro la data di presentazione della Proposta.</p>

Data ricezione quesito: 1/5/2022	ID risposta - 20220105_11C_0035
<p>Quesito In caso di Comuni che intendano presentare un progetto associandosi con la forma dell'Accordo di Programma previsto dal Titolo II, Capo V, del D.Lgs. n. 267/2000, e che tali Comuni vogliano includere nell'Accordo di Programma un EGATO non operativo, si chiede se è ammissibile. Se ammissibile, si chiede inoltre se è valido ai fini dell'individuazione del soggetto realizzatore un partenariato di cui all'articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016 già in essere -al momento della presentazione del progetto- tra l'EGATO operativo incluso nell'Accordo di Programma e un soggetto privato.</p>	
<p>Risposta In ordine ai quesiti 1 e 2, si fa presente che, in caso di EGATO non operativo, i soggetti destinatari sono i Comuni.</p>	

Data ricezione quesito: 1/5/2022	ID risposta - 20220105_11X_0065
<p>Quesito Nel nostro caso, come si evince dagli Avvisi, il Legale Rappresentante dell'EGATO, delegherà il Legale Rappresentante di Contarina per la presentazione dei progetti. Ci chiediamo innanzitutto se esiste un fac-simile del documento di Delega da utilizzare e se l'accesso alla piattaforma tramite SPID deve essere fatta utilizzando esclusivamente lo SPID del nostro Legale Rap. che firmerà digitalmente la domanda o è possibile effettuare l'accesso con lo SPID di un dipendente operativamente incaricato alla compilazione dei progetti nella piattaforma?</p>	
<p>Risposta Non è attualmente presente un format di delega. Il soggetto che ha ricevuto la delega alla presentazione della Proposta deve accedere alla Piattaforma con SPID personale e procedere alla compilazione della stessa.</p>	

Data ricezione quesito: 1/4/2022	ID risposta - 20220104_11X_0064
<p>Quesito Vorrei alcuni chiarimenti in proposito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ogni comune dell'Aro deve presentare una proposta singola? • La domanda viene presentata soltanto dal comune capofila a nome anche degli altri comuni dell'Aro? • Il firmatario della domanda è il sindaco del comune capofila espressamente delegato dagli altri comuni dell'Aro? 	
<p>Risposta L'aggregazione dei comuni dell'ARO può essere considerata EGATO in relazione al rispettivo territorio per i servizi inerenti i segmenti di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. Se operativa, ai sensi dell'art. 1, lett. f) dell'Avviso, può essere considerata quindi, Soggetto destinatario ai sensi dell'art. 4, comma 1 e presentare proposte in quanto tale.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

Nell'ipotesi in cui invece difetti l'operatività, è possibile per l'ARO presentare proposte, in numero massimo conforme a quanto stabilito dall'art.4 comma 5 dell'Avviso, in quanto forma associativa fra Comuni (ciò che precluderebbe ai Comuni che ne fanno parte di presentare Proposte in forma autonoma). In questo caso, la/le Proposta/e è/sono presentata/e e sottoscritta/e dal legale rappresentante dell'Unione fra Comuni o da altro soggetto da questi delegato secondo quanto previsto in Piattaforma.

Data ricezione quesito: 1/3/2022	ID risposta - 20220103_11X_0062
<p>Quesito SOCIETA' IN HOUSE A TOTALE CONTROLLO PUBBLICO, PROPRIETA' DEI BENI e PREVISIONI DEGLI AVVISI: visto che in dottrina e giurisprudenza è ormai consolidata la piena assimilabilità delle Società "in house" a totale controllo pubblico, a mere articolazioni interne delle amministrazioni controllanti, è pacifico che i beni di proprietà delle stesse Società, siano Beni di Proprietà Pubblica. Pertanto, si chiede conferma che i Beni oggetto degli interventi agevolativi di cui ai tre Avvisi del MITE, possano essere acquisiti e restare di proprietà di una Società in House a totale controllo pubblico, che gestisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ATO di appartenenza.</p>	
<p>Risposta Al quesito si risponde negativamente.</p>	

Data ricezione quesito: 1/3/2022	ID risposta - 20220103_11X_0063
<p>Quesito Quesito 1 Considerato che l'art. 4 - "Destinatari" degli avvisi attuativi del decreto MITE 396/2021 prevede che "in assenza di EGATO Operativi, i Soggetti Destinatari sono i Comuni, i quali possono operare singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni", qualora la proposta di finanziamento sia presentata da un Consorzio Provinciale (che, a norma di legge, svolge le funzioni di conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi), l'impianto realizzato col finanziamento ottenuto sia di proprietà del Consorzio proponente in quanto soggetto giuridicamente costituito e distinto dai singoli comuni ad esso aderenti, oppure del Comune (aderente alla forma associativa) sul cui territorio è localizzato, oppure del comune capofila se diverso.</p> <p>Quesito 2 In assenza di EGATO, nel caso di domanda di finanziamento presentata da un Consorzio Provinciale quale forma associativa tra comuni (che, come da norma regionale L.R. 25/07/2008, n. 10 della Regione Autonoma della Sardegna, svolge le funzioni di conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi con competenze per un'area industriale sovracomunale), il beneficiario/destinatario del finanziamento è il singolo comune sul cui territorio ricade l'intervento o la forma associativa giuridicamente costituita (Consorzio) e distinta dal singolo comune aderente?</p> <p>Quesito 3 Considerato che l'art.4 c.5 dell'avviso stabilisce che "In assenza di un EGATO Operativo, la presentazione della Proposta da parte di una Forma Associativa tra Comuni preclude ai singoli Comuni appartenenti a detta Forma Associativa tra Comuni di presentare Proposte in forma autonoma" si chiede se:</p> <p>a) Preso atto che il portale per la presentazione delle domande di finanziamento specifica nella compilazione dell'anagrafica che "Per tutte le Forme Associate tra Comuni, è necessario inserire fra gli allegati la delega dei Comuni parte della Forma Associativa al Comune capofila" un Consorzio Industriale Provinciale per presentare una proposta di finanziamento debba acquisire le deleghe di tutti i comuni aderenti al consorzio (e individuarne uno capofila) oppure sia sufficiente acquisire la delega dei soli comuni interessati allo specifico intervento.</p> <p>b) L'ipotesi di un Consorzio Provinciale che presenta una o più proposte di finanziamento per conto di uno dei comuni ad esso aderenti, precluda la possibilità ad altri comuni facenti parte del Consorzio di presentare una richiesta di finanziamento per conto proprio sulla medesima Linea di intervento.</p>	
<p>Risposta La formulazione del quesito 1 non risulta chiara. Si rinvia, pertanto, alle norme riportate negli Avvisi. In ordine ai quesiti 2 e 3, premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> dalla formulazione del quesito, si evince che il mittente potrebbe rientrare nella definizione di EGATO ai sensi dell'art. 1 lett. e) dell'Avviso, al quale si rinvia, così come si rinvia alla definizione di EGATO "operativo" di cui all'art. 1 lett. f) dell'Avviso medesimo; 	

M2C1.1 Linea di intervento C

<ul style="list-style-type: none"> • in caso di assenza di un EGATO operativo, i Soggetti destinatari degli Avvisi sono i comuni che possono concorrere singolarmente o in una delle Forme associative di cui all'art. 1, lett. h); • le forme associative tra comuni devono allegare alla proposta l'atto costitutivo e le deleghe di ciascun comune nei confronti del comune capofila; si precisa quanto segue. <p>Quanto al quesito 2, se la domanda è presentata dal Consorzio quale forma associativa prevista dall'Avviso, il Consorzio medesimo è da intendersi quale soggetto destinatario.</p> <p>In ordine al quesito 3: per il caso di specie, le singole deleghe possono essere sostituite da una delibera dell'organo assembleare nella quale si fa esplicito riferimento alla delega disposta da ciascun comune ai fini di cui sopra.</p> <p>Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4 comma 5 dell'Avviso, "il numero massimo di Proposte presentabili da una Forma Associativa tra Comuni è dato dalla somma del numero massimo di Proposte presentabili, ai sensi del precedente comma 2, da parte di ogni Comune che partecipa alla suddetta Forma Associativa tra Comuni". Quanto alla possibilità da parte di Comuni appartenenti a tale forma associativa di presentare proposte in forma autonoma, si ricorda che, sempre ai sensi dell'art. 4 comma 5, "in assenza di un EGATO Operativo, la presentazione della Proposta da parte di una Forma Associativa tra Comuni preclude ai singoli Comuni appartenenti a detta Forma Associativa tra Comuni di presentare Proposte in forma autonoma". Ciò che sarebbe confermato anche nell'ipotesi in cui il Consorzio in parola potesse essere qualificato come EGATO operativo.</p>

Data ricezione quesito: 12/30/2021	ID risposta - 20211230_11X_0061
<p>Quesito</p> <p>Premesso che ai sensi dell'art.4, comma 5, una Forma Associativa tra Comuni, può presentare un numero massimo di Proposte dato dalla somma del numero massimo di Proposte presentabili, ai sensi del comma 2, da parte di ogni Comune che partecipa alla suddetta Forma Associativa tra Comuni.</p> <p>In merito allo Stato della progettazione, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 50/216, la valutazione verrà effettuata sulla base dello stato di progettazione approvato al momento della presentazione della Proposta, a seconda della tipologia di intervento da realizzare (lavori o servizi e forniture).</p> <p>È possibile per la Forma Associativa, predisporre e approvare un unico progetto generale, secondo la tipologia prevalente, riguardante l'intero complesso degli ambiti territoriali per cui ha formale delega e contenente l'insieme degli interventi o interventi integrati complessi, oggetto delle Proposte di ciascun Soggetto Destinatario, e quindi presentare singole e distinte istanze richiamando lo Stato della progettazione del progetto generale?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Ferma restando la necessità che il progetto sia in ogni caso conforme alla normativa di riferimento, si rimanda a quanto chiarito in ID risposta 20211214_11B_0015. Si fa inoltre rimando alla definizione di Intervento Integrato Complesso, di cui all'art. 1 lett. o) dell'Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 12/30/2021	ID risposta - 20211230_11C_0034
<p>Quesito</p> <p>Quesito 1</p> <p>Premesso che l'avviso prevede che possano presentare la proposta le Forme Associate tra Comuni di cui al Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le quali, alla data di presentazione delle Proposte, risultino costituite per l'espletamento dei servizi, visti i tempi brevi per la presentazione delle proposte, risulta molto difficile costituire nuove forme associative tra i Comuni interessati, che sono di fatto ulteriori rispetto a quelle già esistenti.</p> <p>Considerato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Che nella provincia di Viterbo non è ancora operativo, come previsto dall'art. 200 del D.Lgs 152/2006, l'EGATO per il servizio di Gestione dei Rifiuti; • Che nel territorio dell'ATO1 Viterbo Nord è stata costituita ed è operativa dal 2006, con regolare affidamento ai sensi della legge Galli n.36/94, l'azienda quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato e che la stessa attualmente gestisce il S.I.I. in 31 comuni; • Che è altrettanto regolarmente costituito e operativo l'EGATO VT 1 Lazio Nord per il Servizio Idrico Integrato; 	

M2C1.1 Linea di intervento C

- Che esiste la possibilità, ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso, che in assenza di EGATO per la Gestione dei Rifiuti operativi, i Soggetti Destinatari siano i Comuni, i quali possono operare singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni;
- Che la società è interamente partecipata da Comuni e rappresenta dunque di per sé una forma di associazioni tra gli stessi;
- Che è intenzione dell'azienda presentare una proposta che riguarda i fanghi delle acque reflue dei depuratori da esse gestiti nei vari comuni.

Per tutto quanto sopra specificato, si chiede se è conforme all'avviso, la possibilità che sia direttamente la Società a presentare la Proposta come Soggetto Destinatario, o in alternativa la Proposta debba essere presentata dall'EGATO del S.I.I., anche perché un'eventuale forma associativa tra i Comuni interessati la si vede di difficile attuazione visti i termini di scadenza dell'avviso, seppure contemplate nello stesso avviso.

Quesito 2

Relativamente all'oggetto della proposta, si chiede conferma di ammissibilità al bando per un processo di essiccamento fanghi da reflui civili Integrato termicamente con un processo di trasformazione termochimica per la produzione di gas di sintesi, H₂ e CO, da utilizzare per la cogenerazione di energia elettrica e termica da autoconsumo nello stesso sito. Il processo esclude l'utilizzo di combustibile fossile.

Risposta

In ordine al quesito 1, si sottolinea che anche gli EGATO del servizio idrico integrato, laddove operativi, ricadono tra i Soggetti destinatari dell'Avviso ai sensi dell'art. 4, comma 1., i Gestori del servizio non rientrano, invece, tra i Soggetti destinatari.

In ordine al quesito 2, non essendo sufficientemente chiara la tipologia di Intervento che si intende proporre, ai fini dell'individuazione delle attività oggetto di finanziamento, deve farsi riferimento a quanto previsto all'articolo 5 dell'Avviso. In ogni caso, ogni determinazione conclusiva sull'ammissibilità della Proposta, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dell'Avviso, compete unicamente alla Commissione di valutazione cui all'art. 12 dello stesso.

Data ricezione quesito: 12/29/2021	ID risposta - 20211229_11C_0032
<p>Quesito</p> <p>1. Con riferimento all'articolo 5 comma 2 dell'Avviso MC2 1.1 I 1.1 Linea di intervento C, si chiede se un intervento che prevede la realizzazione di un sistema di co-digestione anaerobica di fanghi da depurazione, frazione organica dei rifiuti solidi urbani e rifiuti derivanti dallo sfalcio del verde con successivo compostaggio aerobico e maturazione del compost sia da ritenersi ammissibile.</p> <p>2. In caso di risposta positiva al primo quesito: con riferimento al fac-simile di domanda riportato sul sito del MITE, andranno barrate entrambe le tipologie di proposta di cui alle lettere b) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione mediante miscelazione di fanghi e rifiuto verde tramite compostaggio aerobico e maturazione compost e c) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione previa digestione anaerobica a umido, cattura del biogas e successiva estrazione del metano?</p> <p>3. Sempre in caso di risposta positiva al primo quesito, per il calcolo dei parametri di cui ai criteri C2 (popolazione), C3 (quantità trattate), C4 (deficit impiantistico) è corretto sommare i dati relativi ai fanghi con quelli riguardanti FORSU e verde?</p> <p>4. Si chiede inoltre di confermare, come già esplicitato in seguito al quesito del 29/11/2021 ID risposta 20211229_11C_0009, che un EGATO Operativo del servizio idrico integrato rientra tra i Soggetti Destinatari della Linea di intervento 1.1.C e può presentare la proposta di finanziamento del progetto di cui al quesito 1 anche avvalendosi del gestore del Servizio Idrico Integrato, così come definito ai sensi dell'art. 1 lett. m) e individuato ai sensi dell'art. 4 comma 6 dell'Avviso.</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1, secondo quanto rappresentato, la Proposta appare ammissibile al finanziamento, fermo restando che ogni conclusiva determinazione competerà alla Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso.</p> <p>In ordine al quesito 2, si precisa che, nella sezione richiamata, la Piattaforma non consente selezioni multiple. In caso nessuna delle opzioni disponibili consenta di definire la Proposta nella sua interezza, è possibile spuntare la voce "Altro". Opportuna descrizione delle attività oggetto della Proposta potrà essere fornita nello spazio apposito seguente.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

In ordine al quesito 3, i dati che dovranno essere indicati dovranno riferirsi ai rifiuti ricompresi nella Linea d'Intervento per la quale è presentata la Proposta.

In ordine al quesito 4, indipendentemente dall'oggetto della Proposta, gli EGATO del servizio idrico integrato, qualificabili come "Operativi" ai sensi dell'art. 1, lett. f) dell'Avviso, rientrano tra i Soggetti destinatari dell'Avviso medesimo e possono, pertanto, avvalersi della delega di cui all'art. 4, comma 6.

Data ricezione quesito: 12/29/2021	ID risposta - 20211229_11X_0059
Quesito	
Relativamente all'ALLEGATO 1 – Criteri di Valutazione, nella sezione A5 - RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI Contributo alla risoluzione delle infrazioni individuate dall'UE e sinergie con altri piani settoriali, si chiede di chiarire in che modo possano essere correlati gli interventi previsti negli avvisi con la risoluzione delle infrazioni che riguardano le discariche abusive.	
Risposta	
Si ribadisce quanto già previsto dal criterio in oggetto: il Proponente dovrà descrivere in che modo l'intervento per il quale si richieder un contributo concorre all'eventuale raggiungimento della finalità oggetto del quesito, precisando che il contributo alla riduzione delle infrazioni UE può avere una efficacia anche indiretta.	

Data ricezione quesito: 12/29/2021	ID risposta - 20211229_XX_0019
Quesito	
1. Nella progettazione finanziabile è da includere l'IVA? La domanda è valida sia per la linea di investimento 1.1 che 1.2, considerato che nelle maschere di inserimento dati della piattaforma, in un caso è specificabile l'IVA (linea 1.1) ed in un altro no (linea 1.2).	
2. Nel caso della linea 1.1 (dedicata ai Comuni che non possono detrarre l'IVA) il gestore delegato dal Comune che presenta la proposta, può essere soggetto a detrazione dell'IVA?	
3. Nel caso sia previsto l'acquisto di licenze, il codice sorgente deve diventare di proprietà pubblica?	
Risposta	
In ordine ai quesiti 1 e 2, si rinvia a quanto riportato al punto b) nell'elenco di spese non ammissibili di cui all'Allegato 2 di ciascun Avviso.	
In ordine al quesito 3, premettendo che l'ammissibilità della spesa non è valutabile apriori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta, per come è posto il quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, si risponde negativamente.	

Data ricezione quesito: 12/29/2021	ID risposta - 20211229_11X_0060
Quesito	
1. Nel fac-simile di proposta, nella descrizione delle caratteristiche dei luoghi dove sorgono le opere oggetto della proposta, viene richiesto di indicare l'ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l'intervento, nonché l'ente utilizzatore. Si chiede conferma che per entrambi i casi citati per "ente" si faccia riferimento a soggetti sia pubblici che privati.	
2. Sempre con riferimento alla proprietà del terreno in cui ricade l'intervento, nel caso in cui tale terreno sia di proprietà privata, ma in disponibilità del Comune tramite regolare contratto di affitto o diritto reale di godimento, la proposta di intervento è ritenuta ammissibile ai fini dell'avviso? In caso affermativo, vi sono delle tempistiche minime di durata di tale contratto di affitto o disponibilità del terreno (ad esempio, durata minima pari al periodo di ammortamento delle opere oggetto dell'intervento)?	
3. Sempre con riferimento alla proprietà del terreno in cui ricade l'intervento, nel caso in cui tale terreno sia di proprietà privata, ma a disposizione del gestore del servizio rifiuti tramite regolare contratto di affitto, la proposta di intervento è ritenuta ammissibile ai fini dell'avviso?	
4. Nel caso l'Intervento preveda l'utilizzo di piattaforme SW in cloud, è possibile ricomprendere tra le spese ammissibili i canoni per l'utilizzo di tali piattaforme?	
5. Tra le dichiarazioni richieste per la compilazione delle proposte viene riportato "che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per il periodo successivo al 01/02/2020 e	

M2C1.1 Linea di intervento C

antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato". Si chiede se tale documentazione debba riportare un CUP di progetto o se il CUP verrà assegnato dopo eventuale approvazione della proposta stessa.

Risposta

In ordine al quesito 1, 2 e 3 nella sezione dedicata al/ai luogo /luoghi dove sorgerà/sorgeranno l'intervento/gli interventi oggetto della proposta, è necessario indicare il soggetto proprietario del terreno. Tale soggetto, a seconda dei casi, potrebbe non coincidere con il Soggetto Destinatario, mentre sarà necessario, come previsto dall'art. 4, comma 10 dell'Avviso, che quanto realizzato in attuazione degli interventi proposti resti di proprietà pubblica.

In ordine al quesito 4, precisando che l'ammissibilità della spesa non è valutabile a priori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta, per come è posto il quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, si risponde negativamente.

In ordine al quesito 5, si conferma che, nel caso prospettato, il progetto debba riportare il relativo CUP.

Data ricezione quesito: 12/29/2021	ID risposta - 20211229_11C_0033
<p>Quesito</p> <p>1. Per quanto riguarda il criterio C1 "Livello della progettazione", per gli interventi che prevedono lo svolgimento di servizi o l'acquisto di forniture, ove tali attività possono comunque essere prevalenti (come previsto anche dal fac-simile della domanda). Si chiede se la mancanza di criteri specifici per interventi che prevedono come attività prevalente lo svolgimento di servizi o l'acquisto di forniture sia intenzionale o possa trattarsi di un rifiuto.</p> <p>2. In merito al criterio di valutazione C3 "quantità trattate" e C4 "deficit impiantistico", si fa riferimento a "rifiuto del medesimo genere dell'impianto proposto" e "rifiuto della stessa tipologia dell'impianto proposto". Per impianti di trattamento fanghi, considerando il rifiuto con CER 19.08.05, si chiede di chiarire quali fonti per i dati riferiti al quantitativo di rifiuti vadano prese in considerazione, e a che anno si debba fare riferimento.</p> <p>3. Nel testo dell'avviso viene definito ATO:" l'Ambito Territoriale Ottimale di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia la porzione di territorio, di dimensione definita dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nella quale è organizzato il servizio di gestione rifiuti". Nella descrizione dei criteri di valutazione, nel criterio C2 "Popolazione", si fa riferimento a "Popolazione interessata dall'Intervento rispetto alla popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale, non già servita da impianti di trattamento funzionanti e analoghi all'impianto oggetto dell'Intervento", dove per popolazione non servita viene indicato "Pnonservita=popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale ottimale o nel territorio comunale a seconda del Soggetto destinatario) non già servita da impianti di trattamento funzionali ed analoghi all'impianto oggetto dell'intervento". Si interpreta correttamente che al numeratore per "popolazione residente interessata dall'intervento" vada considerata la popolazione residente che sarà servita dall'impianto oggetto dell'intervento, mentre al denominatore vada indicata la popolazione residente non ancora servita da impianti analoghi relativa al sub-ATO o ai sub-ATO di riferimento e non all'intero ATO regionale? Si chiede di chiarire questo secondo punto, in quanto in caso di EGATO costituito con ATO tutto il territorio regionale, le Proposte sarebbero penalizzate rispetto ad analoghe proposte presentate da singoli Comuni.</p> <p>4. Per il calcolo del criterio C3 QUANTITA' TRATTATE, al denominatore deve essere riportata la quantità di rifiuto del medesimo genere di quello trattato dall'impianto, non trattato riferito al bacino servito dal Gestore? Il denominatore deve comprendere anche le quantità inserite a numeratore?</p> <p>5. Per il calcolo del criterio C4 DEFICIT IMPIANTISTICO, occorre fare riferimento al bacino servito dal Gestore nel caso di delega al Gestore per la candidatura dell'intervento?</p> <p>6. La linea finanzia anche impianti per il trattamento/riciclaggio di rifiuti tessili: come mai sono presenti sia qui che nella linea D investimento 1.2? Si fa anche qui riferimento a abiti usati quindi tessili post-consumo?</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1, si precisa che non si tratta di un rifiuto.</p> <p>In ordine al quesito 2, si rinvia, per analogia, alla risposta fornita al quesito con ID risposta 20211217_11C_0020.</p> <p>In ordine al quesito 3, si rinvia, per analogia, alla risposta fornita al quesito con ID risposta 20211217_11C_0020.</p> <p>In ordine al quesito 4, al numeratore va riportata la Quantità di rifiuto trattabile dall'impianto proposto espressa in ton/anno, mentre al denominatore Quantità di rifiuto, del medesimo genere dell'impianto proposto, non già trattata nell'ambito territoriale di appartenenza in ton/anno, comprensive di quelle da trattare nell'impianto proposto.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

Questo criterio ha la finalità di mettere in evidenza quanto l'impianto abbia impatto positivi in termini di quantità trattate in ton/anno, e non già prima trattate con impianto analogo nell'ambito territoriale di appartenenza. In ordine al quesito 5, il riferimento territoriale è indipendente dall'eventuale esercizio di delega al gestore da parte del Soggetto Destinatario. Occorre quindi far riferimento a quanto indicato nel criterio. In ordine al quesito 6, si fa presente che le linee di intervento di cui all'Investimento 1.1 hanno Soggetti destinatari differenti rispetto a quelli delle linee di interventi di cui all'Investimento 1.2.

Data ricezione quesito: 12/23/2021	ID risposta - 20211223_11X_0055
Quesito	
Tra le dichiarazioni richieste per la compilazione delle proposte viene riportato "che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato". Si chiede se tale documentazione debba riportare un CUP di progetto o se il CUP verrà assegnato dopo eventuale approvazione della proposta stessa.	
Risposta	
Si conferma che, nel caso prospettato, il progetto debba riportare il relativo CUP.	

Data ricezione quesito: 12/23/2021	ID risposta - 20211223_11C_0031
Quesito	
Con l'ulteriore precisazione al quesito 20211126_11C_0006, che l'importo complessivo previsto per la realizzazione di entrambe le proposte rimarrebbe nell'importo massimo finanziabile di € 10 mil.	
Risposta	
Ribadendo che non sussistono limiti al numero di proposte presentabili da EGATO operativo, si precisa che il limite di 10 milioni di euro riguarda la singola proposta.	

Data ricezione quesito: 12/22/2021	ID risposta - 20211222_11C_0026
Quesito	
1. Nell'Allegato 2 – Spese ammissibili alla lettera f) Spese per funzioni tecniche si fa riferimento al personale dedicato alle attività di cui all'art.113 del D.Lgs.50/2016. Ciò significa che le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'opera sono ammissibili per il solo 2% delle spese ammissibili?	
2. Nell'Allegato 2 alla lettera g) Spese per consulenze non è chiaro se la direzione lavori, i collaudi di legge e gli studi di fattibilità sono relativi a tutta l'opera o solo alle strutture dei fabbricati ed agli impianti. Se fossero riferiti a tutta l'opera tale punto andrebbe parzialmente in contraddizione con il punto di cui alla lettera f) Spese per funzioni tecniche;	
3. Sempre relativamente alla lettera g) Spese per consulenze non è chiaro se gli "impianti" citati si devono intendere riferiti ai fabbricati o sono, più in generale, tutti gli impianti (termici, elettrici, idraulici, etc.) presenti nel progetto.	
Risposta	
In ordine ai quesiti 1 e 2, si precisa che rientrano nell'ambito della voce f) dell'allegato 2 le spese relative a funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice, come previsto all'articolo 113, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, mentre rientrano nell'ambito della successiva lettera g) del medesimo allegato 2 le spese relative a funzioni tecniche affidate a professionisti esterni all'amministrazione aggiudicatrice.	
In ordine al quesito 3, premesso che il quesito non risulta chiaro, gli impianti, come riportato nella lettera g) dell'allegato 2, sono specifici e generici.	

Data ricezione quesito: 12/22/2021	ID risposta - 20211222_11X_0053
Quesito	
1. Ai sensi del criterio di valutazione A2 dell'Allegato 1 degli Avvisi si chiede un chiarimento in merito alla popolazione interessata dall'intervento rispetto alla popolazione residente nell'ATO nel caso in cui lo stesso coincida	

M2C1.1 Linea di intervento C

- con l'intero territorio regionale. È possibile considerare il criterio di valutazione sopra citato come riferito alla popolazione residente nel bacino gestionale di riferimento sul quale incide la proposta?
2. Ai sensi del criterio di valutazione A5 dell'Allegato 1 degli Avvisi relativo alla risoluzione delle infrazioni, nell'ambito della quale non vi sono in essere infrazioni da risolvere, verrà attribuito il punteggio massimo (15 punti)?
 3. Ai sensi dell'art. 4 comma 9 degli avvisi "Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Realizzatori, i Soggetti Destinatari potranno avvalersi, ai sensi della normativa vigente applicabile, anche dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti igiene urbana" è possibile delegare il gestore del servizio di igiene urbana alla realizzazione di opere anche qualora nel proprio contratto di servizio non siano previste opere edili e/o di estendere anche ai Comuni, alle aziende speciali e alle società "in house" dei Comuni tale possibilità?
 4. I soggetti delegati dai Soggetti Destinatari delle risorse, quali in specifico i Gestori dei servizi di igiene urbana di cui gli EGATO operativi possono avvalersi per l'individuazione dei Soggetti Realizzatori, possono ricorrere al reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione delle progettualità del PNRR ponendo a carico del PNRR le spese per il reclutamento del personale?
 5. Come specificare nel quadro economico della proposta le spese del personale già impiegato e/o reclutato appositamente dall'EGATO destinatario delle risorse e quelle del personale impiegato e/o reclutato dal Gestore delegato alla presentazione della proposta e all'individuazione del soggetto realizzatore?
 6. Nella definizione di EGATO operativo di cui all'art. 1, lett. f) degli Avvisi rientra anche un Ato interamente regionale che alla data di pubblicazione dell'avviso ha provveduto all'affidamento del servizio per un solo bacino provinciale (sub ambito) mentre per gli altri sta gestendo in proroga le gestioni assunte dalle precedenti forme organizzative del SGR? In tal caso l'Egato operativo è soggetto destinatario ai sensi dell'art. 4, comma 1 degli Avvisi per l'intero territorio regionale?
 7. La possibilità di candidare interventi iniziati a partire dal 1° febbraio 2020 comporta che alcuni di essi siano stati realizzati dai Gestori del Servizio di igiene urbana affidatari del servizio secondo procedure non perfettamente allineate al Dlgs 50/2016 in quanto non dovuto dalla normativa di settore. È questo un impedimento alla candidatura o all'ammissione delle candidature?
 8. Qualora la candidatura riguardasse un intervento da realizzare su un terreno di proprietà privata, l'acquisto dello stesso è l'unico titolo che rende ammissibile la proposta oppure sono ammessi altri titoli come, ad esempio, il diritto di superficie?

Risposta

In ordine al quesito 1, si rimanda alla descrizione del criterio stesso: "Popolazione interessata dall'Intervento rispetto alla popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale (o nel subambito territoriale ottimale o nel territorio comunale a seconda del Soggetto destinatario)".

In ordine al quesito 2, si risponde negativamente.

In ordine al quesito 3, nel segnalare quanto riscontrato al quesito con ID risposta 20211117_11X_0011, si risponde negativamente.

In ordine al quesito 4, si risponde affermativamente, nei limiti della disciplina delle spese ammissibili contenuta nell'Allegato 2 dell'Avviso.

In ordine al quesito 5, si invita a dettagliare tali voci di spesa, anche secondo le diciture proposte, nel Quadro economico da allegare alla Proposta. Resta fermo quanto previsto dall'Allegato 2 in merito a spese ammissibili e non ammissibili.

In ordine al quesito 6, si risponde affermativamente, ferma restando la coerenza del servizio affidato rispetto a quello oggetto della proposta.

In ordine al quesito 7, nel rimandare a quanto espressamente previsto all'articolo 4, co. 9 dell'Avviso, per come posto il quesito, si risponde negativamente.

In ordine al quesito 8, si risponde affermativamente ferma restando la condizione prevista dall'art. 4, comma 10, dell'Avviso la quale prevede che i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica.

Data ricezione quesito: 12/22/2021

ID risposta - 20211222_11X_0054

Quesito

Quesito:

Quesito 1

M2C1.1 Linea di intervento C

Nell'Avviso, all'art. 4, comma 2, indica il numero massimo di proposte che possono essere presentate dai Comuni in assenza di EGATO operativi o su delega dell'EGATO operativo di riferimento.

L'Avviso non indica un numero di proposte presentabili da un EGATO operativo.

Abbiamo inteso, quindi, che il numero di proposte presentabili da un EGATO operativo non ha un limite massimo specifico. Si richiede se la nostra interpretazione sia corretta.

Quesito 2

1. 1. Nell'Avviso, all'art. 1 lettera x) prevede che per "proposta", si intende la "proposta, presentata dal Soggetto Destinatario, come infra definito, che può avere ad oggetto la realizzazione di un singolo Intervento o di un Integrato Complesso e che potrà essere selezionata e finanziata nell'ambito della Misura oggetto del presente Avviso" Nello stesso art., alla lettera n), chiarisce che per "intervento", si intende "l'intervento realizzabile mediante lavori, servizi o forniture, finanziabili nell'ambito della misura M2C1.1.I.1 oggetto del presente Avviso al fine di raggiungere gli specifici obiettivi previsti dal PNRR" e, alla lettera o), che per "intervento integrato complesso", si intende "l'insieme di interventi tra loro integrati" All'art. 3, comma 4, l'Avviso stabilisce, poi, che "il finanziamento massimo erogabile per ciascuna proposta è pari ad euro 1.000.000,00" ma non distingue tra proposte costituite da interventi o da interventi integrati complessi. A tal proposito, appare ragionevole ritenere che un intervento integrato complesso possa richiedere un dispendio di risorse ben superiore a quello richiesto da un intervento, proprio perché l'intervento integrato complesso è un insieme di più interventi tra loro sinergicamente integrati. Abbiamo inteso che è ammesso che un EGATO operativo possa presentare un intervento integrato complesso avente un valore complessivo superiore a euro 1.000.000,00. Si richiede se la nostra interpretazione sia corretta.

2. Abbiamo inteso che un intervento integrato completo presentato da un EGATO operativo può articolarsi in più proposte senza limiti e che ciascuna proposta non può superare euro 1.000.000,00 di finanziamento. Si richiede se la nostra interpretazione sia corretta.

3. L'art. 3, comma 4 prevede che "il finanziamento massimo erogabile per ciascuna proposta è pari ad euro 1.000.000,00" Con riferimento alla norma, abbiamo inteso che una proposta può avere un valore anche superiore a tale cifra a patto che il soggetto destinatario preveda un proprio cofinanziamento in modo da non eccedere il milione di euro di richiesta. Si richiede se la nostra interpretazione sia corretta.

Quesito 3

Nell'Allegato 1, al punto A2, tra i criteri di valutazione delle proposte, indica la "popolazione interessata dall'intervento rispetto alla popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale"

Il criterio in questione non individua alcuna differenza di calcolo a seconda che la proposta sia presentata da un singolo Comune o da un EGATO operativo.

Per esempio, un piccolo Comune, dove non sono presenti EGATO operativi, potrà conseguire il punteggio massimo di 20, qualora proponga un intervento che ha per oggetto l'introduzione su tutto il territorio di isole interrato intelligenti e che interessi tutta la propria popolazione.

Un EGATO operativo, invece, che proponga lo stesso intervento solo per alcuni Comuni del proprio territorio, vedrà attribuirsi un punteggio inferiore poiché coinvolge solo parzialmente la propria popolazione, anche se la popolazione interessata è di gran lunga superiore a quella del singolo piccolo Comune.

Si richiede di valutare la possibilità di modificare il criterio di valutazione in questione, magari prevedendo punteggi diversificati per fasce di popolazione coinvolta espressa in termini assoluti

Quesito 4

Nell'Allegato 1, al punto A2, tra i criteri di valutazione delle proposte, indica la "popolazione interessata dall'intervento rispetto alla popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale" Abbiamo inteso che, nel caso di presentazione da parte di un EGATO operativo, il punteggio sarà attribuito al singolo intervento e non anche all'intervento integrato complesso, per cui la popolazione presa in considerazione ai fini del punteggio sarà quella interessata dal singolo intervento e non tutta la popolazione dell'EGATO. Si richiede se la nostra interpretazione sia corretta.

Quesito 5

All'art. 5, comma 2 lettera e) dell'Avviso, include tra le proposte presentabili, la "realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di distribuzione"

Com'è noto, il riutilizzo, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r) del D.lgs. 152/2006 consiste in "qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti" il riutilizzo riguarda prodotti o componenti che non sono rifiuti e appartiene al genus di azioni che concorrono alla prevenzione dei rifiuti. Com'è noto, la raccolta differenziata ai sensi del decreto consiste nella

M2C1.1 Linea di intervento C

“raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico” La raccolta differenziata, quindi, si riferisce a sostanze giuridicamente qualificabili come rifiuti. Diversi sono il riutilizzo e la raccolta differenziata.

Nell'Allegato 1 tra i criteri di valutazione delle proposte, il punto A3 si riferisce al tasso di raccolta differenziata e prende in considerazione “miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata rispetto al valore RD 2019”.

Poiché i centri del riuso consentono di svolgere operazioni di prevenzione dei rifiuti e non di raccolta differenziata, si chiede un chiarimento su come sarà applicato il suddetto criterio di valutazione A3, qualora la proposta abbia a oggetto la realizzazione di uno o più centri del riuso.

Si consiglia, in ogni caso, di valutare l'inserimento di uno o più criteri di valutazione ad hoc per i centri del riuso, alternativi a quello A3 sul tasso di raccolta differenziata.

Quesito 6

L'Avviso M2C.1.1 I 1.1, Linea d'Intervento A, all'Allegato 2, tra le spese ammissibili, indica le "Spese per consulenze". Dato che le campagne di informazione, sensibilizzazione e comunicazione rivolte alla cittadinanza e ai vari portatori di interessi sono indiscutibili strumenti a supporto di una gestione dei rifiuti urbani efficace, efficiente, economica e trasparente, abbiamo inteso che, tra le spese per consulenze, ammesse dal citato Allegato 2, rientrano anche la progettazione e la realizzazione di campagne di comunicazione ai cittadini per il corretto utilizzo delle nuove strutture per la raccolta oggetto della proposta presentata e, più in generale, per il raggiungimento degli obiettivi nel loro complesso previsti dalla medesima proposta. Si richiede se tale nostra interpretazione sia corretta.

Quesito 7

L'Avviso M2C.1.1 I 1.1, Linea d'Intervento A, all'Allegato 2, tra le spese ammissibili, indica quelle per "Suolo impianto/intervento".

A tal proposito, l'Allegato 2 citato, stabilisce che "Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del progetto".

Abbiamo inteso, quindi, che la spesa per l'acquisto di un fondo (suolo) è coperta fino a un importo pari al 10% del totale delle spese ammissibili della proposta. Si richiede se tale nostra interpretazione sia corretta.

Quesito 8

L'Avviso M2C.1.1 I 1.1, Linea d'Intervento A, all'Allegato 2, tra le spese ammissibili, indica quelle per "Opere murarie e assimilate" e quelle per "Macchinari, impianti e attrezzature".

Abbiamo inteso, quindi, che sono ammesse: La spesa per l'acquisto di un edificio già esistente al momento della presentazione della proposta che sarà destinato a centro del riuso; La spesa per l'allestimento del medesimo centro (pavimentazione, infissi, impianti elettrici, ecc.). Si richiede se tale nostra interpretazione sia corretta.

Quesito 9

L'Avviso M2C.1.1 I 1.1, Linea d'Intervento B, all'art. 5, comma 2, lettera a), prevede tra le possibili proposte "l'Installazione compostiere di comunità per il compostaggio della frazione organica a servizio di strutture ed enti pubblici, grandi complessi residenziali, grandi utenze pubbliche, plessi scolastici di grandi dimensioni, parchi pubblici o privati".

Com'è noto, l'impiego delle compostiere di comunità è disciplinato dal Decreto di codesto spettabile Ministero 266/2016.

Si richiede se le compostiere di piccola taglia (T1) di cui al DM 266/2016 citato possano da codesto spettabile Ministero essere fatte rientrare nella linea di intervento A di cui all'Avviso M2C.1.1 I 1.1.

Ciò per l'apporto che tali compostiere, la cui diffusione può essere assai capillare, possono dare direttamente all'organizzazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Quesito 10

L'Avviso prevede, tra i criteri di valutazione, l'attribuzione di un punteggio per il contributo della proposta alla riduzione di una o di più delle discariche abusive oggetto delle rispettive procedure di infrazione dell'UE e al conseguente perseguimento dei Target previsti dal PNRR.

Poiché le discariche abusive oggetto di procedure di infrazione dell'UE non sono presenti in tutte le Regioni italiane, si chiede se sia possibile eliminare il suddetto punteggio per le Regioni nelle quali non sono presenti discariche abusive oggetto di procedure di infrazione dell'UE con conseguente riparametrazione dei punteggi.

Quesito 11

I fondi conseguiti attraverso i fondi messi a disposizione attraverso il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 396/2021 daranno luogo a spese dei soggetti beneficiari sostenute nel rispetto della vigente normativa sull'attività contrattuale della pubblica amministrazione.

M2C1.1 Linea di intervento C

Quale destinazione dovrà essere data agli eventuali ribassi d'asta conseguenti all'aggiudicazione delle procedure di acquisto? Potranno essere investiti per interventi a corredo della proposta presentata, che contribuiscono a supportarne l'efficacia?

Risposta

In ordine al quesito 1, si risponde affermativamente. Non vi è un limite al numero di proposte che un EGATO operativo può presentare.

In ordine al quesito 2, il finanziamento massimo erogabile per ciascuna proposta è pari a 1.000.000,00€, sia che essa abbia ad oggetto un intervento sia che essa abbia ad oggetto un intervento integrato complesso. Un EGATO può presentare un numero illimitato di proposte. Ciascuna di tali proposte può consistere di un intervento o di un intervento integrato complesso. Per ciascuna di tali proposte il finanziamento massimo erogabile è pari a 1.000.000,00€. L'interpretazione è corretta.

Al quesito 3, si risponde negativamente.

In ordine al quesito 4, si precisa che nell'ambito dei criteri di valutazione il termine "Intervento" è impiegato per indicare indifferentemente un intervento o un intervento integrato complesso. Resta fermo quanto dettagliato negli Avvisi.

In ordine al quesito 5, nel confermare che il citato Criterio di Valutazione A3 non è in alcun modo derogabile o modificabile, si ritiene che anche gli interventi della tipologia rappresentata, avendo un impatto seppur indiretto sull'indice della RD, possano rilevare ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione.

In ordine al quesito 6, si ribadisce quanto contenuto alla lett. g) dell'elenco di spese ammissibili di cui all'Allegato 2 degli Avvisi.

Al quesito 7 si risponde affermativamente.

In ordine al quesito 8, si precisa che l'ammissibilità della spesa non è valutabile a priori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta. Per come è posto il quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, le spese sembrerebbero astrattamente ammissibile. Si precisa che spetta al proponente associare le varie voci di costo alla tipologia di spese ammissibili, tenendo presente quanto riportato nell'Allegato 2 agli Avvisi.

In ordine al quesito 9, si ribadisce che l'elenco di cui all'art. 5, comma 2, è meramente esemplificativo e non esaustivo delle attività finanziabili, ferme restando le finalità di ciascun Avviso, al cui raggiungimento le Proposte dovranno contribuire. Spetterà al Proponente dimostrare tale contributo all'interno della Proposta progettuale, così come spetterà alla Commissione di cui all'art. 12 l'insindacabile giudizio in merito all'ammissibilità e valutazione della Proposta.

Al quesito 10 si risponde negativamente.

In ordine al quesito 11, al momento non sono state definite indicazioni puntuali a riguardo, per cui si faccia riferimento alla normativa vigente e alle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 121.

Data ricezione quesito: 12/21/2021

ID risposta - 20211221_11C_0023

Quesito

A. Con riferimento all'art.3 (Risorse disponibili) dell'avviso per la presentazione delle proposte inerenti agli Investimenti 1.1 della Missione M2C1, dove si specifica l'importo massimo erogabile per ogni singola proposta, si chiede conferma che il totale di 10 mln sia Iva esclusa.

B. 4. PROPOSTA – POPOLAZIONE: al denominatore deve essere considerata l'intera popolazione residente nell'intero ATO o nel sub ambito (si specifica che il nostro ATO è suddiviso in due sub ambiti, destra piave e sinistra piave).

C. 4. POPOSTA – QUANTITA' TRATTATE: la quantità di rifiuti non trattata deve far riferimento all'intero ambito o al sub ambito del Gestore che attua l'intervento?

D. 4. POPOSTA – QUADRO ECONOMICO: gli importi riferiti alle voci indicate sono totali imponibili, cioè IVA esclusa. È corretto?

E. Nella tabella di riepilogo delle voci di spesa per centro di costo, il totale ammissibile deve essere al massimo di dieci mln? Se sì, che criterio dobbiamo utilizzare per suddividere gli importi (il totale del progetto che andremo a presentare è superiore)? Infine, tale importo è Iva esclusa?

Risposta

In ordine al quesito A, si rinvia alla lett. b) dell'elenco di spese non ammissibili di cui all'Allegato 2 dell'Avviso, che cita, tra l'altro, le spese per imposte e tasse.

M2C1.1 Linea di intervento C

In ordine al quesito B, si ribadisce quanto riportato nella descrizione del criterio che si riferisce alla popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale o nel sub-ambito territoriale ottimale o nel territorio comunale a seconda del Soggetto Destinatario.

In ordine al quesito C, come sopra si ribadisce quanto chiaramente riportato nella declaratoria dei criteri di cui all'allegato 1 dell'Avviso e, pertanto, si ribadisce che l'ambito a cui bisogna far riferimento è quello dove ricade il Soggetto Destinatario, che sia ATO-sub ATO o Comune.

In ordine al quesito D, si conferma che le celle della colonna recante la dicitura "imponibile/imponibili" debbono essere compilate con le voci imponibili, ovvero IVA esclusa.

In ordine al quesito E, confermando l'importo massimo concedibile di 10.000.000 di euro per ciascuna proposta, l'intensità riconosciuta per categoria di spesa dovrà rispettare quanto previsto nell'Allegato 2 "Spese ammissibili" dell'Avviso. In merito all'IVA, si rinvia al quesito A.

Data ricezione quesito: 12/21/2021	ID risposta - 20211221_11C_0024
<p>Quesito</p> <p>All'art. 9 dell'Avviso viene indicato che le proposte devono essere "preliminarmente approvate dall'organo competente ad impegnare il Soggetto Destinatario". Nel caso di cui si tratta occorrerebbe chiarire se l'organo competente rimane quello del soggetto destinatario delegante oppure diventi quello del Gestore.</p> <p>Nell'Allegato 2 dell'Avviso le spese per funzioni tecniche sono associate al personale di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (in genere vale per i Comuni). Nel caso di cui si tratta a tale fattispecie può essere assimilato il costo per la capitalizzazione del personale interno del Gestore? Sempre con riferimento all'Allegato 2, i costi per le attività tecniche condotte da soggetti esterni al Gestore sono assimilabili alla voce "Spese per consulenze"? Pur non essendo esplicitamente citate, sono incluse anche le attività connesse al coordinamento della sicurezza? Tra le Spese non ammissibili (sempre Allegato 2) sono citate quelle relative a commesse interne. Cosa si intende?</p> <p>All'art. 15. Comma 1, lett. h) dell'avviso viene indicato che il Soggetto Destinatario deve effettuare la conservazione in fascicoli cartacei o informatici di tutti gli atti e i documenti connessi all'intervento, ma non viene specificato per quanti anni.</p> <p>I beni mobili ed immobili dovranno restare necessariamente di proprietà pubblica (art. 4 c.10). Per il Gestore delegato pertanto questo intervento si configurerebbe come esecuzione di lavoro conto terzi da classificare nelle "Altre Attività Idriche" (vedi relativa definizione all'art. 1, terzo punto, lett. c) dell'Allegato A alla Del. ARERA 580/2019). Chi andrà ad ammortizzare questo bene?</p> <p>Il comma 7 dell'art. 4 dell'Avviso afferma: "Fermo quanto precede, la Proposta presentata da un gestore incaricato dei suddetti servizi pubblici potrà essere anche da quest'ultimo completamente o parzialmente elaborata, purché in nome e per conto del Soggetto Destinatario per il quale il gestore agisce e che rimarrà unico soggetto responsabile nei confronti del Mini/stero per le risorse assegnate." In questo caso i Gestori del Servizio Idrico, nell'individuare i Soggetti Realizzatori entro il 31.12.2023 potranno usare le regole cui sono assoggettati oppure devono "sostituirsi" all'ente pubblico adottando le regole ordinarie del TU appalti come Stazione appaltante?</p> <p>Questa linea prevede milestones e/o target predefiniti che devono essere raggiunti attraverso la realizzazione del progetto? In caso di risposta negativa, questi indicatori devono essere inseriti dal soggetto destinatario in occasione della redazione della proposta?</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1, si precisa che l'approvazione della proposta compete al Soggetto destinatario che resta quello di cui all'art. 4 comma 1 dell'Avviso, anche nel caso in cui venga esercitata la delega nei confronti del gestore.</p> <p>Posto quanto risposto in riferimento al quesito 1, al quesito 2 si risponde negativamente.</p> <p>In ordine al quesito 3 si precisa quanto segue:</p> <p>Per quanto riguarda le tipologie di spesa assimilabile alla voce "Spese per consulenze" si ribadisce quanto riportato alla lett. g) dell'elenco "Spese ammissibili" contenuto nell'Allegato 2 al quale si rimanda.</p> <p>Le spese per il coordinamento della sicurezza possono essere assimilabili alla voce "Spese per consulenze" di cui alla lettera g) dell'elenco di cui all'Allegato 2 anzi indicato, qualora condotte da soggetti esterni;</p> <p>Per "commesse interne" si intendono le attività legate alla auto-produzione in economia di beni o servizi (ad esempio i costi per lo sviluppo di componenti realizzati ad hoc dalla stessa azienda proponente).</p> <p>In ordine al quesito 4, si precisa che, in considerazione di quanto disposto dall'art. 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/241, la conservazione della documentazione e dei dati in formato elettronico deve essere garantita dallo Stato Membro, conformemente all'articolo 132 del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, ovvero per i cinque</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

anni successivi al pagamento a saldo o, in mancanza di tale pagamento, per i cinque anni successivi alla transazione. Nelle more dell'emanazione di apposite disposizioni/circolari attuative, delle quali si invita a monitorare costantemente la pubblicazione, ai fini della determinazione del periodo di conservazione della documentazione relativa agli interventi ammessi a finanziamento, dovrà tenersi conto di quanto sopra esplicitato.

In ordine al quesito n. 5, per quanto connesso agli avvisi in oggetto si rimanda alla normativa di riferimento e alle eventuali indicazioni che il mittente potrà direttamente acquisire presso i competenti Enti. Restano fermi vincoli e prescrizioni di cui agli Avvisi.

In ordine al quesito 6, si rinvia alla risposta fornita in riferimento al quesito avente ID risposta 20211117_11X_0011.

In ordine al quesito 7, si ricorda che nell'ambito del cronoprogramma di realizzazione due milestone (individuazione dei Soggetti Realizzatori entro il 31.12.2023 e completamento dell'Intervento/Intervento integrato complesso entro il 30.06.2026) sono obbligate. Ogni ulteriore milestone e/o target dovrà essere indicato dal Soggetto Destinatario.

Data ricezione quesito: 12/20/2021	ID risposta - 20211220_11X_0050
<p>Quesito</p> <p>Quesito 1</p> <p>L'Allegato 2 degli AVVISI M2C.1.1 I 1.1 nella sezione Spese Non Ammissibili prevede al punto b) le spese di gestione, funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo.</p> <p>È necessario premettere che la Società è la società consortile di capitali costituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. Sicilia n.9 del 08/04/2010 e s.m.i. e che la stessa svolge quindi le funzioni previste dagli articoli 200, 202 e 203 del D.lgs. n.152/2006.</p> <p>In materia di assoggettamento IVA, il fine istituzionale e non commerciale delle attività svolte dalla SRR comporta l'esclusione delle stesse attività dal campo di applicazione dell'IVA, pertanto, anche l'IVA sugli acquisti diventa indetraibile e quindi costo.</p> <p>Tutto ciò premesso si chiede di confermare se alla scrivente SRR verranno finanziati anche i costi relativi all'iva indetraibile.</p> <p>Quesito 2:</p> <p>L'art.15 degli AVVISI M2C.1.1 I 1.1 - prevede:</p> <p>"In attuazione di quanto previsto nel PNRR, ai fini dell'erogazione del contributo e pena la revoca dello stesso, ciascun Soggetto Destinatario è tenuto, altresì, a: punto b) garantire la tracciabilità delle operazioni e l'utilizzo di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti".</p> <p>In materia di adozione di regime contabile la stessa redige bilancio d'esercizio ai sensi dell'art.2423 del Codice civile; pertanto, è soggetta al sistema contabile economico- patrimoniale.</p> <p>Si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di confermare se per quanto riguarda la contabilizzazione dei contributi ricevuti si possono attuare le disposizioni previste dai principi OIC 16 punto 88 che prevedono: "I contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti. Ciò può essere applicato con due metodi: a) con il primo metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del 18 costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di "risconti passivi"; b) con il secondo metodo (metodo diretto) i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono". - Di confermare pertanto se è possibile assicurare la tracciabilità delle operazioni mediante l'accensione di conti specifici nel piano dei conti relativo alla Situazione Patrimoniale antecedente alla riclassificazione del Bilancio secondo lo schema previsto dal Codice civile. 	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1, si rimanda al punto b) dell'elenco di spese non ammissibili di cui all'Allegato 2 degli Avvisi.</p> <p>Si ritiene non pertinente il quesito 2, rinviando, pertanto a quanto disciplinato dalle Amministrazioni competenti, fermo restando quanto disciplinato dall'art. 14 e ogni altro vincolo o prescrizione di cui all'Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 12/20/2021	ID risposta - 20211220_XX_0016
Quesito	

M2C1.1 Linea di intervento C

Ho scaricato il manuale e ho anche seguito il webinar della settimana scorsa ma non ho ancora capito come fare a compilare una domanda per conto di un'unione di comuni come consulente esterna delegata, eventualmente come soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti anche se poi si ripropone il problema dell'accesso con lo SPID del legale rappresentante.

Inoltre, provando a compilare una richiesta ho visto che si chiede a quale ente appartenga il mappale indicato. Il terreno deve necessariamente appartenere a un Comune dell'unione? Sono ammissibili altre casistiche (es. averne la disponibilità tramite convenzione ecc.?)

Risposta

In ordine al primo quesito, si precisa che nella casistica indicata (consulente esterna delegata) è necessario compilare la domanda come "legale rappresentante delegato", utilizzando a tal fine il proprio SPID personale e allegando l'atto di delega nella sezione "allegati" della Piattaforma.

Quanto al secondo quesito, nella sezione dedicata al/ai luogo/luoghi dove sorgerà/sorgeranno l'intervento/gli interventi oggetto della proposta, è necessario indicare il soggetto proprietario del terreno. Tale soggetto può non coincidere con il Comune/Unione di Comuni che inoltra la Proposta, mentre sarà necessario, come previsto dall'art. 4, comma 10 dell'Avviso, che quanto realizzato in attuazione degli interventi proposti resti di proprietà pubblica.

Data ricezione quesito: 12/17/2021	ID risposta - 20211217_11X_0092
<p>Quesito</p> <p>Quesito 1 Il contributo previsto dal bando è cumulabile con il Credito d'Imposta Industria 4.0?</p> <p>Quesito 2 Il contributo previsto dal bando è cumulabile con gli incentivi previsti dal GSE in ambito energetico?</p> <p>Quesito 3 Il Comune si avvarrà, previa delega, del Gestore da esso incaricato del servizio rifiuti igiene urbana. In questo caso, i dati da inserire nella piattaforma per la presentazione delle proposte sono quelli del Comune mentre lo SPID e la firma del documento generato al termina della compilazione sono del Legale Rappresentante del Gestore? Le fatture che renderemo, in caso di finanziamento del progetto, potranno essere intestate al Gestore che pertanto si occuperà anche della realizzazione dell'investimento? Le coordinate bancarie da inserire in piattaforma sono obbligatoriamente quelle del Comune o possono essere anche del Gestore?</p> <p>Quesito 4 All'interno della voce "Spese per consulenze" è rendicontabile il costo per il supporto alla rendicontazione del progetto e redazione del Business Plan?</p> <p>Quesito 5 Sono ammissibili i progetti che, alla data di presentazione della domanda, risultino già avviati? In questo caso, vi è una data a partire dalla quale i costi sono ritenuti ammissibili?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Il quesito sembrerebbe esser posto in riferimento all'Investimento 1.1 che è indirizzato ad enti pubblici. In ogni caso, per quanto riguarda il cumulo, si rinvia alla circolare MEF n.33/2021.</p> <p>In ordine al quesito 3, si risponde affermativamente. Il gestore potrà compilare la domanda in Piattaforma per tramite del proprio legale rappresentante o di altro soggetto da questi delegato.</p> <p>In ordine al quesito 4 si rinvia a quanto già precisato dal punto g) dell'Allegato 2 agli Avvisi.</p> <p>In ordine al quesito 5, per quanto riguarda i progetti a valere sull'investimento 1.1, sono ammissibili proposte per investimenti avviati a partire dal 1° febbraio 2020; per quanto riguarda i progetti a valere sull'investimento 1.2, si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del Regolamento GBER 651/2014 e s.m.i, i lavori relativi al progetto di investimento non devono essere già avviati alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, punto 23 del medesimo regolamento, per "avvio dei lavori" si intende, "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito". Conseguentemente a tali disposizioni, al netto delle spese relative ad attività che non costituiscono avvio dei lavori, le spese ammissibili definite nell'allegato 2 dell'Avviso per essere effettivamente ammissibili devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda di agevolazione. I termini per la presentazione delle proposte progettuali sono stati definiti con decreto di rettifica del 24/11/2021 art. 2, disponibile sulla pagina web della misura in oggetto e al seguente link: <https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare>.

Data ricezione quesito: 11/30/2021	ID risposta - 20211130_11C_0012
<p>Quesito</p> <p>1. Attività oggetto della proposta: Il nostro progetto prevede di realizzare il revamping di un impianto di Wet oxidation. In particolare, l'impianto tratterà fanghi provenienti da impianti di depurazione del Trentino, previa digestione anaerobica e no. Non è prevista la fase di estrazione del metano. Si chiede se questa proposta può essere inserita all'interno del punto c oppure se è più opportuno caratterizzarla come punto "f. Altro".</p> <p>2. Livello della progettazione Il progetto definitivo risulta essere stato approvato in sede di Conferenza dei Servizi nel 2009. Poiché nel testo si riporta "in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016" si chiede come è possibile posizionare il progetto all'interno dei punti del bando, poiché il decreto di riferimento è successivo alla data del 2009.</p> <p>3. Risoluzione delle infrazioni Si chiede un chiarimento su cosa si intende in questo punto del bando.</p> <p>4. Cronoprogramma di spesa Si chiede di spiegare la differenza tra spese ammissibili e spese imponibili.</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1, nel segnalare che le attività di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Avviso costituiscono un mero elenco esemplificativo e non esaustivo di Proposte finanziabili, nel caso rappresentato l'Intervento, per come descritto, rientrerebbe nella voce "Altro".</p> <p>In ordine al quesito 2, si precisa che il punteggio relativo al Criterio "Livelli di progettazione" sarà attribuito a seconda del livello di progettazione posseduto ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016 o della normativa vigente pro tempore. Si ribadisce, in ogni caso, che, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 17, par. 2, del Regolamento (UE) 2021/241, sono ammissibili proposte relative ad interventi avviati a partire dal primo febbraio 2020.</p> <p>In ordine al quesito 3, si rinvia alla risposta fornita al quesito avente ID 20211229_11X_0059.</p> <p>In ordine al quesito 4, per "spese ammissibili" si intendono le spese relative alla voce di costo ammesse a finanziamento, sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'Allegato 2 dell'Avviso, mentre le "spese imponibili" rappresentano il totale della voce di costo, al netto di IVA.</p>	

Data ricezione quesito: 11/30/2021	ID risposta - 20211130_11C_0013
<p>Quesito</p> <p>1. Con riferimento all'Avviso 1.1 linea C, è ammissibile un revamping di macchinari esistenti?</p> <p>2. L'allegato 2 all'Avviso 1.1 linea C, precisa tra le spese ammissibili, per la voce Macchinari, impianti e attrezzature, "solo per beni nuovi di fabbrica". Vi chiediamo pertanto conferma se il revamping di macchinari esistenti è ammissibile, visto che il bando parla anche di 'ammodernamento'.</p> <p>3. Inoltre il documento pubblicato sul portale "F.ac simile Proposta 1.1 Linea C" riporta in fondo la dicitura 'Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda'; verrà pubblicato un format per questo documento? Dove possiamo reperire un format del 'quadro economico' richiesto?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Fermi restando vincoli e prescrizioni di cui all'Avviso, al quesito 1 si risponde affermativamente.</p> <p>In ordine al quesito 2, fermo restando quanto riportato in risposta al quesito 1, si conferma che in relazione alla voce "Macchinari, impianti e attrezzature" si riconosce il finanziamento dei soli beni nuovi di fabbrica ovvero quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o rappresentante o rivenditore).</p> <p>In ordine al quesito 3, non è prevista la pubblicazione di un format di quadro economico.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

Data ricezione quesito: 1/7/2022	ID risposta - 20220107_11X_0066
Quesito	
<p>1. Ai sensi dell'art. 4 dei suddetti avvisi, tra le "forme associative tra Comuni" previste dal Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 può essere ricompresa un'Area Vasta già costituita a mezzo di Convenzione sottoscritta da tutti i Comuni partecipanti? Inoltre, è strettamente necessario specificare all'interno di tale costituzione la causale di espletamento dei servizi di cui al presente Avviso?</p> <p>2. Nell'ambito della stessa proposta è possibile presentare più interventi che comprendono diverse attività previste dai punti a,b,c,d del comma 2 dell'art 5 del bando o ciascuna attività può rientrare esclusivamente all'interno di un'unica proposta?</p>	
Risposta	
<p>In ordine al quesito 1, si ribadisce che le forme associative tra comuni ammesse sono quelle di cui al Titolo II, Capo V, D.Lgs. n. 267/2000 e che tali forme devono risultare costituite alla data di presentazione della proposta per l'espletamento dei servizi oggetto dell'Avviso.</p> <p>In ordine al quesito 2, si rinvia alla definizione di Intervento Integrato Complesso di cui all'art. 1, comma 1, lett. o), dell'Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 1/5/2022	ID risposta - 20220105_11X_0065
Quesito	
<p>Nel nostro caso, come si evince dagli Avvisi, il Legale Rappresentante dell'EGATO, delegherà il Legale Rappresentante di Contarina per la presentazione dei progetti. Ci chiediamo innanzitutto se esiste un fac-simile del documento di Delega da utilizzare e se l'accesso alla piattaforma tramite SPID deve essere fatta utilizzando esclusivamente lo SPID del nostro Legale Rap. che firmerà digitalmente la domanda o è possibile effettuare l'accesso con lo SPID di un dipendente operativamente incaricato alla compilazione dei progetti nella piattaforma?</p>	
Risposta	
<p>Non è attualmente presente un format di delega. Il soggetto che ha ricevuto la delega alla presentazione della Proposta deve accedere alla Piattaforma con SPID personale e procedere alla compilazione della stessa.</p>	

Data ricezione quesito: 12/29/2021	ID risposta - 20211229_11X_0059
Quesito	
<p>Relativamente all'ALLEGATO 1 – Criteri di Valutazione, nella sezione A5 - RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI Contributo alla risoluzione delle infrazioni individuate dall'UE e sinergie con altri piani settoriali, si chiede di chiarire in che modo possano essere correlati gli interventi previsti negli avvisi con la risoluzione delle infrazioni che riguardano le discariche abusive.</p>	
Risposta	
<p>Si ribadisce quanto già previsto dal criterio in oggetto: il Proponente dovrà descrivere in che modo l'intervento per il quale si richiede un contributo concorre all'eventuale raggiungimento della finalità oggetto del quesito, riferendo di elementi utili a valutare come l'Intervento proposto possa contribuire, anche in maniera indiretta, alla riduzione delle infrazioni UE di seguito specificate:</p> <p>1) procedura d'infrazione 2011/2215 – Causa - 498/17 relativa all'adeguamento e alla chiusura delle discariche preesistenti all'entrata in vigore della direttiva 1999/31/CE, l'Italia è stata deferita ai sensi dell'articolo 258 TFUE ad agosto 2017 dinnanzi alla Corte di Giustizia UE;</p> <p>2) procedura d'infrazione 2003/2077 - Causa - 196/13 relativa ai lavori di bonifica e messa in sicurezza delle discariche individuate come abusive.</p>	

Data ricezione quesito: 12/27/2021	ID risposta - 20211227_XX_0018
Quesito	
<p>Il Comune può presentare una proposta per la linea d'intervento A e una proposta d'intervento B?</p>	
Risposta	

M2C1.1 Linea di intervento C

Nel ribadire che i Comuni sono Soggetti beneficiari dell'Investimento 1.1 solo in caso di assenza di EGATO Operativo, si precisa che il limite massimo di proposte presentabili di cui all'art. 4 comma 2, è da intendersi riferito ad ogni singolo Avviso. Ciò premesso, al quesito si risponde affermativamente.

Data ricezione quesito: 12/24/2021	ID risposta - 20211224_11X_0057
Quesito	
I fondi conseguiti attraverso i fondi messi a disposizione attraverso il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 396/2021 daranno luogo a spese dei soggetti beneficiari sostenute nel rispetto della vigente normativa sull'attività contrattuale della pubblica amministrazione. Quale destinazione dovrà essere data agli eventuali ribassi d'asta conseguenti all'aggiudicazione delle procedure di acquisto? Potranno essere investiti per interventi a corredo della proposta presentata, che contribuiscono a supportarne l'efficacia?	
Risposta	
Al momento non sono state definite indicazioni puntuali a riguardo, per cui si faccia riferimento alla normativa vigente e alle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 121.	

Data ricezione quesito: 12/23/2021	ID risposta - 20211223_11C_0056
Quesito	
Relativamente agli interventi di "c) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione previa digestione anaerobica a umido, cattura del biogas e successiva estrazione del metano" è aperta la possibilità di formulare la Proposta nell'ottica di Servizio Idrico. Qualora un EGATO abbia affidato la gestione dei servizi idrico e rifiuti a diversi Soggetti deleghi la presentazione della Proposta ad uno dei Gestori del Servizio idrico che interessa solo uno o più sub-ambiti del territorio dell'ATO, le grandezze di riferimento da considerarsi sono sempre quelle dell'ATO totale o solo quelle servite del singolo Gestore?	
Risposta	
In riscontro al quesito, non essendo chiaro il riferimento a "grandezze di riferimento", si ritiene che i Criteri di Valutazione di cui all'Allegato 1 dell'Avviso siano sufficientemente chiari ed adeguatamente dettagliati. In ogni caso, non rileva l'area di pertinenza del gestore delegato, ma quella del Soggetto Destinatario, fermi restando vincoli e prescrizioni di cui agli Avvisi.	

Data ricezione quesito: 12/23/2021	ID risposta - 20211223_XX_0017
Quesito	
In riferimento all'allegato 2 delle spese ammissibili sia dell'Avviso 1.1 che 1.2 ed in particolare al punto g) SPESE PER CONSULENZE "Nella misura massima del 4% dell'importo complessivo della Proposta (inteso come la somma delle spese ammissibili), sono ammissibili le spese per consulenze connesse alla Proposta che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti". Si chiede di chiarire qualora la proposta non venisse finanziata, se le spese sostenute dal DELEGATO per l'ELABORAZIONE della proposta, saranno comunque finanziate, oppure il DELEGANTE con propri mezzi dovrà retribuire il DELEGATO.	
Risposta	
In ordine alla prima parte del quesito, si specifica che in riferimento agli Avvisi riguardanti la Misura "M2C1.1 Investimento 1.1", l'ammissibilità delle spese per consulenza sono da intendersi esclusivamente per come indicate alla lettera g) dell'Allegato n. 2 degli Avvisi. Mentre per gli Avvisi riguardanti la Misura "M2C1.1 Investimento 1.2" l'ammissibilità delle spese in commento va riconosciuta nelle modalità già indicate alla risposta avente ID 20211104_12X_0010, reperibili nelle FAQ relative ai pertinenti Avvisi. In ordine alla seconda parte del quesito, si specifica che per le Proposte non rientranti in graduatoria non è prevista nessuna forma di finanziamento e/o rimborso.	

M2C1.1 Linea di intervento C

Data ricezione quesito: 12/23/2021	ID risposta - 20211223_11C_0029
<p>Quesito</p> <p>1. Nell'Allegato 2 – Spese ammissibili alla lettera b) Opere murarie ed assimilate si chiede se sono ricomprese anche le spese per le demolizioni di manufatti che verranno integralmente o parzialmente demoliti al fine di costruire nuovi fabbricati direttamente pertinenti con l'opera sono ricomprese in tali voci e se no, dove devono essere allocate;</p> <p>2. Nell'Allegato 2 – Spese ammissibili alla lettera d) Macchinari, impianti ed attrezzature non è chiaro se fra le spese ammissibili ci siano anche quelle dovute alla manodopera per la realizzazione dell'impianto in opera. Da una prima lettura, infatti, sembra che la spesa ammissibile sia solamente quella dei singoli macchinari componenti l'impianto acquistati dai fornitori senza tutti gli oneri necessari al loro posizionamento e montaggio finalizzati alla realizzazione dell'impianto.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Quanto al quesito 1, spese menzionate possono essere ricomprese nella categoria b) delle spese ammissibili. Quanto al quesito 2, si conferma quanto dedotto dal mittente: la lett. d) dell'elenco Spese ammissibili di cui all'Allegato 2 ricomprende solo le spese per macchinari, impianti e attrezzature.</p>	

Data ricezione quesito: 12/23/2021	ID risposta - 20211223_11C_0030
<p>Quesito</p> <p>Una S.P.A. in house providing a capitale pubblico può partecipare con delega EGATO al bando in oggetto? Rappresentando più di 70 comuni del territorio?</p> <p>In caso affermativo, rappresentando più comuni di cui alcuni capoluogo di provincia, altri non capoluogo con più o meno di 60.0000 abitanti, qual è il criterio da utilizzare per capire quanti progetti, possono essere presentanti?</p> <p>Una forma associata di Comuni con delega EGATO rientra nella casistica dell'art.4, comma 2)</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1, si conferma quanto disciplinato dall'art. 4, comma 6, in base al quale i Soggetti Destinatari, per la presentazione delle proposte, possono avvalersi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana e del servizio idrico integrato, da loro appositamente delegati ad agire in nome e per conto</p> <p>Loro.</p> <p>In ordine al quesito 2, si fa presente che l'Avviso non prevede limiti al numero di proposte presentabili da parte di EGATO Operativi.</p> <p>In ordine al quesito 3, anche nel caso in cui eserciti la delega di cui all'art. 4, comma 6, l'EGATO Operativo rimane Soggetto Destinatario. L'art. 4, comma 2, pertanto, non è in tal caso pertinente.</p>	

Data ricezione quesito: 12/23/2021	ID risposta - 20211223_11C_0031
<p>Quesito</p> <p>Con l'ulteriore precisazione al quesito 20211126_11C_0006, che l'importo complessivo previsto per la realizzazione di entrambe le proposte rimarrebbe nell'importo massimo finanziabile di € 10 mil.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Ribadendo che non sussistono limiti al numero di proposte presentabili da EGATO operativo, si precisa che il limite di 10 milioni di euro riguarda la singola Proposta.</p>	

Data ricezione quesito: 12/22/2021	ID risposta - 20211222_11C_0025
<p>Quesito</p> <p>Si chiede di chiarire se il termine "Proposta" è qui inteso come "il singolo Intervento o Intervento Integrato Complesso" e quindi può ritenersi sufficiente che l'Intervento proposto sia contenuto nel Programma degli Interventi approvato dal Soggetto Destinatario (nel caso specifico EGATO) e trasmesso ad ARERA o se è riferito piuttosto alla Domanda di accesso (e qualsiasi documento ad essa allegato) da caricarsi all'interno della Piattaforma informatica al fine di ratificare preliminarmente la richiesta di accesso al contributo europeo.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Si rimanda alla risposta con ID risposta 20211207_11A_0021, reperibile nelle FAQ relative alla Linea d'Intervento A.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

Data ricezione quesito: 12/22/2021	ID risposta - 20211222_11C_0027
<p>Quesito Il nuovo decreto 117 del 24.11.2021 ha modificato l'articolo 5, comma 2 dell'Avviso pubblico 1.1 linea C, rivedendo l'elenco delle attività oggetto d'intervento. Alla luce di tale modifica, la realizzazione di "impianti per il recupero di materassi" precedentemente indicata tra le attività oggetto di intervento alla lettera d) ma non più presente nel nuovo elenco, può ancora rientrare nel perimetro dell'intervento essendo la lista delle attività non esaustiva? Si chiede inoltre se la realizzazione dei sopra menzionati impianti possa essere considerata tra gli interventi finanziabili dalla linea B del medesimo Avviso 1.1, considerando i materassi quale componente dei rifiuti urbani all'interno dei rifiuti ingombranti.</p>	
<p>Risposta Si ribadisce che l'elenco di cui all'art. 5 comma 2 è meramente esemplificativo e non esaustivo delle attività finanziabili, ferme restando le finalità di ciascun Avviso, al cui raggiungimento le proposte dovranno contribuire. Spetterà al proponente dimostrare tale contributo all'interno della proposta progettuale, così come spetterà alla Commissione di cui all'art. 12 l'insindacabile giudizio in merito all'ammissibilità e valutazione della proposta.</p>	

Data ricezione quesito: 12/22/2021	ID risposta - 20211222_11C_0028
<p>Quesito Esiste un fac simile o un file per la compilazione del quadro economico 1.1 linea intervento C?</p>	
<p>Risposta Non è prevista la pubblicazione di un format di quadro economico</p>	

Data ricezione quesito: 12/21/2021	ID risposta - 20211221_11X_0052
<p>Quesito Nell'ambito di un articolato progetto per la raccolta differenziata, si desidera introdurre un meccanismo premiante per il cittadino che conferisce rifiuti differenziati, sotto forma di moneta complementare che il cittadino potrebbe poi utilizzare all'interno del Comune (dell'area dell'EGATO). Il costo per la realizzazione fisica dei gettoni che costituiscono la moneta complementare (per la quale sono in corso tutte le opportune attività nei confronti della Banca d'Italia) può rientrare fra le spese ammissibili? In caso affermativo, in quale categoria di costi dovremmo allocarli?</p>	
<p>Risposta Nell'ambito di ciascun Avviso è descritto l'oggetto delle proposte finanziabili, nonché contemplato un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività ammissibili. Competerà poi alla Commissione di valutazione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità della Proposta, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura. Rispetto alle spese ammissibili, si rinvia all'elenco di cui all'Allegato 2 degli Avvisi.</p>	

Data ricezione quesito: 12/20/2021	ID risposta - 20211220_11X_0049
<p>Quesito Il Comune di Siracusa intende partecipare all'Avviso M2C1.1 Linea A e B avvalendosi del supporto tecnico dell'Università di Catania in assenza di disponibilità finanziaria in bilancio da destinare a tale progettazione. L'Università si è dichiarata disponibile ad assistere l'ente locale a titolo gratuito per la presentazione dei progetti attraverso la stipula di una Convenzione che preveda un corrispettivo solo nel caso in cui gli stessi progetti vengano ammessi a finanziamento e nei limiti degli importi valutati congrui dalla commissione di valutazione. Si chiede se il Comune possa stipulare la Convenzione con l'università di Catania e inserire il costo nel quadro economico del progetto quale spesa relativa ai servizi di supporto e consulenza esterni.</p>	
<p>Risposta Nel precisare che l'art. 4, comma 6, degli Avvisi prevede che, per la presentazione delle proposte, i Soggetti destinatari possano avvalersi dei gestori incaricati per lo svolgimento dei servizi, si chiarisce che all'Allegato 2 degli Avvisi medesimi, sono indicate come ammissibili le spese per consulenze connesse alla Proposta che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

metodologie internazionalmente riconosciuti. Nel complesso, le spese per consulenze sono ammissibili nella misura massima del 4% dell'importo complessivo della Proposta (inteso come la somma delle spese ammissibili).

Data ricezione quesito: 12/20/2021	ID risposta - 20211220_11C_0021
<p>Quesito Con la presente si chiede come è possibile accreditarsi a nome dell'Ufficio d'Ambito di Bergamo (C.F. 95190900167) alla piattaforma Invitalia PA Digitale. Il Legale Rappresentante è il Presidente, non presente presso gli uffici; pertanto, si chiede come è possibile delegare un operatore dell'Ufficio ad entrare nella piattaforma con il proprio SPID personale.</p>	
<p>Risposta È necessario che il legale rappresentante deleghi con apposito atto interno all'Ufficio (che dovrà poi essere allegato alla Proposta) il soggetto che dovrà compilare la domanda. Quest'ultimo dovrà poi semplicemente accedere alla Piattaforma con proprio SPID personale, seguendo la procedura illustrata nel Manuale utente, e procedere alla compilazione.</p>	

Data ricezione quesito: 12/20/2021	ID risposta - 20211220_11C_0022
<p>Quesito Relativamente all'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottima per il Servizio Idrico Integrato (di cui all'art. 147 del DLgs 152/2006), questo: può presentare una proposta quale soggetto delegato dall'EGATO di cui all'art. 200 del DLgs 152/2006? o non configurandosi come soggetto gestore non può ricevere tale delega? può considerarsi "EGATO operativo" per le proposte di cui alle lettere a) e c) comma 2 dell'art. 5 dell'Avviso?</p>	
<p>Risposta In ordine al quesito 1, nell'ambito della linea di investimento 1.1.C l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio Idrico Integrato è di per sé titolato a presentare una proposta, non occorrendo pertanto alcuna delega da parte dell'EGATO per il servizio di gestione dei rifiuti. In ordine al quesito 2, per la definizione di EGATO Operativo si rinvia al combinato disposto dell'art. 1, lettere e), f) e k), precisando che, ferma e impregiudicata ogni decisione in merito all'ammissibilità e valutazione della proposta in capo alla Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, l'elenco di cui all'art. 5, comma 2, è da considerarsi meramente esemplificativo del tipo di attività finanziabili.</p>	

Data ricezione quesito: 12/19/2021	ID risposta - 20211219_11X_0048
<p>Quesito Si chiede se per la presentazione delle proposte tramite piattaforma inerenti agli Investimenti 1.1 gli Enti pubblici possano Delegare alla firma della proposta soggetti diversi dai gestori affidatari dei servizi pubblici quali: consulenti, collaboratori od ulteriore personale esterno alla struttura dell'Ente.</p>	
<p>Risposta Si risponde affermativamente.</p>	

Data ricezione quesito: 12/17/2021	ID risposta - 20211217_11X_0047
<p>Quesito L'art. 14 rubricato "Procedure di erogazione dei contributi, di rendicontazione e di monitoraggio" prevede l'erogazione dei contributi al soggetto destinatario nella seguente misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> anticipazione fino ad un massimo del 10% dell'importo dell'Intervento previa avvenuta comunicazione dell'avvio del progetto, tenuto conto del cronoprogramma di spesa; <input type="checkbox"/> due quote intermedie fino al raggiungimento del 90% dell'importo dell'Intervento, a fronte di spese effettivamente sostenute per stati di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, pari ciascuno ad almeno il 40% dell'avanzamento complessivo dei lavori, dei servizi e delle forniture, secondo il cronoprogramma della spesa; <input type="checkbox"/> una quota a saldo del 10% dell'Intervento sulla base di una richiesta di pagamento finale attestante la piena realizzazione dell'Intervento. 	

M2C1.1 Linea di intervento C

Gli stessi Avvisi, inoltre, all'art. 15 - "Obblighi dei Soggetti Destinatari" - al comma 1 lett. f) prevedono che il Soggetto beneficiario debba "presentare al MiTE per approvazione le domande di rimborso/pagamento per le spese effettivamente sostenute/da sostenere in base agli stati di avanzamento dei lavori (SAL) adottati o i costi esposti maturati nel caso di ricorso alle OSC"

Con particolare riferimento alle spese effettivamente sostenute, si chiede di chiarire se gli importi a copertura delle stesse vanno anticipati dall'EGATO e poi rimborsati a seguito di rendicontazione.

Secondo le modalità di erogazione del contributo/rimborso, si configurerebbe la seguente ripartizione dell'intero importo pari a 18 mln di euro:

- ☐ anticipazione fino a max € 1.800.000,00;
- ☐ due quote intermedie € 7.200.000,00;
- ☐ quota a saldo di € 1.800.000,00.

Appare evidente che, anche qualora le somme fossero erogate a stati di avanzamento e non a seguito di rendicontazione, risulterebbe comunque difficile gestire un appalto con stati di avanzamento coincidenti con gli importi di cui innanzi, in quanto richiederebbero una esposizione molto alta per l'Operatore Economico affidatario e si rischierebbe di incorrere in procedure di gara deserte. Alla luce delle superiori considerazioni, si chiede se è previsto apposito fondo cui poter attingere per consentire agli Enti destinatari di realizzare gli interventi ammissibili ovvero soluzioni alternative che garantiscano la sostenibilità economica delle procedure de quibus.

Risposta

Fermo restando quanto previsto in materia Decreto MiTE n. 396/2021, al riguardo si rimanda al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021.

Data ricezione quesito: 12/17/2021	ID risposta - 20211217_11C_0020
<p>Quesito</p> <p>In merito al criterio di valutazione C3 "quantità trattate" e C4 "deficit impiantistico", si fa riferimento a "rifiuto del medesimo genere dell'impianto proposto" e "rifiuto della stessa tipologia dell'impianto proposto". Per impianti di trattamento fanghi si intendono i soli CER 19.08.05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, o vanno considerati anche quelli biologici prodotti da altri impianti di trattamento?</p> <p>Si chiede inoltre di chiarire quali fonti per i dati riferiti al quantitativo di rifiuti vadano prese in considerazione, e a che anno si debba fare riferimento.</p> <p>Nel testo dell'avviso viene definito ATO:" l'Ambito Territoriale Ottimale di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia la porzione di territorio, di dimensione definita dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nella quale è organizzato il servizio di gestione rifiuti".</p> <p>Nella descrizione dei criteri di valutazione, nel criterio C2 "Popolazione", si fa riferimento a "Popolazione interessata dall'Intervento rispetto alla popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale, non già servita da impianti di trattamento funzionanti e analoghi all'impianto oggetto dell'Intervento", dove per popolazione non servita viene indicato "Pnonservita=popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale non già servita da impianti di trattamento funzionali ed analoghi all'impianto oggetto dell'intervento"</p> <p>Si interpreta correttamente che al numeratore per "popolazione residente interessata dall'intervento" va considerata la popolazione residente che sarà servita dall'impianto oggetto dell'intervento, mentre al denominatore va indicata la popolazione residente non ancora servita da impianti analoghi relativa al sub-ATO o al Comune di riferimento e non all'intero ATO regionale?</p> <p>Si chiede di chiarire questo secondo punto, in quanto in caso di EGATO costituito con ATO tutto il territorio regionale, le Proposte sarebbero penalizzate rispetto ad analoghe proposte presentate da singoli Comuni.</p> <p>Si chiede inoltre di confermare che per "popolazione interessata dall'intervento" si intenda la popolazione allacciata all'impianto oggetto dell'intervento, nonché la popolazione che usufruisce dell'impianto oggetto dell'intervento per il conferimento di sadi o fosse settiche; e che per "popolazione non già servita da impianti analoghi", si intenda tutti i residenti dell'area considerata, al netto della popolazione che è già servita da impianti simili a quelli dell'intervento.</p> <p>Si chiede inoltre di chiarire, anche in merito al criterio C2, quali siano le fonti di dati da considerare (ISTAT?) e in riferimento a quale annualità.</p>	
<p>Risposta</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

In ordine al quesito 1, posto che gli impianti di trattamento fanghi con codice ERR 19.08.05 sono senz'altro finanziabili, si ritiene che siano proponibili anche Proposte relative ad impianti di trattamento di ulteriori tipologie di fanghi, ferme restando le conclusive determinazioni che assumerà la Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso. Per quanto concerne le fonti dei dati, si faccia riferimento alle fonti ufficiali (ISPRA, ecc.) o alle informazioni eventualmente contenute nei documenti di pianificazione territoriale di settore (es.: PRGR, Piano d'ambito, ecc.). In ordine ai quesiti 2 e 3, si rimanda a quanto chiaramente riportato nella declaratoria del Criterio C2, facendo riferimento all'ambito territoriale a seconda del Soggetto Destinatario del finanziamento. In ordine al quesito 4, è possibile far riferimento al dato ISTAT più recente.

Data ricezione quesito: 12/16/2021	ID risposta - 20211216_11X_0045
<p>Quesito</p> <p>Si richiedono chiarimenti in merito alle modalità con cui gli EGATO/Comuni beneficiari di questa linea di intervento dovranno individuare i soggetti realizzatori e, in particolare, se questi potranno essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti operanti in subappalto; - trasportatori di rifiuti urbani e di rifiuti da raccolta differenziata di urbani; - gestori centri di raccolta comunali; - impianti di trattamento rifiuti: in questo caso, devono trattare esclusivamente rifiuti da raccolta differenziata di rifiuti urbani o possono trattare anche rifiuti speciali con caratteristiche analoghe? 	
<p>Risposta</p> <p>Il quesito, così come formulato, appare generico. La risposta dipende dalla tipologia di intervento da realizzare. In ogni caso, ai fini della individuazione dei Soggetti Realizzatori, si rimanda alla definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera dd) e all'articolo 4, comma 9, dell'Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 12/16/2021	ID risposta - 20211216_11X_0046
<p>Quesito</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai fini di procedere alla Manifestazione d'Interesse per individuare il soggetto realizzatore, è confermata la possibilità di avvalersi dello strumento del partenariato pubblico privato (la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi...)? 2. Con Particolare riferimento all'istituto della Finanza di Progetto, in considerazione del fatto che l'art. 180.6 del d.lgs. 50/2016 prevede che il contributo pubblico non sia superiore al 49%, si chiede se questa prescrizione sia compatibile con quanto previsto dalle Linee d'intervento B e C in cui viene prospettata la possibilità di finanziamento fino al 100% dei costi ammissibili? 3. In che modo ci si deve comportare ai fini della presentazione di proposte progettuali nel caso mancano dati riferiti ai criteri di ammissibilità o di valutazione? 4. Con riferimento al criterio B3 "Quantità Trattate" si chiede come debba essere interpretato per i casi in cui il Comune non disponga di informazioni o raccolta di dati in merito a particolare tipologia di rifiuti? 5. Come deve essere interpretato questo criterio nell'ipotesi di progetti finalizzati al trattamento dei rifiuti inerti, in quanto il Comune non ha allo stato attuale misurazioni riferite ai rifiuti inerti, mancando quindi il dato riferito alla "quantità di rifiuti prodotta e non trattata" mentre è possibile fornire una stima delle quantità "trattabili dall'impianto oggetto dell'intervento"? 	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1, si rimanda all'articolo 4, comma 9, dell'Avviso secondo cui: <i>"La individuazione potrà aver luogo anche mediante l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."</i></p> <p>In ordine al quesito 2, si rimanda alla risposta con ID risposta: 20211117_11X_0011.</p> <p>In ordine al quesito 3, si consiglia di consultare eventuali fonti ufficiali disponibili anche al di fuori delle disponibilità del Proponente (es.: ISPRA, Osservatori regionali, documenti di pianificazione, ecc.).</p> <p>In ordine al quesito 4, si rimanda a quanto già risposto in riferimento al quesito 3.</p> <p>In ordine al quesito 5, si rimanda all'articolo 2 di ciascun Avviso della Misura 1.1. dove sono riportate le finalità e l'oggetto di ciascun Avviso, e si chiarisce che non sono ammessi a finanziamento impianto di recupero inerti.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

Data ricezione quesito: 12/15/2021	ID risposta - 20211215_11X_0043
Quesito EGATO NON OPERATIVO che al 14.12.2021 non dispone, tra l'altro, del PRGR- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti previsto all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Comuni, i quali possono operare singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni, devono ai sensi dell'art.6 CRITERI DI AMMISSIBILITA' presentare la documentazione di cui alla lettera e) dell'articolo stesso. Mancando un PRGR di riferimento e, quindi, la impossibilità di ottenere l'attestazione di coerenza con la pianificazione regionale, come possono i proponenti superare tale ostacolo che li pone nella impossibilità oggettiva di presentare la proposta pena la dichiarazione di inammissibilità in mancanza della dichiarazione di cui alla lettera e)?	
Risposta Le caratteristiche di coerenza richieste dall'art. 6, comma 1, lett. e), degli Avvisi si riferiscono, in generale, alla pianificazione territoriale e di settore di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, ivi inclusi i piani regionali di gestione dei rifiuti (PRGR). Qualora l'Intervento proposto non sia previsto dal PRGR, è necessario produrre espresso nulla osta da parte della Regione che ne attesti la coerenza con la programmazione regionale. Non sembrano contemplarsi ipotesi escluse da tali casistiche.	

Data ricezione quesito: 12/15/2021	ID risposta - 20211215_11X_0044
Quesito Quesito 1 Nel caso di società in house pluri-partecipata, n. 2 EGATO territorialmente operative, e progetti che in modo univoco coinvolgono l'intero territorio in concessione, qual è la modalità pratica per permettere al gestore di curare la predisposizione e presentazione della domanda? Un soggetto attuatore, delegato ai sensi dell'art. 4-comma 6 del bando, può presentare un progetto unico che coinvolga trasversalmente le due EGATO redigendo quadri economici e rendicontando separatamente gli interventi? Quesito 2 Posto che l'art. 23 c.15 del D.Lgs. 50/2016, sembra riferirsi specificatamente solo agli appalti di servizi, si chiede conferma che lo stesso debba essere inteso anche per l'acquisto di forniture. In tal caso, qualora sia stata già indetta e pubblicata la gara per l'affidamento, il "Progetto" cui si fa riferimento per l'attribuzione del punteggio, è da considerarsi composto dalla documentazione di Gara (in particolare Disciplinare e Capitolato Speciale d'Appalto), e senz'altro già approvato? Quesito 3 Si chiede se il trattamento, tramite digestione anaerobica, della frazione organica indifferenziata, possa essere oggetto di finanziamento della linea di intervento 1.1.B. Quesito 4 Relativamente al criterio di valutazione "A1 – Stato della progettazione" dell'Allegato 2 (linea di intervento 1.1.A), qualora il progetto preveda lo svolgimento di servizi o l'acquisto di forniture, cosa si dovrebbe indicare per avere il massimo punteggio? Quesito 5 Relativamente al criterio di valutazione "A2 – Popolazione" dell'Allegato 2 (linea di intervento 1.1.A), qualora l'intervento da effettuare sia dedicato solo ad alcuni Comuni dell'ATO, è possibile considerare come "Popolazione residente" - quindi al denominatore - solo la Popolazione residente in tale frazione dell'ATO? Quesito 6 Relativamente al criterio di valutazione "A3 – Tasso di raccolta differenziata" dell'Allegato 2 (linea di intervento 1.1.A) come va stimato il tasso di RD attesa al 2026, a seguito degli investimenti da realizzare? Ci sono dei parametri e/o metodi che possono assicurare una stima corretta? Quesito 7 Il quadro economico è obbligatorio anche per forniture e servizi? Ed è eventualmente previsto un fac-simile da utilizzare? Quesito 8 Si chiede se il trattamento, tramite digestione anaerobica, della frazione organica indifferenziata, possa essere oggetto di finanziamento della linea di intervento 1.1.B. Quesito 9	

M2C1.1 Linea di intervento C

Relativamente al criterio di valutazione “B2 – Popolazione” dell’Allegato 2 (linea di intervento 1.1.B), nel caso della realizzazione di un impianto di digestione anaerobica, unico nell’ATO di riferimento, ma dove insiste un impianto di compostaggio aerobico, è necessario considerare tale impianto come “analogo” per il corretto calcolo del parametro al denominatore, “Pnon servita”?

Quesito 10

Relativamente al criterio di valutazione “B3 – Quantità Trattate” dell’Allegato 2 (linea di intervento 1.1.B), nel caso di un ATO in cui la frazione organica non venga trattata in modo anaerobico, ma solo aerobico, si chiede se sia corretto considerarla tutta come “Q non trattato”, al denominatore della formula del criterio di valutazione.

Quesito 11

Relativamente al criterio di valutazione “B4 – Deficit impiantistico” dell’Allegato 2 (linea di intervento 1.1.B), nel caso di un ATO in cui siano presenti solo impianti di trattamento della frazione organica in modo aerobico, si chiede che sia corretto indicare tutta la frazione organica prodotta nell’ATO come “Q non trattato”.

Quesito 12

Nel Facsimile di candidatura nella sezione 4, per ogni paragrafo da compilare è indicato “(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)”: si intendono spazi inclusi o esclusi?

Quesito 13

Il progetto va allegato alla candidatura oppure è sufficiente dichiarare il livello di progettazione raggiunto al momento della candidatura?

Risposta

In ordine al quesito 1, l’ipotesi prospettata non sembra riconducibile alle fattispecie declinate nell’ambito dell’Avviso. Anche ai fini della gestione delle procedure di erogazione dei contributi, di rendicontazione e monitoraggio, è necessario che ad ogni Proposta corrisponda un solo destinatario, individuato quale unico soggetto responsabile nei confronti del Ministero per le risorse assegnate.

In ordine al quesito 2, si rimanda alla risposta con ID risposta 20211130_11A_0019.

In ordine al quesito 3, l’art. 2 dell’Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento B prevede quanto segue: “L’Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di Proposte volte all’ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata”. Tanto premesso si rappresenta che non possono essere finanziati impianti di trattamento di frazioni di rifiuti urbani non provenienti da raccolta differenziata.

In ordine al quesito 4, si rimanda a quanto chiaramente riportato nella declaratoria del criterio A1 per gli interventi che prevedono lo svolgimento di servizi o l’acquisto di forniture.

In ordine al quesito 5, si rimanda a quanto già riportato nel criterio A2: il punteggio sarà assegnato sulla base del rapporto percentuale ottenuto tra Popolazione interessata dall’Intervento rispetto alla popolazione residente nell’ambito territoriale ottimale (o nel subambito territoriale ottimale o nel territorio comunale a seconda del Soggetto destinatario).

In ordine al quesito 6 si rimanda alla risposta fornita al quesito n. 16 della richiesta di chiarimento avente ID risposta 20211126_11X_0051.

In ordine al quesito 7, si fa presente che il quadro economico è sempre obbligatorio. Non è prevista la pubblicazione di format.

In ordine al quesito 8, si rimanda alla risposta già fornita per il quesito 3.

In ordine al quesito 9, nel rispondere affermativamente, sempre che la Proposta che sarà presentata sia ritenuta ammissibile, si richiama per chiarezza l’articolo 5 dell’Avviso della misura in oggetto

In ordine al quesito 10 si rimanda a quanto chiaramente riportato nella declaratoria del criterio B3, dove per Q non trattato si intende “Quantità di rifiuto, del medesimo genere dell’impianto proposto, non già trattata nell’ambito territoriale di appartenenza in ton/anno.” Pertanto, la quantità della medesima tipologia di rifiuto che viene già trattata nell’ambito territoriale di appartenenza in ton/anno, anche impianto diverso, non va computata nell’aliquota “Q non trattato” al denominatore della formula del criterio di valutazione.

In ordine al quesito 11, si chiarisce che il “Q non trattato” non è un dato da indicare, ma sarà il risultato della formula riportata chiaramente al Criterio B4. Pertanto, i dati da indicare sono quelli richiesti dalla piattaforma al momento della compilazione, e nel caso specifico:

Qprodotta= Quantità di rifiuto della stessa tipologia dell’impianto proposto e prodotta nell’ambito territoriale di appartenenza, espressa in ton/anno;

Qtrattato= Quantità di rifiuto della stessa tipologia dell’impianto proposto e già trattata nell’ambito territoriale di appartenenza, espressa in ton/anno.

M2C1.1 Linea di intervento C

In ordine al quesito 12, si precisa che il limite di caratteri include gli spazi.
In ordine al quesito 13, si precisa che debbono essere allegati alla proposta esclusivamente i documenti indicati in piattaforma, fra cui non si annovera il progetto dell'intervento.

Data ricezione quesito: 12/14/2021	ID risposta - 20211214_11X_0037
<p>Quesito Se l'ATO è Regionale, gli indici sono penalizzanti per i singoli progetti. Si possono usare ai denominatori i dati dell'Agglomerato e non quello dell'EGATO?</p>	
<p>Risposta Nel precisare che non sono ammesse deroghe ai criteri di valutazione di cui agli Avvisi, si segnala che, come specificato nella relativa descrizione riportata nell'allegato 1 dell'Avviso, il Criterio valuta il rapporto tra la popolazione interessata dall'intervento e la popolazione residente nell'ATO (o nel sub-ATO, o nel territorio comunale a seconda di chi sia il Soggetto Destinatario che presenta la Proposta).</p>	

Data ricezione quesito: 12/14/2021	ID risposta - 20211214_11X_0038
<p>Quesito Si chiede</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le proposte progettuali attuate dai gestori dei singoli sub ambiti andranno riferite alla popolazione di sub ambito o a quella dell'intero ATO regionale 2. L'azienda può essere il destinatario del contributo per gli interventi previsti nel sub ambito che non ha ancora il gestore unico operativo 	
<p>Risposta In ordine al quesito 1, si richiama quanto riportato in riferimento al criterio "POPOLAZIONE" di cui all'Allegato 1 dell'Avviso, laddove per popolazione servita si intende la popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale ottimale o nel territorio comunale a seconda del Soggetto Destinatario) interessata dall'Intervento. In ordine al quesito 2, si ribadisce quanto previsto dall'art. 4 dell'Avviso, secondo cui i Soggetti destinatari sono gli EGATO Operativi e, in loro assenza, i Comuni.</p>	

Data ricezione quesito: 12/14/2021	ID risposta - 20211214_11X_0039
<p>Quesito Vi scriviamo per alcuni quesiti relativi al D.M 396 del 28/09/2021 e in particolare alla linea di intervento B e relativo e fac simile di presentazione delle domande, all'art 5 comma 2 a) si considerano le "compostiere di comunità per il compostaggio della frazione organica a servizio di strutture ed enti pubblici, grandi complessi residenziali, grandi utenze pubbliche, plessi scolastici di grandi dimensioni, parchi pubblici o privati". Al riguardo la proposta può essere estesa anche il compostaggio locale entro le 80 t/anno, definito dall'art. 214 art 7 bis del TUA? In quanto il compostaggio di comunità è normato dal DM 266/2016 e all'art 5 comma 3 si afferma che "L'apparecchiatura è ubicata nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza dalle stesse e il conferimento del rifiuto organico all'attività di compostaggio di comunità deve essere effettuato autonomamente dalle utenze conferenti". Pertanto, la distanza massima delle utenze di un chilometro, in alcuni contesti, può essere limitante all'adesione complessiva e meglio si concilia, in questi casi, il compostaggio locale. Inoltre, il "compostaggio di comunità" richiede un "organismo collettivo" di natura privatistica che non può essere rappresentato dal comune che presenta la domanda sulla linea d'intervento. In merito all'autocompostaggio definito dal Dgls 183 comma 6 E) "compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto" considerato che questa pratica viene conteggiata nel calcolo della raccolta differenziata, come stabilito dal Dm ambiente 26 maggio 2016, all'art 3, ci domandiamo se questa pratica può essere finanziata dalla linea di intervento B art 5 comma 2 a) succitata? Qualora non rientrasse può essere considerata nella linea di intervento A?</p>	
<p>Risposta</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

Al quesito n. 1 si risponde affermativamente, confermando che, per quanto rappresentato, la Proposta può essere presentata nell'ambito dell'Avviso 1.1. linea intervento B, fatto salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5 del medesimo Avviso.

Al quesito n. 2, che afferisce all'autocompostaggio, competerà alla Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso valutare se la Proposta possa essere ritenuta coerente rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura relativa alla Linea d'Intervento A, apparendo in astratto difficilmente riconducibile alla Linea d'Intervento B.

Data ricezione quesito: 12/14/2021	ID risposta - 20211214_11X_0040
<p>Quesito Chiediamo come viene valutato un intervento integrato in cui all'interno sono descritte diverse attività/servizi. È possibile che la proposta venga approvata parzialmente? È possibile che non tutte le attività all'interno della medesima proposta vengano approvate e quindi finanziate, e quindi che alcuni elementi della proposta vengano esclusi dal finanziamento? Oppure se ci sono attività che non superano la valutazione, è l'intera proposta ad essere scartata? Inoltre, se le diverse attività (servizi) incluse nella proposta hanno un livello di progettazione differente è consigliabile suddividere la proposta in interventi differenti o è comunque possibile tenere insieme le attività in un unico intervento nonostante vi siano all'interno elementi con livelli diversi di progettazione?</p>	
<p>Risposta Ferma e impregiudicata ogni conclusiva determinazione da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso in ordine all'ammissibilità e valutazione di ciascuna Proposta, ai fini del riscontro si rinvia alle definizioni di "Intervento" e "Intervento Integrato Complesso" di cui all'art. 1, comma 1, lett. n) e lett. o), chiarendo che la Proposta afferente ad un Intervento Integrato Complesso, sebbene esso costituito da un insieme di Interventi, in attuazione di quanto previsto dall'Avviso, sarà ritenuta unica e, pertanto, valutata nel suo insieme. Qualora essa abbia ad oggetto un Intervento Integrato Complesso, si chiarisce che per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio "Stato della progettazione" si terrà conto del livello di progettazione relativo all'attività indicata come prevalente, secondo le modalità riportate nel Fac-simile di Proposta.</p>	

Data ricezione quesito: 12/14/2021	ID risposta - 20211214_11X_0041
<p>Quesito In linea con la normativa regionale di riferimento, il mittente (una SRR), ha adottato il piano d'ambito che prevede la gestione degli impianti pubblici di trattamento dei rifiuti nel proprio territorio di riferimento, per i quali l'Ente d'Ambito ha già proceduto alla individuazione e all'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di compostaggio. I servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, nonché di gestione delle infrastrutture a servizio della raccolta, previa redazione di un piano di intervento coerente al Piano d'Ambito approvato, sono stati affidati ai comuni che ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 3 del 9 gennaio 2013 si sono costituiti in ARO (Ambito di Raccolta Ottimale), i quali hanno affidato la gestione attraverso gara pubblica. Stante tale assetto e stato dell'arte dei procedimenti, si chiede se l'Ente d'Ambito possa essere considerato soggetto destinatario dell'Avviso per le proposte inserite nell'avviso 1.1 Linea B e nell'avviso 1.1 Linea C o devono necessariamente considerarsi tali i Comuni in forma singola o associata.</p>	
<p>Risposta Si ribadisce che i soggetti destinatari degli Avvisi relativi all'Investimento 1.1 sono gli EGATO operativi, sottolineando che tale definizione, come disposto dall'art. 1, lett. f), corrisponde ad EGATO costituito, che, alla data di pubblicazione dell'Avviso, abbia provveduto all'affidamento del servizio per il quale si presenta una proposta, in riferimento all'ATO di propria pertinenza o porzioni dello stesso. In assenza di EGATO Operativi come sopra definiti, i Soggetti Destinatari sono i comuni.</p>	

Data ricezione quesito: 12/14/2021	ID risposta - 20211214_11X_0042
<p>Quesito Quesito 1 - Proprietà pubblica</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

Si domanda se una società a partecipazione mista pubblico-privata a prevalente capitale pubblico (51%) e a controllo pubblico per effetto dei patti parasociali, possa essere considerata ente pubblico e di conseguenza possa essere proprietaria dei beni e delle opere finanziate dal PNRR.

Quesito 2

In caso di risposta negativa al precedente quesito, con riferimento all'art. 4, comma 11, dell'Avviso M2C.1.1 - Linea di intervento A ("Tali beni, il cui utilizzo è da intendersi vincolato al compimento delle attività di cui al presente avviso, verranno affidati al gestore, nei limiti della proposta finanziata da realizzare, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione tra operatori economici nonché secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), si domanda se l'EGATO possa affidare direttamente a SETA spa i beni e le opere senza espletamento di procedura ad evidenza pubblica avendo già affidato il servizio tramite procedura ad evidenza pubblica.

Quesito 3 – Quesito 3 Software: acquisto/canone noleggio

Si domanda se il software di cui all'art.5 comma 2.c dell'Avviso M2C.1.1 – Linea di intervento A ("Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di "fleet management" dei mezzi. Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all'utente per la raccolta differenziata"), possa essere considerato finanziabile se acquisito mediante canone di utilizzo e non mediante acquisto di licenze.

Quesito 4 - Aree di trasfrenza

Si domanda se con il termine "aree di trasfrenza" di cui all'art. 5 comma 2.b dell'Avviso M2C.1.1 – Linea di intervento B ("Realizzazione di stazioni di trasfrenza e strutture logistiche per ridurre le distanze di trasporto al fine di aumentare la produttività del servizio e ridurre le emissioni") possano essere intese anche presse compattanti ad alimentazione elettrica autoprodotta da pannelli fotovoltaici integrati nell'attrezzatura, utilizzate per il trasferimento e lo stoccaggio momentaneo dei rifiuti.

Quesito 5 - Tempistiche finanziamento

Si domanda se siano rimborsabili i costi per la realizzazione del progetto sostenuti in un momento precedente all'eventuale ammissione della proposta da parte del MITE.

Risposta

Ai quesito 1 e 2, si rinvia alla risposta fornita ai quesiti avente ID 20211202_11X_0026 e 20211213_11B_0013, reperibile quest'ultima nelle FAQ relative alla Linea d'Intervento B.

In ordine al quesito 3, si ribadisce quanto previsto all'articolo 4, comma 10, secondo cui: *"I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica."*

In ordine al quesito 4, si ritiene che le presse compattanti della tipologia indicata possano essere ricomprese tra le attrezzature da allocare in aree di trasfrenza.

In ordine al quesito 5, si rinvia alla risposta fornita al quesito avente ID 20211126_XX_0005.

Data ricezione quesito: 12/13/2021

ID risposta - 20211213_11X_0036

Quesito

1. La definizione di Intervento Integrato Complesso, così come definito dall'art. 1 lett. o) degli Avvisi quale "insieme di Interventi tra loro integrati (ad esempio eco-distretti)" riguarda:

L'integrazione di una pluralità di interventi deve necessariamente prevedere interventi che appartengono esclusivamente alla medesima Linea d'Intervento?

Ovvero: l'integrazione può riguardare una pluralità di interventi che possono appartenere a diverse (due o più) Linee d'Intervento previste dalla Misura?

In caso di risposta affermativa al quesito precedente: il proponente può presentare un'unica proposta, e quindi un unico progetto integrato suddiviso per le differenti sezioni impiantistiche, pure se tali interventi afferiscono a differenti linee d'Intervento?

In caso di risposta affermativa al quesito precedente: dovrà essere presentato un unico Fac-Simile di proposta d'intervento?

Ovvero: dovranno essere presentati più Formolari, uno per ciascuna linea d'intervento?

M2C1.1 Linea di intervento C

2. Atteso che tale Intervento Integrato Complesso sarà oggetto di unica procedura di affidamento ex art. 183 D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e che, pertanto, il progetto da porre in affidamento avrà carattere unitario, in special modo per quanto attiene il Piano Economico Finanziario, nel /nei fac-simile di proposta:

Potrà essere presentato un unico PEF?

Ovvero: dovranno essere presentati distinti PEF per ogni Linea d'Intervento andando a ripartire i costi comuni?

3. Nel caso di risposta affermativa di cui al precedente quesito 1.1., per il quale l'integrazione di una pluralità di interventi deve necessariamente riguardare interventi che appartengono alla medesima Linea d'Intervento, si presume che dovrà essere presentato un unico Fac-Simile (art. 5, c.2 Avvisi). In tal caso, riguardo alle differenti risposte che i singoli impianti contenuti nell'Intervento Complesso Integrato sono suscettivi di poter fornire, in quanto in relazione alle diverse esigenze che possono essere soddisfatte da parte di ognuna delle tipologie di impianto (per esempio in relazione ad alcuni dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 degli Avvisi: quantità trattate, deficit impiantistici, quadri economici), si segnala che le performances oggetto di valutazione avranno come riferimento differenti incidenze e target rispetto ai flussi/qualità/tipologia di RD trattati dai singoli impianti (rif. "quantità di rifiuti trattate del medesimo genere" che saranno necessariamente differenti tra quantitativi di RD multimateriale, PAD, rifiuti da spazzamento stradale, ingombranti etc.).

A tale scopo, si chiede di indicare se nel Fac-Simile:

È necessario inserire nel Capito 4 – Proposta del Fac-Simile tante sezioni suscettibili di valutazione sub-criteri C3, C4, C7 e C8 dell'Allegato 1 (ovvero valori potenzialmente diversi per ogni tipologia di rifiuto/tecnologia/impianto previsto nell'Intervento Integrato Complesso), quanti sono gli impianti le cui performances specifiche saranno oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio?

In tal caso, come avverrà tale attribuzione, atteso che i punteggi attribuibili sono scalabili rispetto a target % raggiungibili?

Risposta
In ordine al quesito 1, si precisa che la presentazione di ciascuna Proposta (sia essa per Intervento o Intervento Integrato Complesso) deve essere riferita ad una sola Linea di Intervento.
In ordine al quesito 2, si ritiene sia sufficiente quanto indicato in risposta al quesito 1.
In ordine al quesito 3, si rimanda alla risposta fornita in riferimento al quesito 1.

Data ricezione quesito: 12/10/2021	ID risposta - 20211210_11C_0019
Quesito Si richiede se sia eventualmente eleggibile di finanziamento nella misura "C" il processo di essiccamento che utilizzi i cascami termici di un impianto complesso di valorizzazione energetica mediante combustione dei fanghi.	
Risposta Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'Avviso non sono finanziabili Proposte che hanno ad oggetto investimenti, correlati anche in maniera indiretta, in inceneritori. Ciò chiarito, ove si volesse proporre una Proposta riguardante la sola linea di essiccamento fanghi, la Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso potrà valutarne l'ammissibilità, nel rispetto delle disposizioni in esso previste.	

Data ricezione quesito: 12/10/2021	ID risposta - 20211210_11X_0034
Quesito Quesito 1 Si chiede se si ritiene ammissibile che il Soggetto Destinatario, nonché, ove delegato, il Comune, possa avvalersi per la presentazione delle proposte anche di gestori esterni al perimetro di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (o del servizio idrico integrato), quali, a titolo di esempio, gestori di impianti di trattamento, pubblici o privati (eventualmente convenzionati con il gestore dei servizi da parte del soggetto destinatario), anche previsti dagli atti di programmazione e pianificazione vigenti ai fini della chiusura del ciclo di Gestione (Piano d'Ambito, Piano Regionale di gestione rifiuti urbani). Si chiede se, conseguentemente, tali soggetti possano poi anche essere delegati ad individuare i soggetti realizzatori degli interventi, al pari dei gestori dei servizi di igiene urbana/del servizio idrico integrato, in analogia a quanto già stabilito al co 9 dell'art. 4 degli avvisi.	
Quesito 2	

M2C1.1 Linea di intervento C

Si chiede quale possa essere considerato il livello massimo di avanzamento dell'iter di realizzazione dell'intervento già in essere ai fini dell'ammissibilità dello stesso. A titolo, di esempio, in caso di appalto integrato, si chiede se un intervento per cui sia già stata indetta (o anche aggiudicata) la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di lavori e progettazione esecutiva dell'impianto, sia considerato ammissibile. Si chiede altresì quale sia da considerarsi a tal fine la data di riferimento per determinare lo stato di avanzamento progettuale (se, ad esempio, la data di presentazione della proposta o la data di pubblicazione degli avvisi).

È possibile candidare proposte relative ad interventi che, alla data di pubblicazione degli avvisi, fossero già in stato di avvio dell'intervento?

Quesito 3

Con riferimento alla definizione di Soggetti Destinatari, di cui all'Art. 1, lettera cc) degli Avvisi, e sulla base di quanto evidenziato all'Art. 4, comma 4, lett b), relativamente alla possibilità, anche in caso di EGATO Operativo, di delegare un Comune alla presentazione di Proposte, con la presente si chiede se in tal caso il Comune possa configurarsi come Soggetto Destinatario, beneficiario delle risorse ivi previste, attuatore degli Interventi e, pertanto, responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità degli Interventi.

Quesito 4

Sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 dell'Avviso relativo alla Linea di intervento C, relativamente alla possibilità per i Soggetti Destinatari, nonché per il Comune delegato dagli stessi, di presentare una o più Proposte "anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana o del servizio idrico integrato, da loro appositamente delegati ad agire in nome e per conto loro", con la presente si chiede se, in particolare per quanto riguarda gli interventi previsti dall'Art. 5, comma 2, inerenti il trattamento di fanghi provenienti da impianti di depurazione, il Soggetto Destinatario possa essere individuato nell'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Idrico (Autorità Idrica), in quanto soggetto affidante il servizio idrico integrato.

Quesito 5

Sulla base di quanto previsto dall'Art. 4, comma 10, degli avvisi: "I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica", con la presente siamo a chiedere se la definizione di proprietà pubblica ricomprenda anche il caso in cui tali beni rimangano di proprietà di società in house o di società a totale o prevalente capitale pubblico.

Siamo altresì a chiedere se, in caso di contributo inferiore al costo complessivo dell'intervento, tale requisito debba intendersi comunque riferito all'intero intervento o solo alla quota parte oggetto di finanziamento.

Infine, siamo a chiedere di esplicitare l'estensione temporale di tale requisito, se ad esempio esso possa essere riferito alla durata del periodo di ammortamento degli interventi oggetto di finanziamento.

In caso di intervento ricadente su di un bene di proprietà privata che lavora anche al di fuori del perimetro del servizio gestione rifiuti urbani, come è possibile configurare il requisito di cui al co 10 dell'art 4 (es. realizzazione nuova linea su di un impianto già di proprietà privata che lavora sia rifiuti urbani che speciali)? In che modo si definirà la natura pubblica del bene oggetto della proposta?

Quesito 6

Con particolare riferimento alla Linea di intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed al Criterio di valutazione A2 – Popolazione, al fine di non svantaggiare, nell'attribuzione del relativo punteggio, territori ove EGATO siano costituiti ed operativi ed in particolare ove questi siano di grandi dimensioni (sovraprovinciali o regionali), rispetto ad aree ove questi non siano costituiti o assumano dimensioni comunali o sub provinciali, a parità di bacino di popolazione interessato da un intervento, si chiede se per sub ambito territoriale, ove non formalmente individuato dagli EGATO, possa essere inteso anche, ad esempio, l'articolazione del territorio per bacini di raccolta omogenei o per perimetri di competenza (nel caso dei centri di raccolta) definiti nella Pianificazione di Ambito, o per aree servite dal medesimo Gestore o Sub-Gestore (in caso, ad esempio di un Gestore affidatario che opera in diversi bacini attraverso diverse Società operative locali di sua proprietà).

Quesito 7

Ai sensi del criterio di valutazione A5 dell'Allegato 1 degli Avvisi relativo alla risoluzione delle infrazioni, nel caso delle proposte provenienti da Regioni, nell'ambito delle quali non vi sono in essere infrazioni da risolvere, verrà attribuito il punteggio massimo (15 punti)?

Quesito 8

Ai sensi dell'art. 4 comma 9 degli avvisi "Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Realizzatori, i Soggetti Destinatari potranno avvalersi, ai sensi della normativa vigente applicabile, anche dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti

M2C1.1 Linea di intervento C

igiene urbana” è possibile delegare il gestore del servizio di igiene urbana alla realizzazione di opere anche qualora nel proprio contratto di servizio non siano previste opere edili e/o di estendere anche ai Comuni, alle aziende speciali e alle società “in house” dei Comuni tale possibilità?

Quesito 9

I soggetti delegati dai Soggetti Destinatari delle risorse, quali in specifico i Gestori dei servizi di igiene urbana di cui gli EGATO operativi possono avvalersi per l’individuazione dei Soggetti Realizzatori, possono ricorrere al reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l’attuazione delle progettualità del PNRR ponendo a carico del PNRR le spese per il reclutamento del personale?

Quesito 10

Come specificare nel facsimile di proposta le spese del personale impiegato e/o reclutato dall’EGATO destinatario delle risorse e quelle del personale impiegato e/o reclutato dal Gestore delegato?

Quesito 11

Nella definizione di EGATO operativo di cui all’art. 1, lett. f) degli Avvisi rientra anche un ATO regionale che alla data di pubblicazione dell’avviso ha provveduto all’affidamento del servizio per un solo bacino provinciale (subambito), per alcuni altri bacini regola il servizio sulla base di convenzioni in proroga e per altri ancora è in corso l’affidamento del servizio mediante gara? In tal caso l’EGATO operativo è soggetto destinatario ai sensi dell’art. 4, comma 1 degli Avvisi per l’intero territorio regionale?

Risposta

In ordine al quesito 1, si rinvia alla definizione di cui all’art. 1, lett. m), degli Avvisi in base alla quale il Gestore coincide con il soggetto affidatario del servizio di gestione rifiuti urbani o, per la Linea di intervento 1.1.C, del servizio idrico integrato.

In ordine al quesito 2, per quanto riguarda i criteri di ammissibilità della Proposta si rimanda all’articolo 6 dell’Avviso, precisando che, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 17, par. 2 del Regolamento UE 2021/241, sono ammissibili proposte relative ad interventi avviati a partire dal primo febbraio 2020. Si chiarisce, altresì, che lo stato della progettazione rileva ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per il Criterio n. 1 di cui all’Allegato 1 all’Avviso.

In ordine al quesito 3, si precisa che la delega di cui all’art. 4, comma 4, lett. b), dell’Avviso è meramente finalizzata alla presentazione della proposta. Il Delegante è Soggetto destinatario, beneficiario delle risorse e responsabile di queste ultime nei confronti del MiTE; resta facoltà del Delegante individuare, in conformità alla normativa vigente e come previsto dall’art. 4 comma 9, dell’Avviso, un Soggetto Realizzatore per ciascun intervento oggetto della Proposta.

Al quesito 4 si risponde affermativamente.

In ordine al quesito 5, si precisa che la società in house è un soggetto di diritto privato. Al quesito si risponde, pertanto, negativamente, rinviando, in particolare, a quanto riportato:

- per la Linea di intervento 1.1.A, all’art. 4, commi 7, 10 e 11 (quest’ultimo inserito dall’Avviso di rettifica e precisazione del 24 novembre 2021) dell’Avviso;
- per le Linee di intervento 1.1.B e 1.1.C, all’art. 4, commi 7, 7-bis (inserito dall’Avviso di rettifica e precisazione del 24 novembre 2021) e 10 dell’Avviso.

In ogni caso, non sono ammissibili interventi su beni di proprietà privata.

Al quesito 6, si risponde affermativamente, ferma restando la necessaria competenza del Soggetto destinatario sul relativo territorio.

In ordine al quesito 7, il punteggio relativo al quesito in oggetto verrà attribuito in funzione dell’eventuale contributo dell’Intervento alla risoluzione delle infrazioni.

In ordine al quesito 8, si rinvia alla risposta fornita al quesito con ID risposta 20211117_11X_0011.

In ordine al quesito 9, quale che sia la forma contrattuale del personale impiegato, occorrerà far riferimento alle voci di spesa Ammissibili e Non Ammissibili di cui all’Allegato 2 degli Avvisi. Tra l’altro, si ricorda che:

- non sono ammissibili le spese di gestione, funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte e materiali di consumo;
- le spese per funzioni tecniche per il personale dedicato alle attività di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sono finanziabili fino ad un massimo del 2% dell’importo complessivo della Proposta (inteso come la somma delle spese ammissibili);
- le spese per consulenze (che si riferiscano alle voci di cui al punto g) dell’elenco di spese ammissibili di cui all’Allegato 2) sono ammissibili nella misura massima del 4% dell’importo complessivo della Proposta.

M2C1.1 Linea di intervento C

In ordine al quesito 10, si fa presente che in sede di compilazione in Piattaforma è sufficiente fornire il dato aggregato delle spese menzionate. Dell'imputazione all'EGATO o al soggetto gestore può essere data indicazione puntuale all'interno del quadro economico allegato alla Proposta.

In ordine al quesito 11, si rinvia alla risposta fornita per il quesito avente ID risposta 20211126_11X_0014.

Data ricezione quesito: 12/10/2021	ID risposta - 20211210_11X_0035
<p>Quesito</p> <p>In riferimento al punto 3 del DM n. 396 del 28.09.2021 il quale dispone che "I destinatari dell'avviso sono gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni", anche in forma associata, si chiede considerato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'art. 4 - "Destinatari", degli avvisi attuativi del decreto MITE 396/2021 prevede che "in assenza di EGATO Operativi, i Soggetti Destinatari sono, i Comuni, i quali possono operare singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni". • L'art. 1 - "Definizioni" degli avvisi chiarisce che per Forma Associativa tra Comuni s'intende una delle forme associative previste dal Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le quali, alla data di presentazione delle proposte, risultino costituite per l'espletamento dei servizi di cui all'Avviso. Fra le forme associative previste dal decreto 267/2000 sono annoverati i Consorzi tra enti locali (art.31) istituiti per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni. • La L.R. 25/07/2008, n. 10 della Regione Autonoma della Sardegna istituisce in base al richiamato art. 31 del TUEL i Consorzi Industriali Provinciali, partecipati dai Comuni e dalla Provincia di riferimento nel cui territorio insistono le aree interessate, a cui affida la gestione delle aree industriali aventi dimensione sovracomunale; • All'art. 3 della citata legge regionale è stabilito che "(...) La conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi sono disciplinati dalla normativa regionale da emanare in attuazione dell'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nella fase transitoria e sino alla emanazione della specifica normativa regionale le funzioni di conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi sono assegnate ai nuovi Consorzi Industriali Provinciali". • Ad oggi in Sardegna gli EGATO non sono stati ancora istituiti e permane il regime transitorio, pertanto, le funzioni di conduzione continuano ad essere svolte dai Consorzi Industriali Provinciali. <p>Si chiede se i Comuni aderenti ai Consorzi Industriali Provinciali (costituiti come sopracitato) possano partecipare per il tramite degli stessi agli avvisi e presentare le proprie proposte.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Al quesito si risponde affermativamente, rinviando, inoltre, per analogia, a quanto già risposto in riferimento al quesito avente ID risposta 20211115_11X_0010.</p>	

Data ricezione quesito: 12/9/2021	ID risposta - 20211209_11C_0018
<p>Quesito</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 4 Soggetti Destinatari <p>In conseguenza alla risposta alla FAQ 20211109_11C_0002, è corretto affermare che nel caso di delega al gestore del Servizio Idrico Integrato il soggetto destinatario sia l'EGATO idrico qualora operativo e non il Comune?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 5: Forma del finanziamento e oggetto della Proposta <p>Si chiede di chiarire se sono ammissibili al finanziamento le Proposte per la realizzazione di interventi volti all'implementazione di un sistema di upgrading per la trasformazione in metano del biogas catturato dal trattamento di digestione anaerobica, quest'ultimo già presente nell'impianto e alla realizzazione di un sistema di trattamento per il recupero dei rifiuti sabbiosi provenienti dai trattamenti primari degli impianti di depurazione per il loro riutilizzo in edilizia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6: Criteri di ammissibilità <p>Al comma 1 lettera e) l'avviso prevede che le Proposte siano coerenti con "gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento". Premettendo che i PRGR si rivolgono tipicamente alla gestione dei rifiuti urbani, si richiede di chiarire il concetto di "coerenza" ed esplicitare i parametri di riferimento di cui dovrà tener conto la Regione per rilasciare il nullaosta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 9 Modalità di presentazione delle Proposte – Fase 2 	

M2C1.1 Linea di intervento C

Non risulta chiara la disposizione presente al comma 5, in particolar modo in relazione a quale atto di approvazione sia previsto da parte del Soggetto Destinatario. Si chiede pertanto di chiarire quali sia l'atto amministrativo e l'organo competente ad impegnare il Soggetto Destinatario.

- Allegato 1 – Criterio di Valutazione C1 Livello di progettazione

Il Soggetto Destinatario deve essere anche l'intestatario dell'autorizzazione?

- Si chiede di confermare l'accessibilità al finanziamento per Proposte dove il Gestore del Servizio idrico integrato abbia già stipulato un contratto per progettazione e realizzazione dell'opera, affidato mediante procedura aperta.

- Si chiede di confermare l'accessibilità al finanziamento per Proposte per le quali il Gestore del Servizio idrico abbia in corso un "Contratto di lavori di costruzione, ampliamento e revamping di impianti" con impresa collegata tramite affidamento diretto di appalti di servizi, lavori e forniture ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

- Nel caso sia già in essere un contratto tra il Gestore del Servizio idrico integrato con il Soggetto realizzatore, si chiede se questo debba essere specificato nel documento di Delega da parte del Comune.

- Si chiede di confermare che il Gestore del Servizio idrico integrato possa essere delegato dal Comune alla Proposta ed allo svolgimento delle procedure di stazione appaltante.

- Nel caso di delega del Comune al Gestore del Servizio idrico integrato, si chiede se per popolazione non servita riportata nei criteri dei punteggi si intenda la popolazione del Comune o dell'ATO di appartenenza o nel territorio dell'ATO servito.

Risposta

Risposta uguale al quesito avente ID 20211126_11C_0007.

Data ricezione quesito: 12/7/2021	ID risposta - 20211207_11C_0017
<p>Quesito Il Decreto MITE di cui all'avviso e riferito alla misura M2C1 "Investimenti 1.1 e 1.2" esclude dagli investimenti finanziabili gli "inceneritori". Premesso che i fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue civili risultano essere a credito di CO2 in quanto incorporano l'anidride carbonica atmosferica assorbita dai cibi e quindi rispondono pienamente al principio DNSH (Do Not Significant Harm), risultando neutri nel bilancio complessivo di CO2, sono da considerarsi esclusi anche gli impianti di ossidazione termica che trattano tali fanghi, trasformando il fango in cenere da stoccare e dalla quale è possibile estrarre nutrienti come fosforo e azoto?</p>	
<p>Risposta Si rimanda alla risposta fornita al quesito avente ID 20211103_11C_0001.</p>	

Data ricezione quesito: 12/2/2021	ID risposta - 20211202_11C_0016
<p>Quesito Siamo a formulare i seguenti quesiti: 1) Il riferimento alle seguenti 2 linee di intervento: a) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione mediante miscelazione di fanghi e rifiuto verde tramite compostaggio aerobico e maturazione compost; b) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione previa digestione anaerobica a umido, cattura del biogas e successiva estrazione del metano. Si richiede se è possibile integrare le stesse matrici in un unico progetto che deve necessariamente vedere la collaborazione di un gruppo di soggetti non tutti riferibili alla gestione del solo Servizio Idrico Integrato ma anche operativi nel settore dei rifiuti. 2) Al fine di valutare l'iniziativa con una visione che accolga le diverse esigenze territoriali, è possibile ritenere che i fanghi provenienti da impianti di depurazione possano non essere solo riconducibili in senso stretto al Servizio Idrico Integrato ma anche ai diversi settori di industrie alimentari ed agro-alimentari che insistono sul territorio come ad esempio da filiere lattierocasearie, dolciarie, della macellazione, della trasformazione di prodotti agricoli, ecc. 3) Laddove sia attuabile l'ipotesi di cui al primo quesito, si richiede se sia possibile prevedere la presenza di soggetti privati (e/o misti pubblico-privati), comunque comprendenti almeno un gestore del servizio idrico integrato. 4) Conseguentemente si richiede se sia possibile una gestione integrata con copertura di parte dei costi di realizzazione dell'intervento mediante il ricorso alla "finanza di progetto".</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

Risposta

In ordine al quesito 1, si risponde affermativamente.

In ordine al quesito 2, si rimanda alla risposta fornita al quesito avente ID 20211217_11C_0020.

In ordine al quesito 3, si ribadisce che i Soggetti Destinatari della Linea di intervento 1.1.C sono quelli di cui all'art. 4 dell'Avviso. Lo stesso Soggetto Destinatario, per la presentazione della Proposta, può avvalersi, previa delega, del gestore da esso incaricato del servizio rifiuti igiene urbana o del servizio idrico integrato. Si ricorda, poi, che i Soggetti Realizzatori di cui all'art. 1, comma 1, lett. dd), dell'Avviso devono essere individuati dal Soggetto Destinatario nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici e in coerenza con la regolazione di settore, nonché secondo quanto previsto al punto 11 del decreto del MiTE 28 settembre 2021, n. 396. Infine, si rimanda all'art. 4, comma 9, dell'Avviso, come modificato e integrato dagli Avvisi di rettifica del 24 novembre 2021.

In ordine al quesito 4, si rimanda all'articolo 4, comma 9, dell'Avviso, già richiamato al precedente punto 3, nonché alla risposta fornita al quesito con ID risposta: 20211117_11X_0011.

Data ricezione quesito: 12/1/2021

ID risposta - 20211201_11X_0024

Quesito

Chiediamo i seguenti chiarimenti:

1. Intervento 1.1 Linea C:

L'articolo 1 dell'Avviso riporta le seguenti definizioni:

- ATO "l'Ambito Territoriale Ottimale di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia la porzione di territorio, di dimensione definita dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nella quale è organizzato il servizio di gestione rifiuti;"

- EGATO Operativo: "EGATO costituito, che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, ha provveduto all'affidamento del servizio, oggetto dell'Avviso medesimo, per l'ATO, o porzioni dello stesso, di riferimento".

Nell'avviso di rettifica il comma 9 dell'articolo 4 (che sostituisce il rispettivo comma dell'Avviso) indica che "[...] Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Realizzatori, i Soggetti Destinatari potranno avvalersi, ai sensi della normativa vigente applicabile, anche dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti igiene urbana o del servizio idrico integrato. [...]"

Si interpreta correttamente che in tal caso l'EGATO di riferimento (e soggetto destinatario) è quindi l'EGATO Operativo del servizio idrico integrato, dato che i gestori di tale servizio vengono incaricati da tale EGATO e non dell'EGATO rifiuti?

2. Intervento 1.1., Linea C:

A differenza delle linee A e B, nei criteri di valutazione non vi è una differenziazione, per quanto riguarda il criterio C1 "Livello della progettazione", per gli interventi che prevedono lo svolgimento di servizi o l'acquisto di forniture, ove tali attività possono comunque essere prevalenti (come previsto anche dal fac-simile della domanda). Si chiede se la mancanza di criteri specifici per interventi che prevedono come attività prevalente lo svolgimento di servizi o l'acquisto di forniture sia mero errore materiale.

3. Intervento 1.1 Linea A, B,C:

I fac-simile della domanda prevedono che i dati identificativi del soggetto proponente siano quelli dell'EGATO o, in assenza di EGATO costituito, del comune (singolo o come associazione tra comuni). Nel caso il soggetto Destinatario deleghi un gestore per la presentazione della Proposta, con apposita delega da allegare alla Proposta, i dati relativi al gestore dove vanno inseriti all'interno della Proposta stessa?

4. Intervento 1.1 Linea A, B, C:

Per le proposte che prevedano, anche in via non prevalente, l'esecuzione di lavori, nella descrizione delle caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgono/sorgeranno le opere oggetto della proposta, cosa si intende per "Soggetto responsabile del procedimento" e "Soggetto responsabile del progetto"? A quale procedimento e progetto si fa riferimento?

Risposta

In ordine al primo quesito si precisa che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e), dell'Avviso, si intende per EGATO il soggetto che svolge le Funzioni di Governo di cui alla lett. k), del medesimo articolo. Tali funzioni corrispondono a quelle di "governo e di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, compresi quelli del ciclo dei rifiuti". Ne consegue che il Soggetto Destinatario può essere sia quello competente per il servizio di gestione rifiuti che quello competente per il servizio idrico integrato.

In riferimento al secondo quesito, si conferma il criterio C1 "Livelli di progettazione" di cui all'Allegato 1 del relativo Avviso.

M2C1.1 Linea di intervento C

In riferimento al terzo quesito, occorre far riferimento a quanto riportato nel manuale utente per la presentazione delle Proposte a valere sul quesito in oggetto che è presente all'interno della Piattaforma PA Digitale.

Per quanto concerne, infine, il quarto quesito si precisa che per "*Soggetto Responsabile del Procedimento*" si intende il soggetto responsabile unico del procedimento ex articoli 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La categoria "*Soggetto responsabile del Progetto*", la cui compilazione è facoltativa, è destinata ai soli casi in cui il referente del progetto, per qualsivoglia ragione, non coincida con il Soggetto Responsabile del Procedimento.

Data ricezione quesito: 11/30/2021	ID risposta - 20211130_11C_0015
<p>Quesito</p> <p>Nella prima versione dell'avviso, il comma 2 dell'art. 5 riportava:</p> <p>d) Realizzazione di impianti innovativi e fortemente automatizzati per nuove filiere che portino a recupero flussi ora a smaltimento. Trattamento di pannolini e tessuti igienici per la produzione di cellulosa; impianti per il recupero di rifiuto da spazzamento stradale per la produzione di inerti e sabbie per aggregati da utilizzare in edilizia; impianti per il riciclaggio di rifiuti da costruzione e demolizione, impianti di recupero delle alghe spiaggiate sui litorali, impianti per il recupero di materassi (poliuretano, parti metalliche, ecc), impianti di selezione e recupero ingombranti, impianti waste to chemicals per la produzione di componenti chimici di base (p.e. metanolo, etanolo, idrogeno) per plastiche circolari, prodotti chimici e biocarburanti; impianti per l'estrazione di bioplastiche (PHA) da rifiuto organico.</p> <p>Con la pubblicazione dell'avviso di rettifica e precisazione il 24.11, il comma 2 dell'art. 5, il punto d) è stato sostituito dal seguente:</p> <p>[..]</p> <p>d) Realizzazione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per materiali assorbenti ad uso personale (PAD), rifiuti tessili e di pelletteria.</p> <p>Essendo sparita dal testo dell'avviso l'indicazione per l'estrazione di bioplastiche (PHA) da rifiuto organico, volevamo sapere se fosse ancora possibile presentare progetti del genere su questa stessa linea di investimento (M2C1 - I 1.1 Linea d'Intervento C), dato che il testo chiaramente parla di attività a titolo esemplificativo e non esaustivo.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Nel confermare che le attività di cui all'art. 5 sono da considerarsi meramente esemplificative e non esaustive di quelle finanziabili, si precisa che le proposte dovranno, in ogni caso, essere coerenti con le finalità di cui all'art. 2 dell'Avviso e, in generale, con vincoli e prescrizioni ivi contenute.</p> <p>Spetta alla Commissione di cui all'art. 12 verificarne l'ammissibilità e la conseguente valutazione.</p>	

Data ricezione quesito: 11/29/2021	ID risposta - 20211129_11C_0010
<p>Quesito</p> <p>In riferimento all'art.5 dell'avviso, ove sono indicate le caratteristiche che le proposte/interventi dovranno avere per essere ammesse al finanziamento, sottoponiamo il presente quesito.</p> <p>Nella fattispecie specifica, l'Ente intenzionato a presentare una proposta a valere sul presente Bando non si occupa direttamente del trattamento/riciclaggio di fanghi di acque reflue, ma della gestione del servizio idrico integrato e nell'impianto che attualmente gestisce vengono trattate le acque urbane, dando origine da un lato ad acque che vengono restituite all'ambiente e, dall'altro, alla produzione di fanghi biologici di depurazione acque reflue.</p> <p>I fanghi, quindi, vengono trattati all'interno della linea fanghi del depuratore al fine di ridurre il quantitativo finale e migliorarne la qualità senza che questi siano da considerare rifiuti. L'ente produce i fanghi per poi trattarli, ma non li riceve dall'esterno.</p> <p>Si richiede pertanto se un intervento che preveda interventi strutturali sull'attuale impianto di depurazione, prevedendo il passaggio da una linea fanghi esistente con trattamento di stabilizzazione aerobica ad una nuova linea fanghi costituita da idrolisi termica seguita da digestione anaerobica con produzione di biogas ed estrazione di fosforo, con evidenti benefici in termini di avanzamento della tecnologia utilizzata, forte riduzione delle quantità di fanghi prodotte e impatti ambientali, può essere oggetto della proposta anche se i fanghi NON entrano nel ciclo di lavorazione come rifiuti.</p> <p>In caso di risposta negativa al precedente quesito, si richiede se è ammissibile una proposta analoga nella quale però lo stesso Ente preveda di far confluire nell'impianto in progetto anche fanghi come rifiuti provenienti da altri impianti esterni per poi trattarli attraverso un processo di digestione anaerobica.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

<p>Risposta Nel precisare che le attività indicate all'articolo 5, comma 2, dell'Avviso costituiscono un mero elenco esemplificativo e non esaustivo di interventi finanziabili, la preposta Commissione potrà valutare ammissibile anche una Proposta della tipologia rappresentata, se ritenuta coerente con gli specifici obiettivi previsti dalla Misura, ferme restando le restrizioni di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 5.</p>

Data ricezione quesito: 11/29/2021	ID risposta - 20211129_11C_0011
<p>Quesito Si trasmettono in di seguito quesiti relativi agli avvisi in oggetto.</p> <p>1. Si richiede di chiarire se un intervento che prevede il revamping della digestione anaerobica finalizzata alla produzione di biogas per l'alimentazione di gruppi di cogenerazione/alimentazione caldaie essiccatore, rientrerebbe tra le configurazioni progettuali finanziabili nell'ambito del presente avviso – linea di intervento C</p> <p>2. In riferimento al criterio di valutazione C1 (Livello della progettazione) ed in particolare ai livelli di progettazione associati al sub punteggio di 5 punti, si chiede di chiarire se i livelli di progettazione proposti come alternativa (progetto definitivo verificato e validato ma non approvato o, in alternativa, progetto di fattibilità tecnica ed economica verificato e validato) consentano indistintamente l'ottenimento dei 5 punti previsti come sub punteggio ovvero potranno avere punteggi intermedi (da 1 a 5) a seconda del livello progettuale presentato.</p>	
<p>Risposta In ordine al quesito 1, se trattasi di un impianto di trattamento di fanghi di depurazione, l'Intervento per come descritto appare finanziabile nell'ambito della Linea di intervento C, ferme restando le conclusive determinazioni che riterrà di assumere, in riferimento a ciascuna concreta Proposta, la Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso. In ordine al quesito 2 si conferma quanto riportato nella declaratoria del criterio C1, e quindi che il livello di progettazione "progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, e non ancora approvato in sede di conferenza dei servizi" è alternativo al "progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016", e che l'operatore in possesso dell'uno o dell'altro, secondo la dichiarazione resa in sede di presentazione di domanda, acquisirà automaticamente un punteggio pari a 5.</p>	

Data ricezione quesito: 11/26/2021	ID risposta - 20211126_11C_0007
<p>Quesito</p> <p>1. Art. 4 Soggetti Destinatari In conseguenza alla risposta alla FAQ 20211109_11C_0002, è corretto affermare che nel caso di delega al gestore del Servizio Idrico Integrato il soggetto destinatario sia l'EGATO idrico qualora operativo e non il Comune?</p> <p>2. Art. 5: Forma del finanziamento e oggetto della Proposta Si chiede di chiarire se sono ammissibili al finanziamento le Proposte per la realizzazione di interventi volti all'implementazione di un sistema di upgrading per la trasformazione in metano del biogas catturato dal trattamento di digestione anaerobica, quest'ultimo già presente nell'impianto alla realizzazione di un sistema di trattamento per il recupero dei rifiuti sabbiosi provenienti dai trattamenti primari degli impianti di depurazione per il loro riutilizzo in edilizia.</p> <p>3. Art. 6: Criteri di ammissibilità Al comma 1 lettera e) l'avviso prevede che le Proposte siano coerenti con "gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento". Premettendo che i PRGR si rivolgono tipicamente alla gestione dei rifiuti urbani (mentre i fanghi sono rifiuti speciali e quindi potrebbero non esservi inclusi), si richiede di chiarire il concetto di "coerenza" ed esplicitare i parametri di riferimento di cui dovrà tener conto la Regione per rilasciare il nullaosta.</p> <p>4. Art. 9 Modalità di presentazione delle Proposte – Fase 2 Non risulta chiara la disposizione presente al comma 5, in particolar modo in relazione a quale atto di approvazione sia previsto da parte del Soggetto Destinatario. Si chiede pertanto di chiarire quali sia l'atto amministrativo e l'organo competente ad impegnare il Soggetto Destinatario.</p> <p>5. Allegato 1 – Criterio di Valutazione C1 Livello di progettazione Il Soggetto Destinatario deve essere anche l'intestatario dell'autorizzazione? Altri quesiti:</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

6. Si chiede di confermare l'accessibilità al finanziamento per Proposte dove il Gestore del Servizio idrico integrato abbia già stipulato un contratto per progettazione e realizzazione dell'opera, affidato mediante procedura aperta;
7. Si chiede di confermare l'accessibilità al finanziamento per Proposte per le quali il Gestore del Servizio idrico abbia in corso un "Contratto di lavori di costruzione, ampliamento e revamping di impianti" con impresa collegata tramite affidamento diretto di appalti di servizi, lavori e forniture ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
8. Nel caso sia già in essere un contratto tra il Gestore del Servizio idrico integrato con il Soggetto realizzatore, si chiede se questo debba essere specificato nel documento di Delega da parte del Comune;
9. Si chiede di confermare che il Gestore del Servizio idrico integrato possa essere delegato dal Comune alla Proposta ed allo svolgimento delle procedure di stazione appaltante;
10. Nel caso di delega del Comune al Gestore del Servizio idrico integrato, si chiede se per popolazione non servita riportata nei criteri dei punteggi si intenda la popolazione del Comune o dell'Ato di appartenenza o nel territorio dell'ATO servito.

Risposta

In ordine al quesito 1, come stabilito dall'art. 4 dell'Avviso, i Soggetti destinatari sono gli EGATO Operativi, intendendosi per tali, quelli di cui alle lett. f) dell'art. 1 che svolgono le funzioni di governo di cui alla lett. k) del medesimo articolo. Solo in assenza di EGATO Operativi, i Soggetti destinatari sono i Comuni.

In ordine al quesito 2, l'Avviso non prevede un'elencazione esaustiva delle tipologie di impianto. Ferme restando, pertanto, le indicazioni di cui all'Avviso, spetterà alla Commissione di cui all'art. 12 stabilire la ammissibilità delle Proposte.

In ordine al quesito 3, si precisa che il riferimento al PRGR non è esaustivo dei documenti pianificatori ai quali riferirsi, dipendendo questi dai contenuti della proposta. In ogni caso, la ratio di tale richiesta è che le proposte non confliggano con obiettivi, strategie e contenuti della pianificazione di settore disposta a livello regionale. Non è possibile, pertanto, definire a priori i parametri coi quali la Regione possa valutare la coerenza della proposta nella fattispecie prevista dall'art. 6, comma 1, lett. e), secondo periodo.

In ordine al quesito 4, la risposta può variare in funzione del Soggetto destinatario (EGATO/Comune/Forma associativa) e delle specifiche regole di funzionamento (ad esempio, stabilite dai documenti costitutivi dell'EGATO). Fermo restando quanto detto, in generale, si intende una deliberazione o analogo provvedimento dell'organo competente.

Il quesito 5, così come formulato, appare generico. La risposta dipende dalla tipologia di intervento da realizzare e della corrispondente normativa di riferimento (ad esempio, urbanistica, ambientale, ecc.).

In ordine ai quesiti 6 e 7, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'individuazione dell'intervento da presentare nell'ambito del presente Avviso, si precisa che sono ammissibili proposte relative ad interventi avviati a partire dal primo febbraio 2020 e si rimanda a quanto previsto all'articolo 4, co. 10 in merito alla proprietà pubblica dei beni.

In ordine al quesito 8, si precisa che, pur non sussistendo alcun obbligo in tal senso, nulla vieta al Comune di riportare nel documento di delega quanto menzionato.

In ordine al quesito 9, qualora non siano presenti EGATO Operativi, il Comune, quale soggetto destinatario dell'Avviso può delegare il gestore del servizio idrico integrato alla presentazione della proposta. Per quanto riguarda la possibilità che il soggetto gestore venga delegato a svolgere le funzioni di Stazione Appaltante, si rimanda a quanto risposto al quesito con ID risposta 20211117_11X_0011.

In ordine al quesito 10, si ribadisce che, come specificato nella descrizione del criterio in oggetto, per "popolazione non servita" si intende la popolazione non già servita da impianti di trattamento funzionanti e analoghi all'impianto oggetto dell'intervento residente nell'Ambito Territoriale Ottimale (o nel sub ambito territoriale ottimale, o nel territorio comunale a seconda del Soggetto destinatario).

Data ricezione quesito: 11/25/2021

ID risposta - 20211125_11C_0004

Quesito

All'art. 5 comma 3 dell'Avviso 1.1 Linea C, si riporta che non sono in ogni caso finanziabili, Proposte che hanno ad oggetto investimenti, correlati anche in maniera indiretta, in discariche, in impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.) o inceneritori o combustibili derivati da rifiuti, nel rispetto del principio DNSH anzi richiamato.

M2C1.1 Linea di intervento C

<ul style="list-style-type: none"> • Da ciò ne consegue che esistono sistemi di trattamento termico dei fanghi su forni a letto fluido diffusi all'estero anche per le potenzialità relative al recupero del fosforo, derivanti dal monotrattamento di fanghi di depurazione; • Tali tecnologie a trattamento termico vengono ritenute dalla Commissione Europea di rilevanza tecnologica (https://phosphorusplatform.eu/) per il settore e per far fronte alle criticità di approvvigionamento del fosforo ormai iscritto tra i critical raw materials; • A questo riguardo alcuni gestori del Servizio idrico sono impegnati nella sperimentazione e industrializzazione di processi di recupero di nutrienti (azoto, fosforo), ricorrendo al trattamento termico dei fanghi di depurazione prevedendo il recupero del fosforo dalle ceneri residuali (http://www.utilitalia.it/dms/file/open/?e0ba2b4e-bba3-45ba-9efb-857817602cc9); • In alcuni paesi europei il recupero del fosforo dalle ceneri di impianti di trattamento termico dei fanghi di depurazione è già stato inserito come obbligo normativo; • Dal 2016 in Svizzera si sta delineando l'applicazione della normativa che obbliga al recupero del fosforo dalle ceneri derivanti dai processi di incenerimento. Dai primi mesi del 2018 è stato lanciato un gruppo di lavoro che definisca quale percentuale debba essere recuperata e in che condizioni (Swiss – German phosphorus recycling conference, 2017). Analogamente, in Austria, l'obbligo è imposto agli impianti con potenzialità maggiore di 50.000 AE così come in Germania; • Negli ultimi 10 anni sono stati sviluppati numerosi progetti europei sul recupero del fosforo da fanghi di depurazione (http://www.recophos.org/; https://cordis.europa.eu/project/rcn/105528/reporting/en), ove la fattibilità dal punto di vista tecnico è stata verificata, mentre sono in corso approfondimenti ed analisi economiche per i processi di industrializzazione (https://www.ingegneriadellambiente.net/vol5_n3/Canziani_IDA_3_2018.pdf); • Proprio per i suddetti motivi, alcuni gestori, che già applicano tecnologie di trattamento termico per il trattamento dei fanghi di depurazione (in primis il gestore del cantone di Zurigo in Svizzera), si sono organizzati per identificare delle aree presso vecchie discariche dove stoccare le ceneri ricche di fosforo (urban phosphorus mines), in modo da centralizzare la produzione attesa, in modo che venga identificata una soluzione economicamente sostenibile per la fase di estrazione; • L'Italia stessa si è attivata riunendo numerosi esperti il 26/03/2019 presso la Piattaforma Nazionale del Fosforo con l'obiettivo di trattare i seguenti temi: <ul style="list-style-type: none"> ☐ mercato e flussi di domanda e offerta, ☐ tecnologie di recupero e best practice, ☐ normativa (europea, nazionale, fertilizzanti, end-of-waste, tariffa). <p>Ciò premesso, la finanziabilità dell'avviso esclude la possibilità di presentare progetti ad oggetto trattamento termico a letto fluido dei soli fanghi di depurazione, ancorché per tali impianti sia verificata l'efficienza energetica del sistema, in linea a best practice già presenti in ambito nazionale ed europeo?</p> <p>Quest'ultimi elementi di favor risulterebbero avvalorati anche dalle integrazioni al bando in oggetto pubblicate in data odierna, come seguono "All'art. 6 comma 1, [Le Proposte devono rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni di ammissibilità], sono aggiunte le seguenti lettere f) e g): f) devono essere coerenti con la normativa UE e nazionale, con il piano d'azione europeo sull'economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre componenti del piano, tecnologie innovative basate su esperienze su scala reale; g) devono essere coerenti e complementari con i programmi della politica di coesione e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell'UE e nazionali".</p>
<p>Risposta</p> <p>Ogni valutazione competerà alla Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, in quanto preposta a verificare l'ammissibilità dell'Intervento nel rispetto delle disposizioni di cui all'Avviso medesimo.</p>

Data ricezione quesito: 6/12/2021	ID risposta - 20211206_XX_0012
<p>Quesito</p> <p>La lana sucida e la lana lavata rientrano nel progetto rifiuti tessili?</p> <p>La lana sucida è un prodotto di origine animale che oggi appena entra nel perimetro di una raccolta di rifiuti diventa rifiuto speciale.</p> <p>Ma se dopo essere stata conferita dal pastore al lavaggio diventa un prodotto.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

Una municipalizzata che è posseduta al 60% dai comuni e 40% da una società pubblica quotata che nel 2025 come da convenzione con i comuni, cederà agli stessi la sua quota, può acquisire gli impianti oggetti del finanziamento perché considerata pubblica?

Risposta

Dal tenore del quesito posto, sembrerebbe alludersi agli interventi relativi all'investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del PNRR. Ove così fosse, nell'ambito di ciascun Avviso è descritto l'oggetto delle proposte finanziabili, nonché contemplato un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività ammissibili. Competerà poi alla Commissione di valutazione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità della Proposta, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura.

In ordine alla proprietà dell'impianto, l'art. 4, comma 10, di ciascun avviso stabilisce che i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica.

Data ricezione quesito: 22/12/2021

Quesito

La linea d'intervento C concerne "l'ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAP), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili".

È possibile, pertanto, finanziare anche attività di smaltimento?

Risposta

Al quesito si risponde negativamente.

Il riferimento allo smaltimento deve intendersi quale mero rifiuto, posto che:

- le operazioni di trattamento/riciclaggio oggetto dell'investimento non possono essere finalizzate allo smaltimento dei materiali, intendendosi finanziare unicamente operazioni di recupero attraverso le quali i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini (cfr. art. 183, comma 1, lett. u), d.lgs. 152/2006);
- le attività di smaltimento sono escluse *in re ipsa*, in quanto le stesse ricomprendono le operazioni di "conferimento in discarica", "incenerimento" e "Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico" di cui all'Annex 1 "DISPOSAL OPERATIONS" della direttiva 2008/98/CE.

Data ricezione quesito: 07/12/2021

ID risposta 20211207_11X_0031

Quesito

Il modello di gestione dei rifiuti urbani lombardo, avvalendosi della deroga prevista dall'art. 200 del d.lgs 152/06, non prevede la costituzione di EGATO, ma assegna la competenza per l'affidamento del servizio ai Comuni.

In questo contesto è evidente come tipicamente la proprietà degli impianti di trattamento rifiuti sia non dei singoli Comuni, ma delle società, sia private che pubbliche in house.

Le linee B e C dell'investimento 1.1 sono relative all'ammodernamento e ampliamento di impianti di recupero, quali impianti di compostaggio o digestione anaerobica della FORSU, recupero di materiali assorbenti per la persona, trattamento fanghi, ...

Tali impianti, nel contesto lombardo, non sono realizzati dai Comuni ma da aziende, sia di proprietà pubblica, che mista o privata.

Per quanto riguarda gli impianti esistenti, che potrebbero essere interessati ad ammodernarsi o ampliarsi, pertanto, non ci si trova sostanzialmente mai nel caso di proprietà diretta ed integrale di un ente locale.

Relativamente alle eventuali proposte di nuovi impianti, sarebbe molto complesso prevedere una proprietà suddivisa tra più Comuni, a causa delle complicazioni legali e contabili che ciò comporterebbe.

Una interpretazione restrittiva del criterio della proprietà pubblica impedirebbe quindi sostanzialmente di sfruttare le linee di finanziamento B e C nel territorio lombardo, ma probabilmente il discorso vale in tutte le realtà in cui non vi è un EGATO operativo.

Per le linee di finanziamento B e C, viste le considerazioni esposte, sarebbe certamente utile una eliminazione del criterio della totale proprietà pubblica, per consentire a tutte le aziende di gestione rifiuti di presentare domanda, nel rispetto delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato.

M2C1.1 Linea di intervento C

In questi casi, tali aziende potrebbero operare su delega dei Comuni, come già previsto opportunamente dagli avvisi, sia per la progettazione, che per le successive realizzazione e gestione.

Le aziende pubbliche del territorio hanno comunque evidenziato come l'incertezza nell'interpretare il criterio della "proprietà pubblica" possa costituire un problema, considerati anche i tempi molto ristretti per la presentazione delle domande.

Se fosse interpretato in modo restrittivo come proprietà esclusiva di enti locali, anche a queste realtà sarebbe preclusa sostanzialmente la partecipazione agli avvisi.

Trattandosi di società interamente pubbliche, si ritiene quindi che il criterio della "proprietà pubblica" sia comunque rispettato anche nel caso la proprietà dell'impianto sia in capo alla società stessa, ma si ritiene opportuno un chiarimento ministeriale per dare certezza agli operatori e consentire quindi la piena attuazione di questa cruciale parte del PNRR.

Si pone pertanto il seguente quesito: gli avvisi relativi all'investimento 1.1. del PNRR prevedono come condizione che beni e opere siano di "proprietà pubblica"; si chiede se in tale definizione possano rientrare beni e opere di proprietà di società interamente pubbliche.

Risposta

In riferimento al quesito proposto si rinvia alle risposte fornite ai quesiti aventi ID 20211112_11X_0008 e 20211202_11X_0026, reperibile quest'ultima nelle FAQ relative alle Linee d'Intervento A e B.

Data ricezione quesito: 29/11/2021	ID risposta 20211129_11X_0018
<p>Quesito</p> <p>Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> un Comune, socio di una SRR siciliana (costituita ai sensi della L.R. n. 9 del 2010 di riforma degli ATO), ha affidato in house ad una propria società, il servizio integrato di gestione rifiuti; il predetto affidamento non è stato disposto dall'EGATO (SRR in Sicilia); la SRR in argomento, allo stato attuale, ha provveduto all'affidamento del servizio solo per porzioni dell'ATO afferenti ad altri comuni; la SRR non gestisce quindi direttamente il rapporto contrattuale afferente al servizio con la predetta Società affidataria del servizio in house. <p>Si chiede se nella fattispecie rappresentata, l'EGATO si configuri come OPERATIVO o semplicemente come EGATO. Inoltre, qualora quanto sopra rappresentato rientri nella fattispecie di EGATO OPERATIVO, quest'ultimo può delegare direttamente la medesima Società a presentare le proposte progettuali per ottenere i finanziamenti? Oppure, l'EGATO OPERATIVO può soltanto delegare il Comune a presentare le proposte? Infine, in quest'ultimo caso, il Comune può a sua volta delegare la predetta Società?</p>	
<p>Risposta</p> <p>In riferimento al primo quesito, fermi restando indicazioni, vincoli e prescrizioni di cui agli Avvisi, riferito che l'EGATO in questione ha già provveduto all'affidamento del servizio per porzioni dell'ATO, può in riferimento ad esse ritenersi operativo sempre che il servizio che abbia già affidato sia oggetto della propria Proposta (cfr. l'art. 1, comma 1, lett. f), degli Avvisi).</p> <p>In riferimento al secondo quesito, l'EGATO Operativo può, ai sensi dell'art. 4, comma 6, degli Avvisi, presentare una o più Proposte "anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana", intendendosi in tal senso i gestori incaricati dall'EGATO stesso.</p> <p>Infine, in riferimento al terzo quesito, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. b), degli Avvisi, l'EGATO Operativo può delegare un Comune alla presentazione di una o più Proposte aventi ad oggetto interventi diversi da quelle eventualmente presentate dall'EGATO stesso. In tal caso, vale il principio generale "delegatus non potest delegare" per cui il Comune non potrà, a sua volta, delegare il proprio gestore.</p>	

Data ricezione quesito: 26/11/2021	ID risposta 20211126_11X_0051
<p>Quesito</p> <p>SOGGETTI DESTINATARI – NUMERO DI PROPOSTE PRESENTABILI</p> <p>1. In caso di forme associative composte da Comuni che abbiano singolarmente una popolazione inferiore ai 60.000 abitanti, si possono presentare progetti in numero eguale ai Comuni o un solo progetto?</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

2. Il Soggetto Destinatario deve coincidere con il Soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento da parte dell'Autorità Competente?
3. In caso di EGATO Soggetto Destinatario, l'impianto rimane di proprietà del Comune nel quale ha sede oppure dell'EGATO?
4. Il soggetto realizzatore potrebbe essere una società in house avente tra il proprio oggetto sociale la costruzione di impianti di trattamento? L'affidamento in house è comunque una forma di affidamento prevista dal Codice appalti.
5. Nella Linea d'Intervento C del D.M. 396/2021 la definizione dell'ATO rimanda solo a quello rifiuti, mentre, per i gestori, il riferimento ricomprende sia il gestore rifiuti sia quello idrico. L'ATO del SII può rappresentare un soggetto destinatario? In caso contrario e in assenza di ATO rifiuti operativo sarà solo il Comune quindi il destinatario?
6. Il soggetto delegato è necessariamente il gestore integrato o può essere gestore di un segmento di servizio?
7. Può considerarsi "proprietà pubblica" la proprietà dei beni mobili e immobili e delle opere che rimanga in capo alla società in house providing, individuata quale Soggetto Realizzatore dal Soggetto Destinatario? Oppure la proprietà può divenire pubblica, e quindi di titolarità del Soggetto Destinatario, a seguito di un periodo temporale in cui i predetti beni e opere siano affidati alla gestione del Soggetto Realizzatore e, quindi, con un diritto di retrocessione in favore del Soggetto Destinatario al termine del predetto periodo di gestione.
8. La società in house delegata dall'ATO a presentare la proposta potrà svolgere il duplice ruolo di stazione appaltante e di soggetto in house deputato alla progettazione? Inoltre, la società in house potrà partecipare come operatore economico per un bando distinto?

FORMA DEL FINANZIAMENTO ED OGGETTO DELLA PROPOSTA

9. Il finanziamento di cui al decreto 396 è compatibile e complementare con la misura del credito d'imposta di cui alla "transizione 4.0"?
10. È possibile all'interno di un progetto già approvato che riguarda la produzione di biogas e estrazione di biometano aggiungere una linea per il recupero della CO₂? Può rientrare questo sviluppo nella linea B (investimento 1.1, M2C1)?
11. Al comma 3 dell'art. 5 (Avvisi delle linee A, B, C, linea di investimento 1.1) si cita che non sono in ogni caso finanziabili Proposte che hanno ad oggetto investimenti, correlati anche in maniera indiretta, in discariche, in impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.) o inceneritori o combustibili derivati da rifiuti, nel rispetto del principio DNSH anzi richiamato. Esistono sistemi di trattamento termico dei fanghi su forni a letto fluido diffusi all'estero anche per le potenzialità relative al recupero del fosforo derivanti dal monotrattamento di fanghi di depurazione. La finanziabilità esclude la possibilità di presentare progetti di trattamento termico a letto fluido dei soli fanghi di depurazione, ancorché per tali impianti sia verificata l'efficienza energetica del sistema?
12. E' possibile avere un elenco delle tipologie impiantistiche applicabili per il trattamento dei fanghi di depurazione e finanziabili nel rispetto del DNSH?

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

13. Il rispetto del PRGR nel caso dei fanghi potrebbe non essere esaustivo e non è chiaro il richiamo alla condizione di "coerenza" - si può avere dei parametri di riferimento per il nulla osta della Regione?
14. Nel criterio premiante che cosa si indica con popolazione interessata dall'intervento? Al denominatore della formula si fa riferimento alla popolazione residente, e non agli abitanti equivalenti? Esiste o sarà definito un criterio di calcolo standardizzato?
15. Cosa vuol dire "impianti analoghi"? Che fanno lo stesso processo? o che hanno la stessa scala industriale? (Un impianto di ATS che produce biogas da fanghi e organico spremuto è considerato analogo?)
16. Nel caso di ammodernamenti di impianti è plausibile che non ci sia un aumento delle quantità di rifiuti trattati/popolazione servita, ma solo delle modalità/tecnologie differenti e più innovative. Tale elemento non viene valutato positivamente?

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

17. Il finanziamento viene erogato/concesso anche se l'affidamento del progetto è già definito (gara conclusa) prima delle graduatorie?
18. Sempre negli avvisi relativi al D.M. 396/2021 non è chiaro cosa si intende (quale atto?) con riferimento all'art. 9 comma 5 che parla di approvazione delle proposte da parte dell'"organo competente ad impegnare il Soggetto Destinatario".

M2C1.1 Linea di intervento C

19. si ritiene che la funzione di stazione appaltante possa essere assolta dal Gestore delegato a presentare la proposta?

SPESE AMMISSIBILI

20. Con riferimento al 397 sono ammissibili le spese effettuate prima della pubblicazione della graduatoria definitiva (o addirittura prima dell'avviso)? In ogni caso guida un principio di cassa o competenza per i pagamenti ammissibili?

Altre domande

21. Come si trattano le progettualità che possono insistere su due linee di finanziamento?

22. È possibile far ricorso ad un general contractor individuato dal soggetto delegato?

23. Per l'avviso 1.2, una società può fare una sola proposta (per linea). Ma possono due società controllate dal medesimo soggetto o appartenenti al medesimo gruppo societario presentare ciascuna una proposta? D. Le università possono essere partner progettuali?

24. È possibile prevedere nel progetto la partecipazione di un partner estero? (es. una consulenza di una società portoghese con un know-how specifico?)

Risposta

In ordine al quesito n. 1, si precisa che, in base a quanto stabilito dall'art. 4, comma 5, degli Avvisi (Investimento 1.1), la presentazione di Proposte da parte di una Forma Associativa tra Comuni preclude ai singoli Comuni appartenenti a detta Forma Associativa la presentazione di Proposte in forma autonoma. Il numero massimo di Proposte presentabili da una Forma Associativa tra Comuni è dato dalla somma del numero massimo di Proposte presentabili da parte di ogni Comune partecipante a detta Forma Associativa.

In ordine al quesito 2, che appare formulato in modo eccessivamente generico, ove si intenda chiedere se il soggetto Destinatario debba coincidere con il soggetto Realizzatore, si rinvia alle relative definizioni contenute negli Avvisi (cfr. art. 1, comma 1, lett. cc) e dd)).

In ordine al quesito 3, l'Avviso richiede (art. 4, comma 10) che *"i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica"*. Per l'individuazione della titolarità dei suddetti beni, si rimanda a quanto definitivo negli accordi tra EGATO e i singoli Comuni appartenenti al relativo ambito territoriale.

In ordine al quesito 4, si rinvia alla risposta al quesito avente ID 20211117_11X_0011.

In ordine al quesito 5, si conferma che, in riferimento alla Linea 1.1.C, l'EGATO del Servizio idrico integrato può essere considerato Soggetto Destinatario qualora sia operativo ai sensi dell'art. 1, lett. f), dell'Avviso.

In ordine al quesito 6, l'art. 4, comma 6, degli Avvisi stabilisce che i Soggetti destinatari possono presentare una o più Proposte *"anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, da loro appositamente delegati."*

In ordine al quesito 7, si precisa che la società in house è un soggetto di diritto privato. Al quesito si risponde, pertanto, negativamente, rinviando, in particolare, a quanto riportato:

- per la Linea di intervento 1.1.A, all'art. 4, commi 7, 10 e 11 (quest'ultimo inserito dall'Avviso di rettifica e precisazione del 24 novembre 2021) dell'Avviso;
- per le Linee di intervento 1.1.B e 1.1.C, all'art. 4, commi 7, 7-bis (inserito dall'Avviso di rettifica e precisazione del 24 novembre 2021) e 10 dell'Avviso.

In ordine al quesito 8, si rimanda alla risposta ID risposta: 20211117_11X_0011 e alla risposta ID risposta 20211126_XX_0005.

In ordine al quesito 9, si rinvia alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 33/2021 reperibile al seguente link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/documenti/in_vetrina/elem_0359.html

In riferimento al quesito 10, si rappresenta che le tipologie di Intervento proponibili sono indicate all'interno di ciascun Avviso, nell'ambito del quale è altresì contenuto un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività ammissibili. Competerà poi alla Commissione di valutazione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità delle Proposte, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura.

In ordine al quesito 11, si rimanda alla risposta fornita al quesito avente ID 20211103_11C_0001, reperibile nelle FAQ relative alla Linea d'Intervento C.

In ordine al quesito 12, inerente alla Linea di intervento 1.1.C, si rinvia alle previsioni di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 5, per l'individuazione delle attività proponibili. Si ribadisce, in ogni caso, che competerà alla Commissione di valutazione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità delle Proposte, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura.

M2C1.1 Linea di intervento C

In ordine al quesito 13, si ricorda che la coerenza pianificatoria deve essere garantita, oltre che con il PRGR, con tutti i documenti di pianificazione territoriale che interessano lo specifico comparto e l'attività oggetto della Proposta.

In ordine al quesito 14, il criterio motivazionale C2 (Avviso 1.1.C) riporta chiaramente la definizione della popolazione servita come la popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale ottimale o nel territorio comunale a seconda del Soggetto Destinatario) interessata dall'intervento.

In ordine al quesito 15, riferito alla Linea di intervento 1.1.C, per impianti analoghi, come precisato anche al criterio C4 dell'Avviso 1.1.C, si intendono principalmente impianti che trattano la stessa tipologia di rifiuto, sempre nel rispetto delle Proposte d'Intervento ammesse a finanziamento di cui al richiamato articolo 5 dell'Avviso.

In ordine al quesito 16, si rappresenta che tutti i Criteri di valutazione sono stati basati sul *conseguimento dei Target quantitativi e qualitativi previsti dal PNRR* il cui raggiungimento è previsto:

- nel caso della Linea di Intervento 1.1.A, attraverso il finanziamento di proposte che prevedano un aumento in termini percentuale dell'indice RD 2026 di raccolta differenziata rispetto al valore RD 2019 e l'aumento della popolazione servita rispetto a quella residente, anche attraverso nuove tecnologie purché consolidate;
- nel caso delle Linee di intervento 1.1.B e 1.1.C, attraverso il finanziamento di proposte che prevedano un aumento di incidenza delle tonnellate trattabili dall'impianto (o dall'ammodernamento dello stesso) oggetto dell'Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata nell'ambito territoriale di appartenenza, nonché il miglioramento del rapporto percentuale tra popolazione servita/popolazione non servita da impianti analoghi.

In ordine al quesito 17, in riferimento all'Investimento 1.1, sono ammissibili proposte relative ad interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020.

In riferimento al quesito 18, si rimanda alla risposta fornita al quesito avente ID 20211207_11A_0021.

In ordine al quesito 19, si rimanda a quanto riscontrato al quesito con ID risposta 20211117_11X_0011.

In riscontro al quesito 20, che riguarda esclusivamente l'investimento 1.2., si rimanda alla risposta fornita al quesito avente ID 20211026_12X_0004, pubblicata nelle FAQ relative a tali Linee di Intervento.

In ordine al quesito 21, posto che la richiesta risulta genericamente formulata e non è chiaro a quale degli Avvisi si riferisca, è possibile presentare proposte differenti a valere ciascuna su una Linea di intervento.

In riferimento al quesito 22, anch'esso genericamente formulato, si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo all'art. 4, comma 9, dell'Avviso.

I quesiti 23 e 24 riguardano esclusivamente l'investimento 1.2. Si rinvia, pertanto, ai documenti di risposta relativi ai rispettivi avvisi.

Data ricezione quesito: 25/11/2021

ID risposta 20211125_11C_0005

Quesito

Nel nuovo decreto 117 del 24.11.2021 è prevista la sostituzione del comma 2 art 5 dell'Avviso pubblico 1.1 linea C che modifica l'elenco delle attività oggetto d'intervento.

Si chiede pertanto se le attività oggetto di intervento indicate alla lettera d, non più presenti nel nuovo elenco, e si fa riferimento nello specifico alla realizzazione di "impianti per il recupero di rifiuto da spazzamento stradale per la produzione di inerti e sabbie per aggregati da utilizzare in edilizia" e "impianti di recupero delle alghe spiaggiate sui litorali", possano essere ancora oggetto di Proposta essendo quelle indicate quali proposte a titolo esemplificativo e non esaustivo?

Risposta

Nel confermare che l'elenco di cui all'art. 5, comma 2, è da ritenersi esemplificativo e non esaustivo delle attività ammissibili, si precisa, tuttavia, che le Proposte dovranno, in ogni caso, avere ad oggetto un Intervento, o un Intervento Integrato Complesso, in grado di concorrere al raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dalla Misura. A tal fine, si sottolinea che l'Avviso, come specificato nell'art. 2 dello stesso, "è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di Proposte volte all'ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e alla realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili". Competerà, in ogni caso, alla Commissione di valutazione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità delle Proposte, valutandone la coerenza rispetto agli obiettivi specifici di cui sopra.

M2C1.1 Linea di intervento C

Data ricezione quesito: 25/11/2021	ID risposta 20211125_XX_0004
Quesito	
Vi scrivo per capire se tra le linee di finanziamento PNRR esistono bandi per progetti relativi all'eliminazione degli sprechi di materiale in edilizia.	
Risposta	
Le tipologie di intervento proponibili sono indicate all'interno di ciascun Avviso, nell'ambito del quale è altresì contenuto un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività ammissibili. Competerà poi alla Commissione di valutazione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità delle Proposte, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura.	

Data ricezione quesito: 25/11/2021	ID risposta: 20211125_11X_0013
Quesito	
Nel caso il Soggetto Destinatario attivi la delega, si chiede se l'accreditamento ed il successivo caricamento delle proposte sul Portale MiTE possa avvenire a cura del Soggetto Delegato.	
Risposta	
L'art. 9, comma 3, dell'Avviso stabilisce che le Proposte sono presentate, a decorrere dalle date indicate sul Decreto di rettifica pubblicato in data 24 novembre 2021, dal legale rappresentante del Soggetto Destinatario o da un suo delegato, tramite la versione informatizzata del modulo di Proposta reso disponibile sul sito istituzionale del MiTE. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, dell'Avviso, il Soggetto Destinatario delegante rimarrà l'unico responsabile nei confronti del Ministero per le risorse assegnate.	

Data ricezione quesito: 22/11/2021	ID risposta: 20211122_11X_0012
Quesito	
In merito agli avvisi riguardanti la misura M2C.1.1 I 1.1, si chiedono urgenti chiarimenti in ordine ai seguenti quesiti:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. se ai sensi dell'art. 4 dei suddetti avvisi, tra le "forme associative tra Comuni" previste dal Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possano essere ricomprese le Società in house providing ex art. 16 del TUSP, a totale capitale pubblico e pluripartecipate, come Eco.Lan. S.p.A., nate dalla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi disposta dall'art. 35 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - (Finanziaria 2002), che così recita: "Gli enti locali, entro il 30 giugno 2003, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del citato testo unico che gestiscono i servizi di cui al comma 1 del presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell'articolo 115 del citato testo unico"; 2. se vi sono dei criteri sulla base dei quali verrà ripartito il plafond, pari a euro 270.000.000,00 (duecentosettanta milioni/00), destinato alle Regioni del centro e del sud Italia (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna); 3. se sono ammissibili a finanziamento gli interventi per i quali alla data della pubblicazione degli avvisi sia stato emesso il bando di gara. 	
Risposta	
In ordine al quesito 1, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 1, lett. h), e 4 dell'Avviso, in caso di assenza di EGATO operativo, per la presentazione della proposta, i Comuni operano in forma singola o in una delle forme associative tra comuni previste dal Titolo II, Capo V, del D.Lgs. n. 267/2000, le quali, alla data di presentazione della proposta, devono risultare costituite per l'espletamento dei servizi di cui all'Avviso. Come si evince dai suindicati articoli, le società di capitali ex art. 35, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, non sono ricomprese tra le forme associative di cui al Titolo II, Capo V, del menzionato D. Lgs. 267/2000.	
In ordine al quesito 2, si conferma che, come previsto dall'art. 13 dell'Avviso, all'esito della valutazione delle Proposte, verrà stilata un'unica graduatoria e le Proposte ammesse saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse, secondo l'ordine della graduatoria e rispettando, in ogni caso, i plafond previsti, rispettivamente, per le Regioni del centro-Sud e del Nord Italia, all'art. 3 dell'Avviso medesimo.	
In ordine al quesito 3, si precisa che, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 17, par. 2 del Regolamento UE 2021/241, sono ammissibili Interventi avviati a decorrere dal 1° febbraio 2020.	

M2C1.1 Linea di intervento C

Data ricezione quesito: 17/11/2021	ID risposta: 20211117_11X_0011
<p>Quesito</p> <p>Dalla lettura dell'art. 4 dell'avviso sembrerebbe intendersi che il Gestore possa essere delegato alla individuazione del soggetto Realizzatore e non alla realizzazione in senso stretto dell'intervento per conto dell'Ente, si richiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'interpretazione di codesto Ministero dovesse confermare tale lettura; <ul style="list-style-type: none"> ○ con quali modalità una impresa privata dovrebbe provvedere all'individuazione del soggetto Realizzatore: con gara? Con l'osservanza di quali norme? ○ la delega alla predisposizione e presentazione della proposta di intervento preclude al soggetto Gestore la possibilità di essere il Realizzatore dell'intervento, trovandosi in posizione di incompatibilità? ○ come si concilia il partenariato pubblico/privato mediante finanza di progetto in relazione ad interventi che prevedono il finanziamento totale dell'intervento? • diversamente, quali sono le fattispecie previste da codesto Ministero che rendono possibile al soggetto Gestore delegato di essere anche il Realizzatore dell'intervento? 	
<p>Risposta</p> <p>In conformità a quanto previsto dall'Avviso, i Soggetti Destinatari potranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delegare il gestore incaricato del servizio rifiuti igiene urbana ad agire in nome e per conto alla presentazione delle Proposte, le quali potranno essere anche completamente o parzialmente elaborate dal gestore medesimo; - avvalersi del gestore incaricato del servizio rifiuti igiene urbana, ai sensi della normativa vigente applicabile, qualora quest'ultimo rivesta natura di amministrazione aggiudicatrice, per l'individuazione del Soggetto Realizzatore dell'Intervento; - procedere all'individuazione del Soggetto Realizzatore dell'Intervento ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili. Nel rispetto della normativa anzidetta, nonché dei principi generali di imparzialità, buon andamento, massima concorrenza, <i>par condicio e favor participationis</i>, il Soggetto Realizzatore potrebbe anche coincidere con il gestore stesso. Si conferma che, anche in presenza di contributi pubblici per la realizzazione dell'Intervento, la individuazione può aver luogo anche mediante l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ove si realizzi l'equilibrio economico – finanziario dell'operazione. <p>Resta inteso che unico soggetto responsabile per i finanziamenti nei confronti del Ministero resta il Comune.</p>	

Data ricezione quesito: 17/11/2021	ID risposta 20211117_XX_0003
<p>Quesito</p> <p>Si chiedono informazioni sulla Piattaforma su cui vanno presentate le proposte relative ai fondi del P.N.R.R. per la realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti.</p> <p>Nello specifico non riusciamo a reperire la predetta Piattaforma sul sito istituzionale e quindi vorremo avere dei chiarimenti sulla stessa e su come trovarla.</p>	
<p>Risposta</p> <p>La piattaforma sarà accessibile dalle pagine web del sito https://www.mite.gov.it secondo il cronoprogramma già specificato in risposta al quesito con ID risposta 20211111_XX_0002.</p>	

Data ricezione quesito: 15/11/2021	ID risposta: 20211115_11X_0010
<p>Quesito</p> <p>Gli impianti per il trattamento della frazione organica autorizzati sul territorio regionale sono in genere ubicati in aree industriali aventi dimensione sovracomunale e appartengono ad enti pubblici costituiti, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella forma del consorzio fra i Comuni e la Provincia nel cui territorio insistono le aree interessate.</p> <p>Ciò premesso si chiede di chiarire se tali forme associative possano partecipare ai citati avvisi.</p>	
<p>Risposta</p> <p>I Soggetti destinatari sono gli EGATO operativi, vale a dire gli organismi (individuati dalle Regioni o dalle Province autonome) che, nell'ATO o porzioni di esso, svolgono funzioni di governo e di organizzazione dei servizi pubblici oggetto dell'Avviso (es.: scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe, scelta in merito all'affidamento</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

della gestione, approvazione del piano d'ambito) e che abbiano provveduto all'affidamento del servizio oggetto dell'Avviso medesimo. In assenza di EGATO operativi, i Soggetti destinatari sono i Comuni in forma singola o associata. Per quanto riguarda le forme associative tra i Comuni, sono ammissibili tutte quelle previste dal Titolo II, Capo V, del D.Lgs. 267/2000, purché già costituite alla data di presentazione della proposta.

Data ricezione quesito: 12/11/2021	ID risposta: 20211112_11X_0009
Quesito	
I soggetti richiedenti devono già essere titolari di affidamenti pubblici?	
Risposta	
Entro il 31 dicembre 2023, a pena di revoca del finanziamento, i Soggetti Destinatari delle risorse dovranno aver individuato, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili, i Soggetti Realizzatori di ciascun intervento oggetto della Proposta ammessa a finanziamento. Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Realizzatori, i Soggetti Destinatari potranno avvalersi, anche dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti igiene urbana. La individuazione potrà aver luogo anche mediante l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto di cui all'art. 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I rapporti tra i Soggetti Destinatari e i Soggetti Realizzatori dovranno essere improntati al principio della sana gestione finanziaria, anche per le finalità di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), dell'Avviso.	

Data ricezione quesito: 12/11/2021	ID risposta: 20211112_11X_0008
Quesito	
L'art. 4, comma 10, dell'Avviso stabilisce che i beni oggetto degli interventi dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica. Pertanto, oltre che in capo all'EGATO, il bene può essere di proprietà anche di una società a totale o prevalente capitale pubblico?	
Risposta	
Come riportato all'art. 4, comma 10, dell'Avviso, i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica. Si segnala che, in seguito alla pubblicazione degli Avvisi di rettifica intervenuta in data 24 novembre 2021, è stato aggiunto il comma 7-bis all'art. 4 di cui sopra, in base al quale <i>"la gestione degli impianti finanziati ai sensi del presente avviso verrà svolta nel rispetto della normativa vigente in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"</i> .	

Data ricezione quesito: 12/11/2021	ID risposta: 20211112_11X_0007
Quesito	
La normativa regionale di riferimento del mittente il quesito prevede un'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti ripartita su più livelli, come di seguito descritti:	
<ul style="list-style-type: none"> a) un ambito territoriale coincidente con il territorio della Regione, per le funzioni inerenti alla individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa come definiti dalla norma regionale, dell'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico, dell'affidamento della gestione delle discariche esaurite. Ente di governo di tale Ambito è un organismo regionale che aggrega i rappresentanti di ciascun sotto-ambito (in corso di costituzione); b) più sub-ambiti di area vasta, (delimitati dalla normativa regionale stessa) per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate (ad eccezione del rifiuto organico e di quello ingombrante che competono all'Ambito regionale). Ente di governo di ciascun ambito di area vasta sono altrettanti consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 del TUEL. Per i servizi di rango provinciale, l'ente competente è l'associazione tra i consorzi ricadenti nel corrispondente territorio, nelle more della costituzione dell'ente di governo dell'ambito regionale 	
Nel caso in cui l'associazione di ambito provinciale sia un ente minimo, privo sia di bilancio che di un responsabile finanziario, può ugualmente accedere ai fondi PNRR?	
Risposta	

M2C1.1 Linea di intervento C

Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Destinatari, si rinvia all'art. 4 e, per quanto riguarda gli EGATO, alle definizioni di cui all'art. 1, lettere e) e f), dell'Avviso. Restano fermi gli obblighi di cui all'art. 15 dell'Avviso e, in generale, dalla normativa vigente.

Data ricezione quesito: 12/11/2021	ID risposta: 20211112_11C_0003
<p>Quesito</p> <p>La normativa regionale di riferimento del mittente il quesito prevede un'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti ripartita su più livelli, come di seguito descritti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) un ambito territoriale coincidente con il territorio della Regione, per le funzioni inerenti alla individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa come definiti dalla norma regionale, dell'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico, dell'affidamento della gestione delle discariche esaurite. Ente di governo di tale Ambito è un organismo regionale che aggrega i rappresentanti di ciascun sotto-ambito (in corso di costituzione). b) più sub-ambiti di area vasta, (delimitati dalla normativa regionale stessa) per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate (ad eccezione del rifiuto organico e di quello ingombrante che competono all'Ambito regionale). Ente di governo di ciascun ambito di area vasta sono altrettanti consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 del TUEL. Per i servizi di rango provinciale, l'ente competente è l'associazione tra i consorzi ricadenti nel corrispondente territorio, nelle more della costituzione dell'ente di governo dell'ambito regionale. <p>Si chiede conferma che, ai fini di cui all'Avviso, nelle more della costituzione dell'ente di governo regionale, siano da considerarsi EGATO operativi le associazioni di rango provinciale nel caso di realizzazione di nuovi impianti di concerto con gli Enti di Governo d'Ambito per la governance del servizio idrico integrato, costituite ai sensi del D.Lgs. 152/2006, per le proposte inerenti i fanghi di acque reflue.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Per la Linea di intervento in oggetto, le associazioni d'ambito provinciale sono considerati EGATO ai sensi dell'art. 1 lett. e), dell'Avviso, in riferimento ai servizi di propria competenza.</p> <p>Possono essere considerati EGATO "operativi" (e, quindi, Soggetti Destinatari della Linea di intervento C) qualora presentino le caratteristiche di cui all'art. 1 lett. f), dell'Avviso medesimo.</p>	

Data ricezione quesito: 12/11/2021	ID risposta: 20211111_XX_0002
<p>Quesito</p> <p>Si chiede di esplicitare le date relative ai seguenti termini di cui all'Avviso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso", quando sarà reso disponibile sul sito del MiTE il fac-simile della proposta, unitamente al manuale con le istruzioni di compilazione della stessa; • "sessantesimo giorno dalla pubblicazione dell'Avviso", quando i soggetti destinatari potranno accreditarsi sulla Piattaforma. <p>Si chiedono, inoltre, le modalità di contatto con l'Help Desk.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Il fac-simile della proposta è stato pubblicato il 24 novembre 2021, mentre sarà possibile presentare la Proposta, così come previsto dall'art. 7 dell'Avviso, dal 14 dicembre 2021 fino al 14 febbraio 2022.</p> <p>È altresì attivo un servizio di Help Desk all'indirizzo MITEeconomicircolarePNRR@invitalia.it.</p>	

Data ricezione quesito: 10/11/2021	ID risposta: 20211110_11X_0006
<p>Quesito</p> <p>Nel caso di società in house pluri-partecipata (ad esempio, da più comuni) qual è la modalità pratica per permettere al gestore di curare la predisposizione e presentazione della domanda per conto dei comuni soci? È necessaria una delega da parte di ogni singolo comune?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Ai sensi dell'articolo 4 dell'Avviso, in caso di assenza di EGATO operativo, per la presentazione della proposta i Comuni operano in forma singola o in una delle forme associative tra comuni previste dal Titolo II, Capo V, del D.Lgs.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

267/2000, le quali, alla data di presentazione della proposta, devono risultare costituite per l'espletamento dei servizi di cui all'Avviso.

Ne consegue che, nel caso di cui al quesito, i comuni dovranno costituirsi in una delle forme associative di cui sopra per presentare una o più proposte congiunte (anche, eventualmente, attraverso il gestore). In questo caso, il soggetto delegante potrà essere l'aggregazione stessa o il comune capofila, a seconda della forma prescelta.

Data ricezione quesito: 09/11/2021	ID risposta: 20211109_11C_0002
Quesito L' art. 1 lett. m) dell'Avviso definisce il Gestore come il "soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani o del servizio idrico integrato". L' art. 4, commi 6 e ss., prevede, tra l'altro, quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • "I Soggetti Destinatari potranno presentare una o più Proposte di finanziamento degli Interventi previsti dalla Linea C del Decreto, anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana o del servizio idrico integrato, da loro appositamente delegati ad agire in nome e per conto loro. Anche il Comune, che presenta una o più Proposte ai sensi del precedente comma 4, lettera b), del presente Avviso, può avvalersi, previa delega, del gestore da esso incaricato del servizio rifiuti igiene urbana o del servizio idrico integrato. • "Fermo quanto precede, la Proposta presentata da un gestore incaricato dei suddetti servizi pubblici potrà essere anche da quest'ultimo completamente o parzialmente elaborata, purché in nome e per conto del Soggetto Destinatario per il quale il gestore agisce e che rimarrà unico soggetto responsabile nei confronti del Ministero per le risorse assegnate". Infine, il comma 9 dello stesso articolo prevede, in analogia con le Linee A e B che "(...) ai fini dell'individuazione dei Soggetti Realizzatori, i Soggetti Destinatari potranno avvalersi, ai sensi della normativa vigente applicabile, anche dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti igiene urbana". È corretto affermare, che il Comune può affidare la progettazione, la presentazione e, in caso di ammissione a finanziamento, la realizzazione di una o più Proposte di finanziamento relative alla Linea C, con delega espressa in forma scritta, al gestore del servizio idrico integrato? In altre parole, la mancata indicazione del suddetto servizi pubblico nel comma 9 è da ritenersi un mero errore materiale?	
Risposta Si conferma che la mancata indicazione del servizio idrico integrato all'articolo 4, comma 9, dell'Avviso è frutto di mero errore materiale. essendo tale servizio incluso nella definizione di "Gestore" di cui all'articolo 1, lett. m), dell'Avviso medesimo.	

Data ricezione quesito: 08/11/2021	ID risposta: 20211108_XX_0001
Quesito In relazione alla Missione M2C1, si chiede conferma che l'Investimento 1.1 (Linee A, B, C) sia rivolto agli EGATO e ai Comuni, mentre l'investimento 1.2 (Linee A, B, C, D) sia rivolto alle imprese.	
Risposta I Soggetti destinatari degli Avvisi relativi all'Investimento 1.1 (Linee A, B e C) sono previsti all'articolo 4 di ciascuno dei suddetti Avvisi, al quale integralmente si rimanda. I Soggetti destinatari degli Avvisi relativi all'Investimento 1.2 (Linee A, B, C, D) sono previsti all'articolo 4 di ciascuno dei suddetti Avvisi, al quale integralmente si rimanda.	

Data ricezione quesito: 09/11/2021	ID risposta: 20211109_11X_0005
Quesito L'art. 4, comma 9, dell'Avviso prevede, tra l'altro, quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • "Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Realizzatori, i Soggetti Destinatari potranno avvalersi, ai sensi della normativa vigente applicabile, anche dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti igiene urbana. La individuazione potrà aver luogo anche mediante l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I rapporti tra 	

M2C1.1 Linea di intervento C

i Soggetti Destinatari e i Soggetti Realizzatori dovranno essere improntati al principio della sana gestione finanziaria, anche per le finalità di cui all'articolo 15, co. 1, lettera d), del presente Avviso".

È corretto affermare che il Comune può affidare con delega espressa in forma scritta la progettazione, la presentazione e, in caso di ammissione a finanziamento, la realizzazione di una o più Proposte al gestore che effettua il servizio, fermo restando l'indirizzo e la responsabilità del Comune nei confronti del Ministero e il rispetto dell'articolo 15, co. 1, lettera d), dell'Avviso?

Risposta

Il Soggetto Destinatario può delegare al gestore del servizio rifiuti igiene urbana la presentazione di una o più Proposte di finanziamento degli Interventi, completamente o parzialmente elaborata/e dal gestore stesso, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 7, dell'Avviso.

Per quanto concerne la realizzazione degli interventi, i Soggetti Destinatari possono avvalersi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana per l'individuazione del Soggetto Realizzatore nei limiti dell'articolo 4 dell'Avviso, nonché della normativa vigente.

Data ricezione quesito: 09/11/2021

ID risposta: 20211109_11X_0004

Quesito

L'art. 4 commi 6 e ss. dell'Avviso prevede quanto segue:

- *"i Soggetti Destinatari potranno presentare una o più Proposte di finanziamento degli Interventi previsti dalla Linea A del Decreto, anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, da loro appositamente delegati ad agire in nome e per conto loro. Anche il Comune, che presenta una o più Proposte ai sensi del precedente comma 4, lettera b), del presente Avviso, può avvalersi, previa delega, del gestore da esso incaricato del servizio rifiuti igiene urbana".*
- *"Fermo quanto precede, la Proposta presentata da un gestore incaricato del suddetto servizio pubblico potrà essere anche da quest'ultimo completamente o parzialmente elaborata, purché in nome e per conto del Soggetto Destinatario per il quale il gestore agisce e che rimarrà unico soggetto responsabile nei confronti del Ministero per le risorse assegnate".*

È corretto affermare che il Comune può affidare con delega espressa in forma scritta la progettazione e la presentazione di una o più Proposte di finanziamento al gestore (soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani) ferma restando la sua responsabilità nei confronti del MITE?

In assenza di delega nella modulistica sarà il Comune a formalizzare il rapporto in forma libera?

Risposta

Con riferimento al primo quesito, si rimanda alla risposta data al quesito con ID risposta: 20211109_11X_0005.

Con riferimento al secondo quesito, si precisa che la formalizzazione della delega potrà essere libera, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 4 dell'Avviso. Si segnala, infine, che ai sensi dell'articolo 9, comma 5, dell'Avviso, le Proposte dovranno essere state preliminarmente approvate dall'organo competente ad impegnare il Soggetto Destinatario.

Data ricezione quesito: 05/11/2021

ID risposta: 20211105_11X_0003

Quesito

In riferimento alla definizione di "EGATO operativo" di cui all'art. 1 lett. f) dell'Avviso, un EGATO che non abbia affidato il servizio per ragioni connesse alle scadenze degli affidamenti in essere, ma che sta applicando alle attuali gestioni le norme di regolazione del servizio dettate da ARERA, può essere, comunque, considerato Soggetto Destinatario ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'Avviso stesso?

Risposta

Le condizioni di definizione di "EGATO operativo" di cui all'art. 1 lett. f) citato non sono derogabili. Nella casistica di cui al quesito, pertanto, l'EGATO non può essere considerato Soggetto Destinatario dell'Avviso.

Data ricezione quesito: 03/11/2021

ID risposta: 20211103_11X_0002

Quesito

L'art. 3 del DM 28 settembre 2021, n. 396, afferma che *"i destinatari dell'avviso sono gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. o, laddove questi non siano*

M2C1.1 Linea di intervento C

<p>stati costituiti, i comuni. L'art. 4 dell'Avviso afferma, invece, che "i Soggetti Destinatari sono gli EGATO operativi" e, "in assenza di EGATO definiti operativi", definiti dall'art. 1, lett. f), i Soggetti Destinatari sono i Comuni. Si chiede di chiarire questa incongruenza.</p>
<p>Risposta L'Avviso in questione, che ai sensi dell'articolo 9 del D.M. n. 396 del 2021 è preordinato a fissare le specifiche regole per la presentazione e la selezione dei progetti oggetto dell'investimento, chiarisce all'articolo 4 quali sono i Soggetti Destinatari beneficiari delle risorse. Pertanto, per l'individuazione di detti Soggetti, si rinvia alla citata disposizione.</p>

Data ricezione quesito: 26/10/2021	ID risposta: 20211026_11X_0001
<p>Quesito Nel caso in cui, nel territorio di riferimento, sia assente un EGATO operativo, i comuni, singolarmente o in forma associata, possono presentare proposte a valere su più avvisi o la partecipazione ad una specifica Linea di intervento preclude la presentazione di proposte a valere sulle altre Linee?</p>	
<p>Risposta Nel caso rappresentato, i comuni, in forma singola o associata, possono presentare proposte per ciascuna Linea di intervento, fermo restando il rispetto dei limiti di cui all'articolo 4, co. 2 per la partecipazione nell'ambito di ciascun Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 03/11/2021	ID risposta: 20211103_11C_0001
<p>Quesito L'avviso esclude investimenti per la realizzazione di inceneritori. Premesso che i fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue civili risultano essere a credito di CO2 in quanto incorporano l'anidride carbonica atmosferica assorbita dai cibi e, quindi, rispondono pienamente al principio DNSH, risultando neutri nel bilancio complessivo di CO2, dagli interventi finanziabili sono da considerarsi esclusi anche gli impianti di ossidazione termica che trattano tali fanghi, trasformando il fango in cenere da stoccare e dalla quel è possibile estrarre i nutrienti come fosforo e azoto?</p>	
<p>Risposta Come espressamente indicato dalla Commissione europea e previsto negli Avvisi, non sono finanziabili dal Piano nazionale di ripresa e resilienza gli impianti di incenerimento definiti, a livello nazionale, dall'art. 237-ter del D.Lgs. n. 152/2006. Competerà alla Commissione di ammissione e valutazione di cui all'articolo 12 dei predetti Avvisi verificare, caso per caso, la riconducibilità della Proposta a tale tipologia di impianti.</p>	

Data ricezione quesito: 07/12/2021	ID risposta 20211207_11X_0033
<p>Quesito Si richiede un'interpretazione in merito alla locuzione "proprietà pubblica" di cui all'art. 4 comma 10 degli avvisi relativi alle 3 linee di intervento e che recita: <i>(...) 10. I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica.</i> In particolare, si richiede se il soggetto proprietario possa essere individuato nella società a totale partecipazione pubblica affidataria in house providing del segmento di servizio di competenza.</p>	
<p>Risposta Si rimanda alla risposta fornita al quesito con ID risposta 20211112_11X_0008.</p>	

Data ricezione quesito: 07/12/2021	ID risposta 20211207_11X_0032
<p>Quesito Nell' AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - Linea d'Intervento B - "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata" l'Art. 10 così recita: "Fase 3: valutazione delle Proposte ammesse, attraverso l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'Allegato 1, da parte della Commissione di cui al successivo articolo 12".</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

<p>L'Allegato 1, in relazione al criterio di valutazione B1 "LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE" contempla una pluralità di criteri motivazionali cui sono collegati i punteggi attribuibili.</p> <p>Nei casi di cui all'articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016 viene descritta l'ipotesi di progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, <u>nonché approvato in sede di conferenza dei servizi</u> (punti attribuiti pari a 8)</p> <p>Nel successivo livello (progetti non ancora approvati in sede di Conferenza di Servizi) non si fa alcun riferimento a progetto di fattibilità tecnica ed economica ricompreso nella fattispecie di cui all'articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, ma solo ed esclusivamente a "progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 (punti attribuiti pari a 5)</p> <p>Si chiede di confermare che: nei casi di cui all'articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016 la presentazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, anche di tipo integrato, presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, <u>ma non ancora approvato in sede di Conferenza di Servizi</u>, la fattispecie rientri nella previsione di cui alla fascia di attribuzione di punteggio pari a 5, e quindi parificato al penultimo criterio motivazionale.</p> <p>Si chiede di confermare, inoltre, che tale previsione sia applicabile in modo identico anche a progetti integrati che riguardino interventi previsti dagli Avvisi delle Linee d'Intervento A, B e C, ovvero interventi di ognuno dei singoli Avvisi.</p>
<p>Risposta Si conferma la previsione di cui al quesito.</p>

Data ricezione quesito: 06/12/2021	ID risposta 20211206_11X_0030
<p>Quesito Vorrei avanzare una domanda in merito all'articolo 4 "Soggetti destinatari. Numeri di Proposte presentabili". Ebbene, è ben specificato il numero di Proposte che ciascun Comune può presentare, ma nel caso la Proposta sia presentata dall'EGATO, che di per sé gestisce l'ambito dei rifiuti di più comuni, quale è il numero di proposte che possono essere presentate? E quante nella medesima Linea?</p>	
<p>Risposta Per i soggetti Destinatari di cui all'art. 4 comma 1, degli Avvisi 1.1 nelle linee A, B, C, ovvero gli EGATO operativi, non è previsto un limite di Proposte presentabili e possono gli stessi partecipare, fermo restando le specificità richieste dai singoli Avvisi, per tutte e tre le Linee di Intervento (1.1 Linea A, 1.1 Linea B, 1.1 Linea C).</p>	

Data ricezione quesito: 06/12/2021	ID risposta 20211206_XX_0010
<p>Quesito Sono gentilmente a chiedere alcune informazioni riguardanti il PNRR in oggetto. Volevo sapere se le risorse messe a disposizione per il supporto di investimenti nei settori indicati nei D.M. 396 e 397, sono rivolte esclusivamente ad aziende nel settore pubblico o anche ad aziende private già esistenti o nuove iniziative private.</p>	
<p>Risposta Gli Avvisi M2C1.1 I1.1 Linee di intervento A, B e C e Gli Avvisi M2C1.1 I1.2, Linee di intervento A, B, C e D, attuativi dei DM 396 e 397 del 28 settembre 2021 prevedono rispettivamente, quali soggetti destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli EGATO Operativi e, in loro assenza i Comuni, singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni; - le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all'articolo 2195, numeri 1) e 3) del codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui all'articolo 2195, numero 5), del codice civile, in favore delle imprese di cui sopra. <p>Pertanto, solo gli Avvisi M2C1.1 I1.2, Linee di intervento A, B, C e D, sono rivolti ad imprese, già esistenti al momento della presentazione della proposta.</p>	

Data ricezione quesito: 04/12/2021	ID risposta 20211204_11X_0027
Quesito	

M2C1.1 Linea di intervento C

Nel caso di EGATO non operativo, un Consorzio di Comuni (art. 114 TUEL Dlgs 267/2000) che si occupa di gestione dei rifiuti urbani (discarica ed impianti di trattamento) DECADE o NON DECADE dalla facoltà di presentare proposte SE uno o più dei suoi “Comuni Consorziati” delegino la Società in house, che si occupa della raccolta rifiuti nei loro territori, a presentare progetti a valere sulle medesime missioni?

Risposta

In assenza di un EGATO Operativo, ai sensi dell’articolo 4, co. 5 di ciascun Avviso, la presentazione della Proposta da parte di una Forma Associativa tra Comuni preclude ai singoli Comuni appartenenti a detta Forma Associativa tra Comuni di presentare Proposte in forma autonoma per il medesimo Avviso. In particolare, in caso di presentazione, da parte di un singolo Comune, di una Proposta relativa ad un servizio esercitato da una Forma Associativa tra Comuni di cui il Comune è parte, la Proposta di quest’ultimo non potrà essere ammessa alla successiva fase di valutazione ed esso non potrà avanzare alcuna pretesa, espressamente rinunciando, con la partecipazione al presente Avviso, ad ogni azione nei confronti del MiTE in merito alla esclusione della relativa Proposta.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, e in particolare dal co. 5 di ciascun Avviso, resta inteso che per ciascuno dei suddetti Avvisi i soggetti possono scegliere di partecipare sia in forma singola, sia in forma associata. Pertanto, nel caso prospettato, qualora il Consorzio di Comuni partecipi alla Linea d’Intervento A, i singoli Comuni consorziati non potranno partecipare alla medesima Linea d’Intervento, ma potranno partecipare in forma autonoma nell’ambito degli altri Avvisi, qualora il Consorzio di Comuni non partecipi agli stessi.

Data ricezione quesito: 04/12/2021

ID risposta 20211204_11X_0028

Quesito

Nel caso di EGATO non operativo, un Comune può presentare un proprio singolo progetto (es. centro di raccolta) e contestualmente DELEGARE il Consorzio (ex art 114 TUEL Dlgs 267/2000) di cui fa parte a presentare altre proposte (es. digestore anaerobico/ impianto essiccazione fanghi-progetti singoli o unico complesso) OPPURE la singola proposta del Comune fa decadere il Consorzio dalla possibilità di presentare propri progetti?

Risposta

Si rimanda alla risposta con ID: 20211204_11X_0027

Data ricezione quesito: 01/12/2021

ID risposta 20211201_11X_0025

Quesito

Per la linea di investimento 1.1 si richiede

1. se è possibile per un singolo comune con n. di abitanti <60.000 presentare una proposta per ciascuna linea di intervento (ad esempio una per la linea A e una per la linea B).
2. se nell’ambito di una specifica linea di intervento è possibile presentare più attività all’interno dello stesso progetto (ad esempio nell’ambito della linea d’intervento B, presentare un progetto che preveda l’installazione di compostiere di comunità e la realizzazione di stazioni di trasferimento e strutture logistiche).

Risposta

È possibile per un singolo comune con n. di abitanti < 60.000 presentare una proposta per ciascuna Linea di Intervento (ad esempio una per la linea A e una per la linea B).

Per quanto concerne la possibilità di presentare proposte riguardanti più interventi, si rinvia alla definizione di *Intervento Integrato Complesso* di cui all’art. 1, lett. o), degli Avvisi.

Data ricezione quesito: 30/11/2021

ID risposta 20211130_XX_0008

Quesito

Con la presente sono a richiedere alcune informazioni sulla piattaforma che sarà utilizzata per l’invio delle domande di finanziamento, in particolare:

1. Quando sarà reso noto il link di accesso e dove?
2. Come si effettuerà la registrazione e l’accesso? Sarà necessario avere uno SPID aziendale? uno SPID personale?

Sarà eventualmente possibile delegare (attraverso una procura o altro documento messo a disposizione dal Ministero) l’invio e la firma della domanda di finanziamento ad un soggetto terzo (es. commercialista, consulente ..)

Risposta

M2C1.1 Linea di intervento C

In ordine al quesito 1, si precisa che l'accesso alla Piattaforma PA digitale avviene attraverso il link <https://padigitale.invitalia.it>. Si precisa che tutte le informazioni inerenti agli Avvisi sono disponibili sulle pagine del sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica.

In ordine al quesito 2, si precisa che per l'accesso alla compilazione delle Proposte riguardanti gli Avvisi dell'Investimento 1.1, è necessario SPID personale. In riferimento agli Avvisi dell'Investimento 1.2:

- il legale rappresentante di un'impresa oppure di una rete soggetto accede indicando il codice fiscale rispettivamente dell'impresa o della rete;
- un eventuale libero professionista entra selezionando il codice fiscale e la voce "persona fisica";
- il titolare di una ditta individuale entra selezionando il proprio codice fiscale e la voce "ditta individuale (iscritta al RI)".

In ordine al quesito 3, la delega è sempre possibile, secondo le modalità previste in Piattaforma. Per quanto attiene agli Avvisi dell'Investimento 1.2. per delegare un soggetto alla presentazione della Proposta il Legale Rappresentante di un'Impresa deve effettuare con il proprio SPID l'accesso alla Piattaforma e compilare il form di delega presente al suo interno. A delega perfezionata, il soggetto delegato potrà accedere con il proprio SPID e procedere alla compilazione della Proposta.

Data ricezione quesito: 30/11/2021	ID risposta 20211130_11C_0014
Quesito	
Le EGATO operative/Comuni devono necessariamente effettuare una gara per affidare al gestore del SII (o Rifiuti) la costruzione e la gestione del bene oggetto di finanziamento? Anche nel caso in cui si vada ad operare un revamping di impianti esistenti già in concessione ai gestori del SII o Rifiuti?	
Risposta	
Come previsto all'articolo 4, comma 7- bis, e 9 dell'Avviso, <i>"La gestione degli impianti finanziati verrà svolta nel rispetto della normativa vigente in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"</i> e l'individuazione del soggetto realizzatore dell'intervento deve avvenire <i>"ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili."</i> Per maggiori dettagli si rimanda anche alla risposta con ID: 20211117_11X_0011. Con riferimento al secondo quesito, si precisa che la risposta non è univoca, ma varia a seconda di quanto previsto nel singolo contratto sottoscritto tra l'amministrazione e il gestore.	

Data ricezione quesito: 30/11/2021	ID risposta 20211130_11X_0021
Quesito	
Con riferimento agli avvisi M2C.1.1 Investimento 1.1 linee di intervento A, B, C, visto quanto riportato all'art. 7 di ognuno dei 3 avvisi di cui sopra, sono a chiedere dove poter scaricare il fac-simile di proposta e il manuale per la compilazione. Dal sito del MITE il fac-simile e il relativo manuale non è scaricabile.	
Risposta	
Il fac-simile della Proposta può essere scaricato al seguente indirizzo https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare . Per ciascun Avviso, è reso disponibile anche il manuale per la compilazione, scaricabile da un link che i proponenti troveranno all'interno della piattaforma PA Digitale. Il manuale utente per la compilazione della proposta sarà pubblicato contestualmente alla messa on-line della piattaforma di cui sopra.	

Data ricezione quesito: 29/11/2021	ID risposta 20211129_11C_0009
Quesito	
Pur leggendo le risposte alle richieste di chiarimento pubblicate, non abbiamo trovato una risposta alla nostra richiesta. Siamo l'EGATO operativo nell'ambito del Servizio Idrico Integrato (no gestione rifiuti).	

M2C1.1 Linea di intervento C

<p>Come ente operante nell'ambito del Servizio Idrico Integrato, possiamo partecipare ai bandi relativi alla realizzazione di impianti di essiccazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione ai fini dell'ammodernamento degli impianti di depurazione esistenti gestiti dai Gestori del Servizio Idrico Integrato?</p>
<p>Risposta Premesso che la valutazione di ammissibilità della Proposta è rimessa alla Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, un EGATO Operativo del servizio idrico integrato rientra tra i Soggetti Destinatari della Linea di intervento 1.1.C.</p>

Data ricezione quesito: 29/11/2021	ID risposta 20211129_XX_0007
<p>Quesito In merito ai fac-simile delle domande per gli avvisi 1.1 linee A, B, C, il cronoprogramma di spesa chiede un dettaglio delle voci di spesa sostenute e previste, a far data dal 1° febbraio 2020. Significa che è possibile indicare spese sostenute per l'attività oggetto della proposta anche quando tali attività siano già state avviate e quindi i costi - o parte di essi- già sostenuti, per tutte le voci di spesa ammissibili? Nei fac-simile delle domande per gli avvisi 1.2, tale indicazione non viene inserita, in questo caso vi è una data di inizio per l'ammissibilità delle spese? In merito alla procedura di accredito sulla piattaforma online per l'invio delle proposte, è previsto un accesso vincolato da Smart Card oppure, considerando anche la possibilità di delega, l'accesso sarà possibile con l'utilizzo di "semplici" credenziali?</p>	
<p>Risposta In riferimento all'Investimento 1.1 sono ammissibili proposte relative ad interventi avviati a partire dal primo febbraio 2020, mentre, in riferimento all'Investimento 1.2, si rinvia a quanto riportato nelle FAQ dei rispettivi avvisi. Per quanto riguarda l'accesso alla piattaforma, lo stesso avverrà attraverso l'utilizzo di SPID.</p>	

Data ricezione quesito: 29/11/2021	ID risposta 20211129_11X_0020
<p>Quesito QUESITO 1 PREMESSO che all'art. 4 delle tre linee d'intervento dell'avviso 1.1 al comma 6 riporta quanto segue: "i Soggetti Destinatari potranno presentare una o più Proposte di finanziamento degli Interventi previsti dalla Linea A del Decreto, anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, da loro appositamente delegati ad agire in nome e per conto loro. Anche il Comune, che presenta una o più Proposte ai sensi del precedente comma 4, lettera b), del presente Avviso, può avvalersi, previa delega, del gestore da esso incaricato del servizio rifiuti igiene urbana." CONSIDERATO che al comma 7 viene specificato che: "la Proposta presentata da un gestore incaricato del suddetto servizio pubblico potrà essere anche da quest'ultimo completamente o parzialmente elaborata, purché in nome e per conto del Soggetto Destinatario per il quale il gestore agisce e che rimarrà unico soggetto responsabile nei confronti del Ministero per le risorse assegnate". CONSIDERATO che al comma 9 viene precisato che: "Entro il 31 dicembre 2023, a pena di revoca del finanziamento, i Soggetti Destinatari delle risorse dovranno aver individuato, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili, i Soggetti Realizzatori e che i Soggetti Destinatari potranno avvalersi, ai sensi della normativa vigente applicabile, anche dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti igiene urbana". SI RICHIEDE di chiarire, quale sia il ruolo che potrà essere assegnato al Soggetto Gestore del servizio di igiene urbana, nel caso in cui gli sia affidato l'incarico, da parte del Soggetto Destinatario, di elaborare/realizzare la proposta di finanziamento. Per meglio dire, che vantaggio ne ha il Soggetto Gestore ad accettare di elaborare/realizzare la proposta di finanziamento per nome e conto del Soggetto Destinatario, ovvero che "ruolo" potrà essere garantito al Soggetto Gestore, nel caso in cui la proposta di finanziamento risultasse accettata?</p>	
<p>QUESITO 2 Nelle tre Linee d'Intervento dell'avviso 1.1 si fa riferimento soltanto alle attività di ELABORAZIONE e REALIZZAZIONE delle proposte di finanziamento; Ebbene, si richiede di specificare qualora la proposta di finanziamento risultasse accettata, a carico di chi sarà il costo di gestione dell'opera realizzata, chiarito che l'opera resta di proprietà pubblica.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento C

Inoltre si richiede di chiarire, se sia possibile inserire nel “contratto di delega” che il Soggetto Destinatario stipula col Soggetto Gestore, al fine di elaborare/realizzare la proposta di finanziamento dell’opera, l’impegno di affidarne la futura gestione; oppure se l’attività di gestione è possibile contemplarla solo nel caso di project financing, così come riportato nel comma 9 dell’art. 4: “La individuazione potrà aver luogo anche mediante l’affidamento di contratti di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I rapporti tra i Soggetti Destinatari e i Soggetti Realizzatori dovranno essere improntati al principio della sana gestione finanziaria, anche per le finalità di cui all’articolo 15, co. 1, lettera d), del presente Avviso”.

Risposta

In ordine al quesito 1, la possibilità di delegare il Soggetto gestore è stata prevista al fine di permettere al Proponente di avvalersi del know-how del gestore incaricato ai fini della predisposizione e presentazione della Proposta. Non rappresenta, tuttavia, un obbligo per nessuno di tali soggetti.

In ordine al quesito 2, si precisa che, in linea con quanto previsto dall’Allegato 2 degli Avvisi, le spese di gestione e funzionamento risultano tra quelle non ammissibili. Per quanto riguarda la possibilità di affidare la gestione dell’opera al Soggetto gestore, si rimanda:

- per la Linea di intervento 1.1.A, all’art. 4, commi 7, 10 e 11 (quest’ultimo inserito dall’Avviso di rettifica e precisazione del 24 novembre 2021) dell’Avviso;

per le Linee di intervento 1.1.B e 1.1.C, all’art. 4, commi 7, 7-bis (inserito dall’Avviso di rettifica e precisazione del 24 novembre 2021) e 10 dell’Avviso.

Data ricezione quesito: 29/11/2021

ID risposta 20211129_11C_0008

Quesito

In riferimento al bando- Linea d’Intervento C “Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”.

si pongono i seguenti quesiti.

Quesito n.1

L’art. 4 comma 6 dell’Avviso M2C.1.1 I 1.1 – Linea di intervento C riporta quanto segue:

"I Soggetti Destinatari potranno presentare una o più Proposte di finanziamento degli Interventi previsti dalla Linea C del Decreto, anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana o del servizio idrico integrato, da loro appositamente delegati ad agire in nome e per conto loro."

e l’art. 3 comma 4 riporta quanto segue:

"Il finanziamento massimo erogabile per ciascuna Proposta è pari ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00)."

- In riferimento ai punti precedentemente richiamati si può affermare che non è previsto alcun limite al numero di proposte che il Soggetto Proponente (nel caso di specie un EGATO del servizio idrico integrato) può presentare?

Quesito n.2

Al punto 4 del Fac-simile_Proposta1.1.C, allegato all’Avviso M2C.1.1 I 1.1 – Linea di intervento C e pubblicate contestualmente all’Avviso di Rettifica viene riportato quanto segue:

"Per Proposte che prevedano, anche non in via prevalente, l’esecuzione di lavori: Caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta:..."

..seguito dai dati richiesti per la precisa localizzazione dei luoghi oggetto di intervento (fogli, particelle, subalterni, etc..).

- Da quanto sopra si può affermare che una Proposta, nei limiti complessivi dell’importo finanziabile (massimo 10.000.000,00 €), possa contemplare la realizzazione di più interventi simili tra loro, ma posti in località e Comuni diversi, nell’ambito dello stesso EGATO (Servizio idrico integrato)?

Risposta

In ordine al quesito 1, si precisa che l’Avviso non prevede limiti al numero di proposte presentate da EGATO Operativi. In ordine al quesito 2, si rimanda alla definizione di “Intervento Integrato Complesso” di cui all’art. 1, lett. o), dell’Avviso.

Data ricezione quesito: 27/11/2021

ID risposta 20211127_11X_0017

Quesito

M2C1.1 Linea di intervento C

1) Il Comune capoluogo può presentare due proposte per linea (es. 2 per linea A e 2 per linea B) o solo due interventi complessivi?
 2) alla DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO di cui è uscito il facsimile, deve essere allegato il progetto esecutivo, una relazione, o solo la domanda così come da facsimile?
 3) volendo realizzare un centro del riuso e del riparo che prevede la ristrutturazione di un immobile comunale da mettere a disposizione dei cittadini, dato che il costo primario è proprio quello per la ristrutturazione dell'edificio, può essere messo tutto il costo di ristrutturazione dato che quello per l'acquisto degli utensili per la riparazione degli oggetti è minimale?

Risposta

In ordine al quesito 1, il numero massimo di Proposte presentabili stabilito all'art. 4, comma 2, degli Avvisi (Investimento 1.1), è relativo a ciascuna Linea di intervento. Il Comune capoluogo di Provincia, può, dunque presentare fino a un massimo di 10 proposte a valere su ciascun Avviso, fermi restando limiti e prescrizioni ivi stabiliti. In ordine al quesito 2, non è prevista la possibilità di allegare il progetto esecutivo, ma semplicemente gli Allegati indicati nel fac-simile della Proposta. Resta salva la possibilità per la Commissione di valutazione, di cui all'art. 12 degli Avvisi, di richiedere, per il tramite del RUP, integrazioni in ordine alla proposta progettuale presentata, ove ritenute necessarie ai fini delle proprie determinazioni.

In ordine al quesito 3, nel precisare che le spese ammissibili sono quelle indicate all'Allegato 2 degli Avvisi, si sottolinea che le spese relative a opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascuna Proposta.

Data ricezione quesito: 26/11/2021	ID risposta 20211126_XX_0005
Quesito Vorrei avere i seguenti chiarimenti 1. È possibile ottenere l'aiuto previsto dalle misure M2C1 linea 1.1. e linea 1.2 per progetti che alla data di scadenza del bando risultino già in fase di realizzazione? <ul style="list-style-type: none"> Qualora il GESTORE sia stato delegato dall'EGATO a presentare uno o più progetti può a sua volta presentare dei progetti? 	
Risposta In ordine al quesito 1: <ul style="list-style-type: none"> per quanto riguarda i progetti a valere sull'investimento 1.1, sono ammissibili proposte per investimenti avviati a partire dal 1° febbraio 2020; per quanto riguarda i progetti a valere sull'investimento 1.2 si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID: 20211026_12X_0004, contenuto nelle FAQ relative a tale investimento. In ordine al quesito 2, si conferma che il gestore può essere delegato dall'EGATO per la presentazione delle proposte a valere sull'investimento 1.1. Il medesimo gestore, qualora rientri tra i soggetti destinatari di cui all'art. 4, comma 1, degli Avvisi relativi all'investimento 1.2, può presentare Proposte relativi a tale misura di investimento, nei limiti e secondo le prescrizioni ivi stabilite.	

Data ricezione quesito: 26/11/2021	ID risposta 20211126_11C_0006
Quesito Si chiede conferma che un EGATO possa presentare anche più di una proposta (ad esempio una per la installazione di centrifughe per la disidratazione dei fanghi di depurazione ed una relativa ad un impianto per l'essiccamento termico degli stessi).	
Risposta Ferma restando la verifica di ammissibilità delle singole proposte, si conferma che, in linea con quanto previsto dall'Avviso, non sussistono limiti al numero di proposte presentabili da EGATO Operativi.	

Data ricezione quesito: 26/11/2021	ID risposta 20211126_11X_0015
Quesito 1. Affinché l'EGATO possa essere considerato Operativo, ai fini dell'acquisizione della qualità di Soggetto Destinatario del finanziamento, ai sensi dell'art. 4 di ciascun Avviso, è sufficiente che alla data della relativa	

M2C1.1 Linea di intervento C

pubblicazione abbia già provveduto ad affidare il servizio di gestione degli impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti?

2. La Città Metropolitana quale ATO può, quindi, presentare le richieste di finanziamento per le linee d'intervento B e C al fine di completare la dotazione impiantistica dell'ATO e colmare le carenze già evidenziate dal redigendo Piano d'Ambito?

Risposta

In ordine al quesito 1, si precisa che, in linea con quanto previsto dall'art. 1, lett. f), dell'Avviso, la qualifica di "Operativo" si attribuisce all'EGATO in funzione dell'avvenuto affidamento del servizio oggetto dell'Avviso per il quale si presenta una Proposta e in riferimento all'ATO o porzioni di ATO di rispettiva competenza del Proponente.

In ordine al quesito 2, la Città metropolitana può qualificarsi come EGATO se, in linea con l'art. 1, lett. e), è stato individuato dalla corrispondente Regione quale organismo titolato a svolgere le funzioni di governo dell'ATO come definite alla lettera k), del medesimo articolo. Ciò premesso, qualora la Città metropolitana si qualifichi come EGATO, per essere Soggetto Destinatario deve, altresì, configurarsi come "Operativo" ai sensi di quanto sopra precisato.